# RAGIONI

PER

S.M.C., e C. che Dio guardi.

Per lo credito, che rappresenta sul Patrimonio dell'Amatrice, contra il Gran Duca di Toscana.

Da essaminarsi nella Regia Camera della Sommaria.

A RELAZIONE

Del Presidente Ill. Marchese di Carlo Rè.

Presso l'Attuario Cecere:

•

### INDICE

#### DPCAPI

Della presente scrittura.

Serie de' fatti pag. 1.

PARTE PRIMA, Che quando il Pendo dell'Amatrice si posesse dir devoluto per la morte del Principe D. Alessandro Maria Orsini; l'ipoteche sopra quello contrutte con assenso à benesicio di D. Anna Maria Cassarelli non si siano estinte, ma rimaste salde, e debbano operare anche à benesicio dell'erede estraneo pag. 11.

CAPO 1. L'azzione spotecaria di credito pecuniario fopra i Peudi non puo stimarsi feudale, ed in quella come in ogn'altr'azzione burgan.

fatica debbono succedere tutti gli eredi anche estranei pag. 12.

CAPO 11. La grazia dell'anno 1586, del Rè Filippo II. fa una dichiarazione della controversia, che v'era tra faudisti, non già una nuova legge, e nuova disposizione pag. 17.

CAPO 111. Non ofta alla successione à beneficio degli eredi estranci nell' azzione sud la clausula solita apponersi negli assensi, pro se, & beredi-

bus, ex corpore pag.21.

CAPO IV. Non ba luogo la grazia conceduta nell'anno 1586. dal Rè Filippo II., e quando la limitazione contenuta nella medefima posesse ostarne, a quella s'è derogato coll'altra grazia susseguente esecutoriata anche nel Regno pag.25.

CAPO V. Si essaminano le ragioni, per le quali le ipoteche con assenzo contratte, non si debbano per la devoluzione estinguere, e si si menzione delle Carti Regali per ciò spedite, a della Pranica maiversale di

giudicare pag.35.

CAPO VI. Che per lo credito dell' Augustissimo nestro Imperatore estre l'assenso spedito sopra l'istromento de'capitoli matrimoniali, vi sia l'assenso del capitolo del Rè Ferdinando I. d' Aragona per eni viepiù ristre vana l'opposizione delle parti-pag.40.

CAPO ULTIMO, Che quando pure l'aftenfo non potesse giovarue per la devoluzione dello Stato dell'Amatrice in beneficio della Regia Corte, non posa farsi tal opposizione dal Gran Duca di Toscana, o qualanque altro crediture pag. 43.

PAR-.

PARTE SECONDA, Che lo Stato dell' Amatrice, e suoi fiscali feudali per la morte del Principe D. Alesandro non si devolverono a beneficio del Regio Fisco, ma s'acquistarono dalla Gran Duchessa, come chiamata per l'investitura dell'Imperator Carlo V. pag.47.

CAPO I. Che nella investitura dello Stato dell'Amatrice conceduto dall' Imperator Carlo V. ad Alessandro Vitelli, si considerarono tutti i di lui

CAPO II. Che per le parole contenute nell'investitura pro se, suisque hæredibus, & successoribus ex suo corpore legitime descendentibus natis jam, & in antea nascituris in perpetuum, vennero compresi anche i congionti collaterali all'ultimo moriente ultra septimum gradum, purche sossero discendenti da Alessandro Vitelli, pag. 53.

CAPO III. Che le nostre leggi feudali non affatto poteano impedire alla Gran Duchessa quella successione, che assai ragionevolmente doman-

dava pag.61.

CAPO IV. Che vennero alla successione dello Stato dell' Amatrice chia-

mate anche le femmine pag. 69.

CAPO V. Che per la transazzione seguita nell' anno 1693, la G. Duchesa di Toscana non acquistò nuovo titolo, ne ragione alcuna distruttiva di quel titolo, che prima aveva della successione pag.73.

CAPO VI. Che così in vigore della transazzione, come per l'investitura conceduta nell'anno 1696, dal glorioso Monarca Garlo II, siasi dichiarata la medesima G. Duchessa legitima succeditrice nel Feudo dell' Amatrice, e suoi siscali seudali pag. 76.

CAPO VII. Che il Fendo dell'Amatrice in realtà si acquisto dalla G.

Duchessa colla qualità di Feudo antico pag. 83.

CAPO ULTIMO, Che così la consulta del Tribunal della Regia Gamera, à cui s'uniformò l'Ill. Vicerè, come tutti gli altri atti saccessivi per l'acquisto del d. Feudo à beneficio della G. Duchesa riguardarono il solo titolo della successione, in vigore della sudetta investitura dell'Imperator Carlo V. pag. 95.

PARTE TERZA. Si risponde all'eccenzione de' crediti dedetti dal G. Duca di Toscana pag. 98.

CAPO I. Crediti dedotti ex juribus della quond. Isabella Vitalli pag. 98. CAPO II. De'crediti acquistati dal G. Duca, ex juribus di D. Beatrice Orsino nell'anno 1696. pag. 100.

PARTE ULTIMA. Si dimostra quanto importa il credito di S. M. Imp. su la Stato dell'Amatrice, così di sorte, come d'Interesse pag. 106.

- Digitized by Google.

## J. M. J. J.



ENCHE 'I sentimento del Giureconsulto Erennio Modestino nel libro singolare de prascr. di doversi da'Giudicanti nelle cose dubbie piuttosto contro del Fisco prosserir la sentenza, in altri casi in vero un qualche sbigottimento arrecar ci potrebbe; il rissettere tuttavolta, che la causa; ch'a pro del nostro Augusto Imperadore prendiamo a disendere, vien da tanta giustizia, e da sì sorti, e convin-

tenti ragioni affistita, che il desiderarne maggiori cosa inutil sarebbe. fa che da ogni quantunque lieve timore il nostro animo resti affatto sgombrato. Anzi avendo l'Imperial Maestà fra tanti celebri Avvocati. de quali il nostro Napoletano foro va sì adorno, voluto trasceglier noi, che ben a molti ci conosciamo inferiori, ed onorarci del pregevol peso di sostener i suoi diritti nella causa, su la quale siam per ragionare, e la di cui direzione è stat' appoggiata anche al Regio Configliero Valdetari; puo questa scelta medesima, (se pur non andiamo errati) in qualche parte dimostrare di quanta chiarezza non meno che pagliardia sien fornste le ragioni, onde a pro di Cesare vien la presente controversia sostenuta; imperocchè ben conoscendo egli esser tale della verità la natura, che quantunque ignuda, e d'ogni ornamento priva, purchè sia sol tanto chiaramente proposta, forza è che sia dalle umane menti abbracciata, ha ragionevolmente immaginato, che a mantener saldo il di lui diritto in questa controversia, non ci sosse uopo di più accorto, e fermo patrocinio di quello, che possa dalla nostra insufficienza esserc'impiegato; tanto più ch'ei sembra tra per la chiarezza delle cose, e per la somma comprensione, e dottrina de' Signori Giudicanti dover effer bastevole, che i fatti ch'app loro con ordine rappresentati.

### SERIE DE'FATTI.

A 17. Gennajo dell' anno 1636. la Marchesa D. Olimpia Muti, D.Gasparo Cassarelli Duca d'Assergio, e D. Baldassare suo fratello maritarono D. Anna Maria Cassarelli loro siglia, e sorella respettive, con
D. Alessandro Maria Orsini Principe dell'Amatrice, e le costitu rone
in dote, per tutto ciò che mai poteale spettare, la somma di scudi 30.
mila di moneta Romana, nella sorma che siegue, cioè, scudi 6, mila in

Il Principe all'incontro dell'Amatrice obbligò tutti i suoi beni, anche seudali per la restituzione di tal dote, e donò a detta D. Anna Maria negl'istessi Capitoli Matrimoniali, oltre annui scudi 300. per lacci, a spilli, la quarta dotale, per causa d'antesato, e le permise ancora la disposizione della medesima, secondo gli statuti Romani, avendo per tal sine ottenuta dispensa dal Sommo Pontesice, Urbano VIII. perocchè tali statuti non comprendeano, ne consideravano le doti di tal somma sì eccessiva, come si legge fol. 15.; 6 16. tra le scritture di S. M.

Ma perchè l'obbligo de'feudali non potea aver luogo, senza il Regio afsenso; questo a diece Marzo del 1638. vi s' interpose; e vedesi al so-

glio 24., e tra le medesime scritture di S. M.

Nell'istesso tempo riceve la maggior parte di questa dote, ch'eragli stata promessa, come dall'Istrumento della quietanza fol.30. ad 33., c poi agli 11. Luglio del 1640. confesso d'averla ricevuta intieramente in più partite, che qui par che non accada trascriverle, non potendosi assa-

to difficultare, apparendo da pubblico istrumento fol.37.

Effendo poi nell'anno 1648, passata da questa a meglior vita la detta Principessa D. Anna Maria Cassarelli, per morte violenta ingiustamente datale dal detto Principe suo marito, il di lei figliuolo D. Felice Maria Orfini Marchefe di Pernè, dopo qualche tempo convenne fuo Padre nella Corte di Roma, a cui ritrovavafi fottoposto, per la restituzione delle doti, ed antefato di detta D. Anna Maria fua Madre, e finalmente nell'anno 1678, dall'Emin. Cardinal Caraffa Giudice delegato da Papa Innocenzio X.ottenne fentenza, con cui fù 'l Principe dell'Amatree condenato a pagare ducati 2 mil.con le loro annualità fu del fuo Stato cogli annui ducati 540. de'fiscali, e gl'interessi de'scudi 10. mila, e 500. residuo della dote, dal di della morte di detta Principessa a ragione del fette, e mezzo per 100. Ed in oltre fù condennatoal pagamento dell'usufrutto della quarta parte dell'intera dote di scudi 30 mila per anni 22., alla ragione del fette, e mezo per 100., giusta la disposizione del medefimo statuto, e con la stessa sentenza furon riferbate le altre ragioni a detto Marchese, come si legge da quella, che tuttocchè sosse alquanto lunga, abbiamo nientedimeno kituato, d'intera-

Christi Numine invocato: Pro Tribangli sedontes, & solum Deum bra oculis babentes per banc nostram diffinitivam sententiam, quam de juvis peritorum confilio facimus in his scriptis in equsa, & causis. and primo, & in prima coram nobis in vim specialis commissionis Santissimi D. N. Papa manu signata versa sucrunt, & vertuntur instantia inter D. Franciscum Felicem Vrsinum Marchionem de Perne Astorem en una. & D. Alexandrum Mariam Ursinum Principem de Amatrica Reum conventum exalteraso super integra restitutione dosis scutorum trigista millium moneta, ac jurium dotalium bona memoria Principissa Anna Maria Cofferella de Orfinis Matris ejustem D. Marchiosie, rebulque alies in actis caula, & caularum bujulmode lusius deductis: Dicimus, pronuncionus, declaramus, decernimus, & defigitive feutetiamus, dotem pradictare pro summa scuturum decem millium sonavista quinque moneta, fuiße sulatam, satisfactam, & vestitutam in pecunia numerato, per dictum D. Marchionem recepta vigore mandatorum bong manores Cardinalis Gyakerij , & Eminentissimurum, de Domination Li es Lacivioli respective. Pro alia monte fuille sidem D. Marchiosi fatisfactum, O restitutam in tot libevantiis Regia Curia Regni Neapolis, & proptered pro dictis respective summis dictum Dominum Principem absolvendum fore, & esse prout absolvimus, & liberamus, & pro absoluto baberi volumus, & mandamus. reservatis tamen d. D. Marchioni juribus, fi que compessus super pratenfa meticulofa receptione dd. liberantiarum in caufam, & computum pardition, nec non profructious fumme in dd. liberantiis contente.

Less pars nostra desinitiva sententia, ar etiam prosucegutione sentential desinimos prosucegutione sentential desinimos prosucegutione sentential desirement prosucegutione sentential desirement prosucegutione desirement desirement produceres. Or restituere dicto D. Marchini de sormani lastrumenti perminuncionis inita cum bona mem D. Candida Saladia Ducisa à latere sub die 5. Decembris 1627, sen per alta Pacifica Curia Capitalina lascari de la conditata despunsaciate anacricis, nec non suntiones sistais manifestationes sistais desirementates amacricis, nec non suntiones sistais manifestatis decembrantes destrumento in locum Palatij detalis subregatas, vel loco damnorum, or interesse teneri dictum Dominum Principem solvere dicto Domino Marchini pratium dictorum consuma, or sistais manda.

Digitized by Google

tum ad factum, & respective enequtioum, ac aliud quodeumque desa. per necessarium, & opportunum decernendum, & relaxandum sore, &

ese, prout decernimus, & relaxamus.

Item pari nostra sententia dicimus, declaramus prædictum Dominum Principem pro rata dictorum scutorum 10095. sortis dicta dotis teneri, & obligatum esse solvere dicto Domino Marchioni fructus decursos, per annos viginti duos calculandos à die obitus dieta Principisa sub die 15. Martij 1648. defunctæ ad rationem Statutariam Scutorum septem cum dimidio pro quolibet centenario, o anno. Pro rata verò dictorum censuum, & functionum fiscalium teneri dictum Dom. Principem solvere dicto Dumino Marchioni fructus decursos à prafata die obitus Principisa usque in præsens, & usque ad effectivam restitutionem dd. censuum. & fiscalium, sed illorum prætij folutionem adrationem fructuum eorumdem censuum, & fiscalium, reservata tamen nobis in liquidatione di-Etorum fructuum facienda in exegutione prasentis sententia cognitione super diminutione dd. fructuum Censuum, nec non super detractione Adobæ pro dictis Fiscalibus Regia Curia debita. Volumus autem cum pradictis partitis occasione fructuum per dictum Dominum Principem debitis ultra scuta 400. monetæ soluta disto Domino Marchioni vigore mandati R.P.D. Baranzoni de anno 1659. sed &c. Et ultra alia scuta 1115. monetæ residualia majoris summæ solutæ dieto Domino Marchioni, vigore dicti mandati Eminentissimi Acciajoli teneri, & obligatum esse dictum D. Marchionem compensare omnes alias summas per ipfum D. Marchionem exactas ab Eminentissimo Domino Cardinali Sabello, atque à Domino Principe pariter Sabello pro fructibus censuurs debitorum dieto Domino Principi Amatricis, nec non quafqumque alias partitas solutionum, & expensarum per dictum Dominum Principem factorum in beneficium dieti D. Marchionis ab eodem Domino Principe legitime justificandas, & facta dicta excomputatione pro residuo summarum in exegutione prasentis sententia per nos, ut supra liquidandarum ex nunc pro tunc ad favorem dicti D. Marchionis mandata exequtira, or alia quecumque desuper necessaria, o opportuna decernimus, O relaxamus.

Item pari nostra definitiva sententia, & per caput omnino separatum dicimus, & declaramus eundem D. Principem teneri, & obligatum esse solvere dicto Domino Marchioni quartam dotale integræ dotis, sed ducatorum triginta millium moneta in usufrustu tamen calculandam per annos viginti duos adrationem pariter statutariam scutorum septem cùma dimidio pro quolibet anno, & centenario sertis dicta quarta, & pro pretaissis mandatum enequitivum, & aliud desuper necessarium, & opportumum decernimas, & relaxamus.

Itera pari nostra sintentia dicimus &c. à cateris pratensis per dictum Dominum Marchionem, dictum Dominum Principem absolvendum sure, & ese, prout absolvimus, & liberamus, de pro absoluto baberi volumus, & mandamus, victumque victori, pro rata Victoria in expensis condemnamus. Ita pronunciavi Ego Carolas Cardinalis Caraffa die 23. Decembris 1678. fol.

Essendo tal sentenza passata in cosa giudicata ne avrebbe senza dubbio alcuno il Marchese di Pernè conseguita l'esecuzione, se la morte pre;

venendolo non glielo avesse impedito.

Lasciò egli nel suo ultimo testamento erede il gloriosissimo Imperador Leopoldo di felice ricordanza, il quale, che che ne fosse stata la cagione, non curò per allora proseguire tal giudizio, e lasciò prima morire il Principe debitore, che avesse contro a lui proceduto ad atto alcuno.

Morl il Principe dell'Amatrice nell'anno 1692., senza che di se avesse lasciato figliuoli legitimi, e naturali, o altro congionto, che secon's do la disposizione delle leggi feudali di questo Regno, gli avesse potuto ne' faudi succedere; il perchè ad istanza dell'Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio fu per la Reg. Camera della Summaria per lo cap. ex prasantansa ordinate il sequestro dello Stato predetto nomine Regia Curia, at fuli 3., 6 14.1.00l., supponendo esfersi quello devoluto, . successivamete su ordinato l'apprezzo del medesimo, quale di già seguì.

Comparvero in tanto nella Regia Camera vari Creditori del Principe defanto, e domandarono la tenuta di questo Stato, e la soddisfazione de'loro crediti, per le ipoteche, che v'avean contratte, in vigore de'

Regjassensi, de quali erano i di loro crediti corrobborati.

Fù trà'l numero di costoro l'Augustissimo Imperador Leopoldo, per cui l' Illustre Vicere di quel tempo ordinò alla Regia Camera, che non avelse ad steo alcuno proceduto, se non prima gli avesse riferito distintamente lo listo del di lui credito, affinche non avesse avuto in desta

vendita a rimarita gravato fol. 78. , 6. 79. d. 1. 201.

Ma perhè allora non fi ritrovava presentata negli atti, se non la fola siferita sentenza del Cardinal Caraffa; Per tanto l'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio , allora il non mai abbastanza lodato Francesco d'Andrea, di sui vive ancora, e viverà immortale la fama, tispole che la domanda dell'Imperadora non poteva aver luogo, dovendofa presentare non solo il testamento del Marchese Pernè, e'i Preambolo della G. C. della Vicaria, ma ancora tutte le altre scritture necessasie per dare a divedere la chiarezza di detto credito, ed essere validamente, e con assenso contratte le ipoteche sopra di detto feudo, sesondo le leggi del Regno, non bastando la sola sentenza del Cardinal Cara-

Caraffa, per non essere la Regia Camera Giudice di semplice esecuzio.

ne, ma misto, a cui s'apparteneva l'essaminare i decreti d'ogni altro Giudice, che susse. Eccone le parole dell'istanza fiscale dell'ultimo Febbrajo 1692.: Fiscus instat sieri velationem sua Excellentia de statu bujus causa, ut possit rescribere Domino Oratori Casareo, seudum Amatricis ob desestum successorum esse devolutum ad Regiam Cariam, or proinde super eu nullam actionem competere creditoribus Illustris quondam Principis, nist per legitima documenta doceant de Regio afsensu super instorum bypothecis, or de aliis requisitis per Regni Pragmaticas, or gratias buic Regno concessas; or proinde opus esse, ut ne dum exibeatur testamentum Illustris quondam Marchionis cum sida mortis, sedomnes alia scriptura, ex quibus constet de qualitate crediti ejus dem Marchionis; etiam quia Regia Camera non est mera executrix sententia prolata per quemcumque aliam judicem, quibus exibitis, non decrit Regia Cam ra absque ulla mora jus reddere omnibus

creditoribus juxta Regni leges.

Degli altri creditori, non fù intesa, se non la sola Gran Duchessa di Toscana D. Vittoria Montefeltria della Rovere, la quale dedusse, dover succedere in quello Stato dell'Amatrice al Principe defunto fenza descendenti; imperocchè era il Principe figlio di Latino Orsino, e di Beatrice Vitelli, che fu figlia di Giacomo Vitelli, il quale nacque da Alessandro primo acquirente dello Stato; ed all'incontro essa G. Duchessa era nata dal Principe Federico della Rovere figlio di Francesco Maria Duca d'Urbino, e di Livia della Rovere, che su siglia del Marchese Ippolito della Rovere, e d'Isabella Vitelli, la quale nacque da Giacomo, che abbiam detto effere stato figlio d' Alessandro primo padrone del feudo dell' Amatrice. E sebbene fusfe stata con tal discendenza niente meno prossima al Principe, che nel settimo grado, veniva tuttavolta a succedere nello Stato per ispecial favore, e privilegio, che concedè l'Augustissimo Imperador Carlo V. nell'anno 1538. a detto Alesandro Vitelli, e suoi posteri, derogando alle leggi fcudali del Regno nell'investitura, che fecegli di detto Stato, mosso da gravi, e rilevantissimi servizi, che ricevuti avea dal medesimo. Al che aggiunse ancora di rappesentar credito ex juribus di D. Isabella Vitelli per lo paraggio, che le spettava in esecuzione di sentenza del S. C. ascendente a più migliaja di ducati, come si legge fol. 111., & 112.. E di vantaggio offeri di pagare al Regio Fisco in vim transactionis la somma di ducati 28. mila, purchè le si fossero dalla Regia Camera cedute in suo beneficio tutte le ragioni in qualsisa modo poteano spetta-TEAL-

tare alla Regia Corte, in virtu della devoluzione, e si fosse tolto di mezo detto Regio Fisco, rimanendo a peso d'essa G. Duchessa il dover pagare que'creditori, che fossero stati dalla Regia Corte acclarati veri, e robborati di Regi assensi, validi, ed anteriori a suoi crediti, che supponea rappresentare sopra il Patrimonio sudetto fol. 164. usque ad 173., in piedi della quale a 3. Maggio 1693. dall'Avvocato Fiscale allora del Regal Patrimonio D. Cesare di Natale si fè la seguete istanza: Fiscus cedit in beneficium Serenissima Domina Magna Ducisa Hetruvia Civitatem Amatricis cum ejus integro Stato, cum omnibus juribus potestate reintegrandi, cum primis, secundis, & tertijs cauks, & officij magistri actorum causarum in novum seudum sub contingenti seudali servitio, & adboa, prout ad præsens reperitur taxata, cum taxa tamen facienda pro secundis, & tertiis causis non taxatis, & jura, que Super dicta Civitate ad Regiam Curiam pertinent, PROUT EA TA-MEN PERTINENT, ET SPECTANT, ET NON ALITER, CUM ONERE DICT Æ SERENISSIMÆ DOMINÆ MA-GNÆ DUCISSÆ EXTRAHENDI REGIUM FISCUM IN. DEMNEM, ET ILLÆSUM ETIAM ANTE DAMNUM PASSUM AB OMNIBUS, ET QUIBUSCUNQUE Creditoribus super dicta Civitate, & integro statu, vel causa ipsius, PRO QUI-BUS IN OMNEM CASUM AD NIHILUM FISCUS TE-NEATUR; promietens TANTUM Forum Regia Camera pro causa, & cousis cum dictis creditoribus, ET SUAM ASSISTENTIAM TANTUM, & de expressis in comparitione pro parte Serenissima Domina Magna Ducisa, ea babeatur ratio, qua babenda erit, nec censeantur per Regium Fiscum admisa, itadt possint in exemplum adduci, & cim bac apostilla, & reservatione Fiscali acceptat oblationem factam ducatorum viginti octo mille effectivorum, quibus folutis non impedit fipulari minutas, & fieri consultationem S. C. Majest. & intelligi jura cesa, MODO, ET FORMA SVPER EXPRES-SIS: fol. 173., & at.

In vigore di tal'istanza a 27. Maggio del 1693. s'interpose il decreto della Regia Camera a relazione del Presidente D. Ottavio Capece Scondito, e se ne sè consulta all'Illustre Vicerè di quel tempo (nella maniera che in appresso come in luogo più opportuno diviseremo) il quale esfendos con suo biglietto uniformato a quanto si era di già fatto, si stipulò l'Istrumento col la G. Duchessa, che subito pagato il prezzo, ebbe le provvisioni per lo possesso di detto Stato fol. 183. O segg., e le

furono intestati i fiscali feudali di detto Patrimonio

Ad Aprile poi dell'anno 1696 si ottenne l'affenso, o investitura di detto

feudo dal gloriossissimo Monarca Carlo II. di felice ricordanza a tenore di ciò che s'è detto.

A 18. Maggio dello stesso anno 1696. dagli eredi di detta Serenissima G. Duchessa di Toscana appariscono pagati all'Ill. Duchessa di Sicignano, al Principe di S. Arcangelo, ed al Marchese D. Francesco Barrile Duca di Caivano mediante partita di Banco ducati 21347. 1. i medesimi che nel detto nome pretendeva poi dover conseguire sopra detto Stato dell' Amatrice, ex juribus della quond. Beatrice Orsini, ut sol. 53. Go pro parte sol. 55. lit. A. Go sol. 60., Go prop. sol. 62. lit. A. Go B., e così detto Stato dell'Amatrice, come detti Fiscali sì sono posseduti, ed al presente si possedono tuttavia per la di lei morte dall' odierno Gran Duca di Toscana.

Seguita la già detta transazione nell'anno 1694, avendo l'Eccellentissimo Ambasciatore della Maestà dell' Imperatore Leopoldo D. Antonio Floriano Principe di Lichtesteim data l'incumbenza del profeguimento di tal causa al Regio Configliere D. Benedetto Valdetari nel tempo, che degnamente esercitavasi nella carica d'Avvocato; questi produsse i documenti più valevoli per chiarire detto credito di D. Francesco Felice Orsini Marchese di Pernè, e le scritture tutte, dalle quali potea aver dipendenza, specialmente il Regio assenso sopra quello interposto, e nell'istesso tempo se nella G. C. della Vicaria spedire il decreto di preambolo a beneficio dell' Augustissimo Imperador Leopoldo, e lo presentò negli atti fol. 40. Fè in oltre più istanze per l'ammissione di detto credito, e per la soddissazione del medesimo, anche a tenore di detta sentenza, che l'accettò per quanto facesse per det. Augustissimo Imperadore, riserbando tutte le ragioni al medesimo competenti per quelle parti contrarie ut fol.4. notificate co monizione, eosì al Procuratore del G. Duca di Toscana, che domandò il termine ad denunciandum fol. 84. dt. come al Procuratore de'Creditori fol.49. dt., e ne ottenne più decreti per R. Cameram, quod moneantur partes ad andiendam provisionem faciendam, uno in data de'15. Agosto 1696. fol. 06. tra le scritture di sua Maestà, l'altro in data de's. Settembre dell' istesso anno fol.47.ne gli sù permesso di proseguire innanzi in tal giudizio per la morte poco dopo feguita dell'Augustissimo Leopoldo di felice mem. per cui vennegli la sua proccura a mancare, si anche per. che il medesimo Valdetari dalla Real Munificenza di Sua Mae-Rà Cattolica Dio Guardi fù creato Configliere del Real C. di S. Chiara, onde bisognò che la cosa in questi termini rimanesse. Pervenuta poi a notizia del nostro Invittissimo Padrone la somma giustizia che l'assistea non istimando più lungamente lasciare altrui godere di quello che

- Digital By Google -

per

per indubbitato gli s'appartiene; a è degnato di dare a noi il carico del profeguimento di essa causa. Noi allincontro sopraffatti per tanto onore, in ricevere i suoi Regal'ordini senza perder piente di tempo, abbiamo subitamente rinnovate le prime istanze, domandando l'ammissione del credito importante la summa di scudi più di 245560. en juridua di D. Anna Maria Cassarelli coll'anteriorità dell'anno 1638. sopra i beni burgensatici, e seudali del detto Principe dell'Amatrice D. Alessandro Maria Ursini in vigore de' Capitoli matrimoniali, e Regio Alsenso sopra essi spedito; e conseguentemente ordinarsene la soddisfazzione, con procedersi intanto al sequestro di detto Stato, e de' fiscali seudali di esso.

E dovendos presentemente procedere alla determinazione di questa cansa, par che prima d'ogni altra cosa convenga rispondersi ad alcune valne, ed irragionevoli opposizioni, che secersi allora alla sudetta Maestà di Leopoldo per parte della Gran Duchessa di Toscana, affinchè tolte di mezzo le medesime, possa apparire più chiara, ed evidente quella, giustizia, che assiste al credito, che tappresentiamo. E ciò anche secondo l'avviso di Lattan, al lib. 1. de falsa relig. a cap. 23. che disse: Primus autem sapientia gyadus est salsa intelligere, secundus, vera cognoscere.

Dicea adunque allora la Gran Duchessa, ch'essendosi il seudo dell'Amatrice devoluto in benesicio della Regia Corte, si erano estinte tutte le ipoteche sopra quello contratte, ed in conseguenza anche quella della suddetta Maestà di Leopoldo, e ch'essendosi queste ragioni di devoluzione in suo benesicio cedute, potea ragionevolmente pretendere di detenere lo Stato. Aggiungea, che quando mai ciò non sosse stato vero, rappresentava crediti di somme assai rilevanti, che erano anteriori a tutti gli altri Creditori concossi. E per terzo dicea, che non pienamente il suddetto credito appariva, ne in quella summa, ch'abbiamo noi divisato.

In quanto al primo punto, il fondava (e così vogliam credere, che debiban fondare quei, che degnamente fan le parti del presente Signor-Gran Duca di Toscana) con dire, che nell'assenso conceduto a beneficio di detta D. Anna Cassarelli, vi sia la solita clausula: prò se, se baredibus, so successoribus ex corpore legitime descendentibus sol.24. der.; Onde non essendo la Maestà di Leopoldo erede istituito dal Marchese di Pernè, erede ex corpore della prima acquirente dell'azione ipotecaria sopra i beni seudali del Principe dell'Amatrice D. Alesandro Maria, ma erede estraneo, non possa giovarsi di detto assenso, essendos perciò estinta l'ipoteca per la devoluzione a benesizio dal Padron

dron diretto. E quantunque in vigor della grazia conceduta nel parlamento generale al Baronaggio del Regno nell'anno 1586. dal Re Cattolico Filippo II. di gloriosa memoria, si fosse ordinato che gli affensi Regj sopra l'ipoteche de'beni feudali s'intendessero dati a benesizio di tutti gli eredi anche estranei, a quali passa l'entrata burgensatica, non ostante la suddetta clausula, prò se, de baredibus en corpore; non di meno ciò si fosse limitato nel caso della devoluzione de' seudi a benesizio della Regia Corte (ch'era il caso di cui si trattava), dicendosi: Placet Regia, vò Catholica Majestati concedere dicto Regno, quod per ipsum supplicatur, dim tamen in boc minime comprehendantur seuda devoluta, vel devolvenda ad Regiam Cariam, vel possessa seudatario non babente successorem in seudo, nec seuda prò quibus Curia nostra de evictione teneatur, minimeque en quorum bypothe. ca, di alienatione aliquod detrimentum bac de causa Regia Curia generari possi; come si legge nella Pram. 27. de seudis.

Quanto però debole sia questa opposizione non è da credere, e molte risposte potrebbe ricevere, ma noi per non renderci assai lunghi, e rincrescevoli, ci contentiamo solamente di darne due, delle quali la

prima fara .

Che quando il feudo dell'Amatrice si fosse devoluto a benefizio del Regio-Fisco sin dall'anno 1692, per la morte del Principe dell'Amatrice D. Alessandro Maria Ursini, le ipoteche con assenso sopra quello contratte a benefizio di D. Anna Maria Cassarelli, per la restituzione delle doti, ed antesato, non si sieno estime, ma rimaste in piedi, e salde, anche a savore dell'erede estraneo, che su l'Augustissimo Imperador

Leopoldo istituito dal Marchese di Pernè.

Secondo dimostreremo non essersi devoluto det Feudo dell'Amatrice per la morte del Principe D. Alessandro Maria, ma essersi ceduto dal Regio Fisco alla su Serenissima Gran Duchessa D. Vittoria Monteseltria della Rovere, perchè era di quello legittima succediture, come discendente da Alessandro Vitelli in vigor delle clausule dell'investitura dell'Imperador Carlo V. E che per la transazzione seguita nell'anno 1693, non acquistò nè titolo, ne ragione alcuna distruttiva di quel tiatolo che prima avea della successione, anzi che acquistò il seudo colla qualità di seudo antico.

Terzo discorreremo degli afferti crediti del Serenissimo G. Duca, così en juribus della quond. Isabella Vitelli, come di D. Beatrice Ursino.

E per ultimo diviseremo quanto importa il credito di S. Maesta Imperial così di sorte, come d'interessi,

PAR-

# PARTE PRIMA.

Si dimostra, che quando il feudo dell'Amatrice si potesse dine devoluto per la morte del Principe D'Alessandro Maria; L'ipoteche sepra quella contratte a henesizio di D. Anna Maria Cassarelli, non si seno estinte, ma rimaste salde, e debbano operare anche a henesizio dell' erede estraneo.

A Ffinche possa rendersi a ciaschaduno per ogni verso, e con più el videnza, manisesta, e palese la verità di ciò, che ne abbiamo in questa prima parte di nostra disesa proposso; diviseremo con distinzione de capi, i seguenti punti, da quali dipende la pruova del nostro assunto, cioè.

Brimo che l'azione ipotecasia di credito pecuniario sopra i settdi, non debba stimarsi seudale, e che in quella, così come in ogni altra azione burgensatica, debbano succedere tutti gli eredi, anche estranei.

Secondo che la grazia dell'anno 1586 del Re Filippo II fia stata come una dichiarazione della controversia, che v'era trà Feudisti, non già una nuova legge, o disposizione.

Terzo dimostreremo, non ostare alla successione a benefizio degli eredi efferanei nell'azione suddetta, la clausula solita apporsi negli assensi: prò se so baredibar en corpore.

Quarto diviseremo, non ostarne la grazia conceduta nell'anno 1586. dal Rè Filippo II., e quando mai ne dovesse pregiudicare per la littitazione, ch'in essa si contiene; ne debbano indubbitatamente giovare le altre grazie susseguenti anche esecutoriate nel presente Regno.

Quinto essamineremo le ragioni, per le quali le ipoteche con assenso contratte, per la devoluzione non debbano estinguersi, e faremo menzione delle carte regali sopra ciò spedite, e della pratica universale di giudicare.

Seño daremo a vedere, che per lo credito dell'Augustissimo nostro Imperadore, oltre l'assenso spedito sopra l'istrumento de'capitoli matrimoniali, vi sia l'assenso del capitolo, conceduto dal Rè Ferdinando, per cui vie più riesce vana l'opposizione delle parti.

E finalmente dimostreremo, che quando l'assenso si fosse risoluto (il che B 2 non è) non è) tal' opposizione di risoluzione non possa farsi per parte del Serenissimo Gran Duca, ne di qualsivoglia altro creditore di detto su Prinsipe dell'Amatrice.

### CAPO PRIMO:

L'azzione ipotecaria di credito pecuniario sopra i seudi, non può stimarst seudale, ed in quella, come in ogn'altra azione burgensatica, debbono succedere tutti gli eredi, anche estranei.

RA prima della grazia ottenuta nell'anno 1586 gravissima la controversia trà seudisti, se l'azione ipotecaria sopra i seudi; dovesse regolarsi adinstar feudi, con estinguersi per la mancanza de' chiamati dalle nostre leggi del Regno, nella successione de' studi, rimanendo questi liberi a benefizio, ò de creditori posteriori, ò del Padron diretto. Ed alcuni senza ristettere minutamente all'articolo, e senza punto esaminare l'une, e l'altre ragioni sostenza la sentenza affermatica, e sorse ancora senza ben intendere alcun detto di grave Autore se sorse compilate le decisa, e 175.

Altri all'incontro con assai piu fior di senno de'primi, che senza esser molz si da ragioni, non erano stati intesi, che a seguire l'un l'altro,

come le pecurelle escon dal chiuso più validamente sostennero, che l'azione ad fradam non dovesse stimarsi feudale, e che perciò dovesse sar passaggio a qualunque erede, anche Estraneo, e che l'azzione sola qua fundi corpus vindicahat si sosse dovuta regolare nella successione, come il feudo stesso: E questa seconda sentenza fù universalmente tenuta per la più vera, e-la più ragionevole , come interpretando l'autorità di *Andrea d'Isernia* nella constitut. bonorem nostri diadematis. l'avvertirono Montano in repetit. cap. Imperialem & praterea ducatus num.77 de prabib. feud. alienat., il Reg. de Ponte de potest. Proreg.tit.7.5.8.Scbra lende feud.part.7. capa. ###.26\$il Reg. Galeuta lib. 1. controver f. 28. num. 33. , il Conf. l'eodoro allegat. 54., e'l Conf. Franc. Maria Prate disceptas. Forens.com. 1. cap.2 26. per tot4; per la ragione, che l'azion'ipotecaria non tocca il dominio, ne costituisce un feudo formato, allo scrivere del Reg. Merlino centur.2, controvers. 81. num. 6. ppr lo test. nel cap. s. Titius si de fendo defuntifi, e perciò le leggi che parlano della successione del feudo, non

1 stour de agres sains 13. 14.6. n. 112. Pats. D sit. 214. a 218.0 21.

(my 2) 35.

- Digitized by Google

nentedono in altione ad fendami, come conchindono i citati Dottori mon ostando le clausule dell'affenso pro bæredibus ex corpore; siccome Paltre convenevoli al feudo, se espressamente la concessione non si fa di · cola in fendum, come largamente insegnò Pier di Gregor de concess seud. part.2. quaft-1. num.9. Fe fu follennemente deciso à 12. Aprile 1621. [ 4 to cyrt-2. dalla Reg. Camera à relazione del Regent Safanatte nella celebre cau-La d'Isabella Polizio col Regio Fisco, della qual decisione farem più larga menzione nel capo terzo di questa prima parte della presente scrittura.

n. 30. H. Grey

Per la megliore intelligenza di che è da riflettersi, che l'azione ad feudum in due maniere può competere. O per confeguire il corpo dello stesso - feudo,o per coleguire alcuna fomma, ò altra cola burgenfatica, per lo di -cui pagamento ritrovali obbligato il fetido. Nel primo cafo, l'azione è incieramete feudale, de jave feudi confesor, così per l'acquilto, come per la luccellione,ne fenza affento può acquittarfi, ò trasferirfi,ne in quella · può alcune fuccedere, se non che colui, ch'è legittimo successore ne' standis pertine in tal cafe l'azient ilteffa compete per la confecuzione del feudo 310 colui che quella avea, in vigore della medefima può acquiftare il faudo, a perció ha lacgo de regola, che l'azione fi foscilles dell'eggetto, a cui fi ditigge ; attri perchè in vigor di -quella fi può venire all'acquisto del feudo, importa al Padron diretto, che non s'acquisti, che da colui, che può effere legittimo posses-. Sore del feudo, come ottimamente discorre Cannet. in extrav. Vulentes . 4. sed quid fi fuerit un. 17. , & fegge , ed avvertisce il Reg. Galeota con-- trover s.2 nam. 3 1.3 fegg. lib. 1.3 No intorno a tale azione ritrovasi Fatta alcuna mutazione per le grazie concedute al Baronaggio del Remanby poishe in quelle unche oggi non fuccede, fe non che colui, "Ch'e legittimo fuoceffore ne'beni feudali . 🕬 🚳

Moneos) per la feconda azione i la quale francas par · cole burgenfation : coll'ipoteur però del feudo , contratta coll'affetti poiche l'azione principale non é ad acquistare il feudo, ma a confeguire le somme burgensacione, a parció l'azione d'albate burgeriantica. E quantumque l'anime inocecuela a quella annella fendam infam - sangar, e per ragione dell'ipotentimente de del feudo, aliquid feu.
- dule sapiat : nutradimente prochi d'appetition all'azione personale, de genera dalla natura feudale. Laonde quantunque quoad acquisitio-- sem, non possa costituirsi senza essenso, perchè il seudo non si può obbl gare senza affenso, no sopra di quello vandamente costituirsi ipoteca, tuttavolta dopo ch'è costituita, sempre videtur accedere ma-Bis natura burgensutica, quam sendals, perchè in satti compete ad scqui-

Digitized by Google

Anzi lo stesso celebre feudista Andrea d'Isernia, che prima di tutti si riferisce per la sentenza, che 'l medesimo sia dell'azione ad feudum, che del feudo stesso, nella citata costituzione bonorem nostri diadematis, parla di quell'azione, che si concede per conseguire l'istesso feudo, e così anche parlarono quanti prima di lui scrissero, a riserva di Freccia, e di alcuni altri Dottori moderni che anno trattato il punto confusamente, e senza la distinzione de'veri termini, il che si comprvova con molte altre dignissime rissessioni ; poichè se l'azione ad feudum fusse feudale, non si potrebbe negli oblighi de'feudi concedere l'assenso dal Signor Vice.Re, si perchè si costituirebbe un nuovo feudo in persona di quel Creditore, che hà di già acquistata l'ipoteca, che solo il Re il può fare; si anche perchè il feudo dell'ipoteca si dividerebbe dal feudo sopre di cui compete l'ipoteca, il che fimilmente a'Signori Vicerè è proibito. E qual cofa più assurda può mai Uom dire, che'l doversi costituire un feudo sopra quell'ipoteca, che si dà ad pecuniam consequendam? Se il feudo consiste in cose immobili, & que inter immobilia connumevantur, ne si può costituire nel danajo, o in altra cosa mobile, per la fentenza comune de feudifti, di cui fa menzione Schrader. de feud par 3. cap.2.num.1. Rosental de feud.cap.2. conclus.1. Zasius de seud.par.4. VVessembecius de feudis cap.7. Alvarot. Affl., ed altri appo il Conf. Giuseppe de Rosa in praludiis seudalibus lect.2.nu.2., come potrà consistere in un'azione, che dassi a conseguire il danajo? E se le azioni non sono inventate ad altro, che, perchè siano mezzi ad ottenere le cose a noi dovute, e perciò da queste sono distinte, in maniera che di quella natura dee giudicarsi l'azione, di cui è'l fine a cui s'indirizza, come per lo testo nella I. ad id solvendum Cod. de pradiis minor. inlegno Tiraqu. de retract, consanguinei §. 1. glos.4.num. 2. , 6 4.; sembra affai arduo il dire, che la cosa, la quale domandiamo per mezzo dell'azione sia burgensatica, ed il mezzo, o l'azione, con cui la domandiamo sia feudo, come spiega Montan. in l. Imperialem & prætered ducatus num. 75. 0 76. no perchè la medesima contenesse substantialia seudi, ma perchè tangit feudum: in se però è distinta, e diversa dal Feudo, quale non può consistere absque forma Feudi, che non ritrovasi nell'ipoteca, come avverti Bartolomeo Camerario il primo Feudista del Regno dopo Andrea d'Ifernia, che illustrò tutta la ragione feudale con i suoi acutissimi comen-

ti fu i capitoli feudali, e che fu Luogotenente della Regia Camera, ed amministrò il Patrimonio regale nel regnare dell'invittissimo Re Filippo II. nel fuo comento fu la costituzione di Federico nel d. cap. Imperialem cart. 15. lit. O. to P. de Ponte conf. 17. num. 10. lib.2. ficcome anche qualfivoglia azione ha specie distinta dalle cose, alle quali compete, come coll'autorità del Speculat. Gio: Andr. Bart. Oldrad. Ales. , ed altri inlegno Tiraquell. de retract.lignag. \$. 1.9lof.7.num.9. 6 1 an nec codem jure ac ipfa res cenferi debet, quando discriminis ratio aliter fuadet, come diffe il medefimo Tiraquell. num. 19., e quantunque nel testo della l. qui actionem ff. de reg. jur. si dice che chi hà l'azione a zicuperare una qualche cofa, fembri avere l'istessa cosa; nondimeno non à applicabile al nostro caso, perchè il testo procede per viam fictionis; come ponderando la parola videtur riflette Decio. E poi perchè ivi fi tratta del dominio della cofa, non già dell'ipoteca, dicendofi: ad rera recuperandam, e perciò la glos. pone l'esempio nel contratto di reivindicatione:

Senza che, dove nell'ipoteca, che al creditore s'acquifta, vien mai compreso o'l servizio, o la fedeltà, o tutte le altre cose, che da Baroni debbonsi al Padrone diretto prestare? Dourà pertanto necessariamente dirfi, ch'ella non fia feudo, ne cola feudale, ma che fia folamente tale ne puri termini, e nelle semplici parole, e che più in là per se non s'av-

Da ciò è nato, che questa ipoteca sopra i feudi s'acquista anche a benefizio di coloro, che fono incapaci di feudo, cioè alle Chiefe, alle persone Ecclesiastiche, ed altri simili, come lo pruovo il Reg. de Ponte de Potest. Proreg.tit. de refut feudor. §. 11. dove discorrendo meglio di ciò avea divilato in tit. de refut fendor. §. 11., fostiene, che in niun modo a queste ipoteche possa applicarsi la natura di vero feudo.

Da questo similmente è venuto, che la proibizione a' Signori Vice-Re di prestare l'assenso su l'alienazione de feudi, che si facesse da Forastieri, rid cercandosi l'affenso del Re. come dalla Pram. 16 de feudis, non comprende l'azione ad feudum, che hà il forastiere, potendogli ben concedere l'affenso il solo Sig. Vice-Rè, giusta lo che insegnò largamente Peodoro nell' Allegazione 94., dove così rapporta deciso, e'i Regente de Pont.tit.de afsenf. Reg. §.4., il Reg. Rovito in diet. Prag. 16, e il Reggente de Marinis lib.1.refolut.22., e così anche fu deciso nella causa, in cui scrisse il Configliere Giuseppe di Rosa di Tobia Spinola colli Creditori del Principe di Conca, come attesta in consultat. 20. num. . 8. 2004 Aclus

Et idem juris è nell'affenso a pro delle Chiese, o delle Università, che and sho à possono ben averlo dal Signer Vice-Re, dov'all'incontro non ne po-. 1 . trebe LE KILL LECTE TE

Digitized by Google

Lank by cour.

Prex miny

done riferiger

Jul 24 Yay 11 ...

trebbero certamente ottener i feudi, venendo ciò proibito dalla Pramilia, de feud.cap. 1. di che n'è la decisione del Marchese della Padula apportune Consigliere Tradoro allegio, 4. per tot., e l'avvertirono ancora il Remainia te Roviso nella Prami. 17. de seudis sub num. 4. il Consigliere Giornal di Rosa cansulta content in num. 8. Novar-ad pragma, de seudiosse su num. 2. e il Reggente de Ponte de potest. Proregiti de assessa Registiva concedere l'assense pruova, che quantunque non potesse il Vice. Reconcedere l'assenso all'alienazione de'seudi, che si facesse da colui, qui caret legitimo successore, ciò non dimeno non abbia luogo nell'alienazione dell'azione ipotecaria super seudo, il che anche s'era avvertita dal Reggente Longrio cons. 87., e dal Reggente Rovisia sad Pragmi.

Per lo stessio motivo il rescritto, che gli assensi si registrino ne' quinternio ni della Regia Camera, non comprende detta azione, giusta l'avvertio mento del Reggente Ravito decis. 84.

E finalmente dall'istessi principjè nato, che tal'azione son incidit in calducitatem, ne a colui, che la rappresenta si dà il Balio, come su deciso due volte dal S. C. appo il Configliere de Georgiis in repetit. sendali cap. 13. num. 15., e Giuseppe di Rosa in presudiis sendalibus settion. 7. num. 4.; ne si rende impotente colui, che hà tale azione d'impetrare l'assenso per la morte de'contraenti, come avvertirono il Reggente Capate ce-Lasro decis. 43. num. 7. Biocia conclus. sendal. 30. Franc. Rocco de officiis rub. 12. super Pragm. 4 de sendis 6. casu num. 112.

Per la qual cola anno inlegnato i fuddetti Dottori, che così il primogenito, come il fecondogenito possino gere con azione ipotecaria, in volendo conseguire le doti materne obbligate con assone su i beni feudali, poi chè l'azione ipotecaria passa a colui, al quale passa l'azione personale, come l'avvertì anche Carl' Antonia di Luca observat. A decis, 4 to come l'avvertì anche Carl' Antonia di Luca observat.

Alle decisioni, che si allegano in contrario 41. & 79. del Presidente de Franch. meglio di noi risponde il citato Consigliere Rocco loc. cit. e perciò basterà tras rivere le sue parole, colle quali dimostra non essera applicabili all'articolo: Quin immò dice egli, pradistis non contradicunt. espassin per Prasid, de Franch, in supra distis decisionibus, etenim prinde cipaliter proposita in decis. 41. se vertunt num quid possir secundogenitus compellere primogenitum, ut gressus divigat prò exactione dotis super sendalibus. S. C. in boc articulo decrevit, bujusmodi astionem contras prinagenitum nun dari, nisi in subsidium; inque depromitur, qued principaliser tribuitur secundogenito facultas jura proponenti, & experiendi pro consequutione datium. Insuper idem Prasid, de Franch. in

Digitized by Google...

ead.decif.41. asseverat, dote recuperate, competere secondogenito portiomem ad instar partis pretij, qua debetur secundogenito in seudo, sed
boc assumptum corruit, etenim dotes ut plarimum mulier nanciscitur à
suis agnatis; ideoque ad instar seudi antiqui non daretur secundogenito
pars pretij, sed dumtaxat vita militia; cumque Pras. de Franch. ibid.
concludit, dari secundogenito portionem; igitur non regulatur successiva ad instar seudi . Itidem allegata in decis.75. ad alium articulum se
reserunt; proùt diximus, & in articulo ut primogenitura vigeat in
actione ad seudum, licet utatur dostrina Camerarij, & Cannetij, tamèn pradicti DD. aliter loquuntur, & dictam contrariam opinionem
nullatenus autumant; etenim Camerarius, & Cannetius docent, quod
jus primogenitura, sicut babet locum in seudo, habebit etiam locum in
actione, qua competebat desuncto ad reemendum seudum, per eum ven,
ditum cum pacto de retrovendendo, undè distar est casus.

Laonde dalle cose sudette rimane ad evidenza dimostrato, che l'azione ipotecaria di credito pecuniario, non debba stimarsi feudale, e che in quella, come in ogn'altra azione burgensatica debbano soccedere tutti

· 2li eredi, anch'estranei.

#### CAPO SECONDO.

La Grazia dell'Anno 1586, del Rè Filippo II, fù come una dichiarazione della controversia, che vi era trà feudisti, non già una nuova legge, ò nuova disposizione.

Uantunque nella quistione agitata prima della grazia, la sentenza più vera, e più uniforme alla ragione, sosse stata, che l'azione ad sendum non dovesse stimarsi seudale, e perciò che dovesse sar passaggio a qualsivoglia erede, anche estraneo, come abbiam dimostrato; nientedimeno perchè negli assensi, che spedivansi sù l'ipoteca de' beni seudali si era introdotto d'apponersi la clausula, àt ille assensus prosit creditori bipothecam acquirenti, ejusque baredibus, or successoribus en corpore, che solamente competeva alla concessione del corpo del seudo pretesero pertanto gli Avvocati Fiscali; doversi succedere nella detta azione non ad vindicandum corpus seudi, ma nella stessa manie, ra, che succedeasi ne'seudi; perciò nell'anno 1586 nel Parlamento Generale del Regno per togliere detta quissione si domandò per grazia

alla Maestà del Re Filippo II., che nella cessione di detta azione ipotecaria di credito pecuniario super feudis, si dovesse succedere come in ogni azione burgenfatica; e perciò potessero succedere tutti gli eredi, anche estranei, non ostante, che vi fusse apposta la clausula, pro se, to haredibus ex corpore, sempre che non vi fusse interesse del Regio Fisco, o'l feudo non si possedesse dalla Regia Corte, ò veramente il Fisco non fosse tenuto de evictione, come dalle parole del Baronaggio, che fi leggono trà le grazie concedute da detto Monarca nel 6. 5., e nella Pram.27. de feudis: Item perchè ne'contratti di vendita di cofe burgensatiche, d'annue entrade sopra burgensatici, d'di promesse di pagamenti, d in qualfivoglia altro contratto, fuole il venditore obbligare in cafe d'evizione, è per osservanza del contratto li beni feudali, mediante il Regio assenso, il quale assenso si presta ordinariamente dall'Illustre Vicerè, e dal Regio Collateral Confeglio con la claufula: prò se, & heredibus ex corpore, dal che nasce, che morendo il compratore di dettibeni , d annue entrade burgensatiche , d il creditore senza legitimi successori in feudo, ancorchè l'entrada burgensatica, d'il credito passi a bineficio dell'erede estraneo, non di meno quando questo erede straniero volesse esercitar l'ipoteca sopra beni feudali, non potrebbe quella esercitare, non essendo erede ex corpore dell'acquisitore; perlocche estinguendosi l'ipoteca a beneficio d del possesor del feudo, d degli altri creditors posteriori, resta deluso del suo credito. Si supplica percio V. M. a degnarsi concedere, che gli assensi Regi dati sin'ora sopra le ipoteche de' beni feudali apposti ne' sudetti contratti, s'intendano dati a beneficio di tutti quegli eredi estranei, ne' quali passa l'entrada burgensatica, d' azione personale, non ostante, che negl'assensi vi sia la clausula, pro Je, O haredibus ex corpore, e che negli assensi prestandi da ora in avanti da V. M., o dall'Illustri Vicere di questo Regno sopra le dette ipoteche de'beni feudali, si ponghi la clausula, prò se, & hæredibus, & successoribus quibuscumque; E perchè questa grazia non può cagionare danno, e pregiudizio al Regal Patrimonio, si potrà stabilire per V. M. che detti eredi estranei non possino in virtà di questa grazia aver ricorfo sopra feudo posseduto dalla Regia Corte, d da altri, a chi la Reg. Corte l'avesse venduto con promessa d'evizione, dal che ne seguirà gran beneficio a tutto il Regno, e niun pregiudizio alla Regia Corte. In piedi di cui si ottenne la grazia colle molte clausule, che si leggono, in effa, cioè, quantum ad hoc caput attinet, Regia, & Cat. Majestas nibil vult innovari in asensibus hactenus jam expeditis, in his tamen, que pust banc concedentur, places R. & C. M. concedere dicto Regno, quod per ipsum supplicatur, colle limitazioni di sopra espresse, ne'casi

di devoluzioni de' feudi, per l'ipoteche, ed alienazione de' quali po-

tesse inferirsi alcun danno alla Regia Corte.

Vedesi adunque questa grazia, o vogliansi considerare le proprie parole di essa, o quelle della supplica, essere stata conceduta sopra un punto, che tanto s'era da' Dottori disputato, e sorse, e senza sorse, se la passion non c'inganna, a savor nostro diterminato, e conseguentemente non potrà darsele il titolo di nuova concessione, di nuova legge, perocchè propriamente le si conviene quello di dichiarazione, avendo spiegata, e dichiarata la già detta quistione, per cui la senza contraria a quella ch'abbiam di sopra divisata, avea per se otte nuto l'uso della clausula, ch'apponeasi negli assensi prò se, co here di l'uso della clausula, ch'apponeasi negli assensi prò se, co here di l'uso della clausula, ch'apponeasi negli assensi prò se, co here

dibus ex corpore.

Tanto maggiormente, che quando mai tutte le ragioni confiderate per la fentenza, che l'azione ad feudum non sia feudale, ma burgensatica. non aveffero luogo, quando mai non fosse stata la medesima universal. mente ricevuta, ed abbracciata da tutti i Dottori, quando pure non sofie stata avvalorata da più decisioni favorevoli; non potranno certamente le Parti a noi dire fenza nota di troppo ardite, che si fosse prima della grazia, avuta la lor fentenza per indubitata, giacchè il dubbio non certamente nascea da qualche legge espressa dettante a lor favore ne si era ancora per esse indotta una costante, ed uniforme confue. tudine di giudicare: e perciò dovendosi la cosa ammettere almeno per dubbia, per capace di disputa; chi mai potrà dire, che fosse stata la grazia del Rè Filippo II. una nuova legge, e non più tosto una spiega della già detta quistione? Chi mai potrà aver l'ardire di non confes. farlo, ancora che tutti i Dottori fossero stati per la sentenza contraria. perchè questi almeno, ed alla peggior lettura non potevano il lor sentimento fondare, se non prima risposto avessero alle ragioni, che da" nostri Dottori s'adduceano in contrario?

In questi propri termini scrisse Paolo di Castro nella l.bæredes palam al sit. de testam. ove in parlando di grazie, stimò non doversi dire, che declaratorie, dove cadessero sù cose dubbie, e che quelle ragionevolmente s' avessero novæ dispositiones a chiamare, che concedeansi sù punti, che non pativano per legge controversia alcuna. E questa dottrina sù concordemente dagli altri approvata, come potrà vedersi appo Gabbriello communium conclus lib.6. de regul. juris conclus. 3. Beccius cons. 3. num.44. Surd. decis. 29. num.6., & 7. & cons. 426. num.44. Gratian. discept sorens. 427. Mans. lib.3. confult. 202. num. 14. Torre de primogenit. Italiæ part. 1. cap. 10. num. 54., & cap. 39. num. 95.

Ed in fatti abbiamo per massima legale, che chi dichiara non fa alcuna co-

C 2 fa

trattando d'una Prammatica, in cui erasi disposto, che potesse ne majorati rappresentarsi la persona di colui, ch'era morto anche prima, che si fusse quello istituito, fermamente sostenne, ch' effendosi di ciò fatta prima quistione ne'termini della 1.40. Tauri, nella quale erano state varie le oppenioni de'Dottori, e s'adduceano ragioni ugualmente forti, ed urgenti per l'una, e l'altra parte, dovesse perciò tal prammatica giudicarsi, come una semplice dichiarazione di quella legge. Ecco le sue parole: Quod autem dicta Pragmatica in ea parte, in qua indistincte repræsentationem inducit, etiam ante institutum majora. tum aliquo decedente , declarativa fit , fortiter urgere videtar communis illa refolutio Doctorum, de qua fupra, quod declaratio vera, 💸 propria dicatur, qua fit de re dubia, non certa, O clara. Negari autem nullo pacto poterit, quin etiàm post editam dictam legem Tauri 40., & ante Pragmaticam ipfam dubitatum fuerit, an jure non radicato, & ante fundatorem ipsum majoratus, vel majoratum etiam institutum, si is cujus persona repræsentatur, decessisset, representationi sit locus, nec ne, & pro utraque parte efficaces, concludentesque juris rationes ponderatas fuise communiter, & verè efficaciores, atque concludentes magis visas fuise illas qua ex verbis legis ipsius Tauri deducebantur, & repræsentationi savebant, pro qua sepe pronunciatum vidimus. Quando verd in aliqua dubia quastione sunt pro utraque parte non modd fortiores, & urgentiores juris rationes, sed aque coneludentes apparent, tunc equidem lex, consuetudo, dispositionem unam approbans, dicetur ese declarativa, o favorabilis.

E parimente il Cardin. de Luca de alienat. discurs. 25. num.4., & 5. parlando delle nostre Prammatiche 10., & 11. de administrat. Vniversit. pubblicate nell'anno 1605., e 1606. colle quali sù proibito agli Amministratori dell'Università il prender danajo a cambió, o sar vendita d' annue entrate senza il Regio assenso; scrisse che non erasi per esse in-

dotta

dotta cosa di nuovo, mà semplicemente spiegata la legge commune, che variamente era stata da' Dottori interpetrata, intorno a questa solennità, se richiedeasi o non altrimenti: Dissicultas, dice egli, considerabilis consistere videbatur in eo, quod dum id est de jure communi saltem dubium, ità dista Pragmatica dicenda non sunt omninò indutiva novi juris, sed potius renovativa juris communis, vèl ejus declarativa ad tollendam quassionem en opinionum varietate resultantem. E perciò è da conchiudere, che la grazia del Rè Cattolico Filippo II., che tolse quel dubbio, che prima v'era, se l'azione ipotecaria sopra il seudo, susse se risoluzione di quella controversia più antica, non già nvova legge, ò disposizione. Ed essendo così, come si è, rimane vana, ed essimera l'opposizione delle parti, maggiormente.

#### CAPO TERZO.

Non ofta alla successione a benefizio degli eredi estranei nell'azione sudetta, la clausula solita apponersi negli assensi: prò se, & baredibus ex corpore.

Uesta clausola solita apponersi negli assensi spediti nella Cancellaria, sù l'ipoteca de'beni feudali, at asensus prosit creditori, ejusque baredibus ex corpore, si è di sopra dimostrato convenire solamente nella concessione del corpo del feudo, o nell'azione ad vindi-. candum corpus fendi, non già nell'azione ipotecaria, coll'obbligo de'beni feudali, che come cosa allodiale, e burgensatica, dee passare a beneficio di qualunque erede, anche estraneo; E perciò come superflua non è da attendersi, ne vizia l'assenso, che senza essa può ben absolute rimanere A come per la regola quod superflua, & qua ad rem non pertinent ab omnibus actibus reiiciuntur che assi per la lampliorem s.in refutatoriis C.de appellat.l.nec eos in fine C.de captiv. & post lim.revers.l.fin. C. de donat. S.unic. Auth. de filis ant. dot instruate collat. 3. cap. si Papa de privileg Gregortin Proamio decretorum, lo scrissero Bart. nella l. 1. ff. de jure codicill. Capyc.decif. 159., il Reg. de Ponte decif. 4. num. 35. il Conf. de Rusa consult - 2 tum 1 . num 701, & sequ., ed in un caso consimile il medesimo Cons. de Rosa consult. 13. num. 69. ivi: Primo quia ba claufula nou apponuntur de certa Principis scientia, 👁 voluntate, sed sunt de stylo concessionis; Princeps enim dum assentitur, nibil aleud rescribit, nisi fiat in forme; dum verd privilegium extenditur, HAE

.

Digitized by Google

CLAVSVLÆ INSERVNTVR DE STILO CANCELLARIE;
NVLLA FACTA DISTINCTIONE, SI FEVDVM SIT.
FRANCVM, VEL NON; quia scilices dam sunt simplices protestationes, ideoque vibil novi inducunt, IN OMMI ASSENSV
PONVNTVR DE STILO AD CAVTELAM; nam si servitium del
betur, illud reservant; si non debetur, NIHIL OPERANTVR;
nulla igitur modo possunt acquisitorem in mala side constituere; cam
enim ipse sciat esse has clausulas solitas apponi de siylo, illosque semi
per apponi in quocunque assensu, etiàm quando super sendo franco cam
ceditur; utique non potest en iis malam sidem concipere, nec enistimare se ad servitium necessariò esse obligatum; id quod in servicionistas
terminis tradit Reg. de Ponte d. cons. 130. lib.2. num.4. & g. qui vidutur, cujus traditioni savet commune pronunciatum, QVOD CLAVSVLÆ ISTÆ DE STILO NIHIL SOLENT OPERARI, ad
tradita per Bartol. 1. s. de jure cudic. Capyc. decis. 59.

Ed in vero moltissime sono le clausule, che si leggono in questi assensi de mero stylo Cancellaria, contuttochè si trattasse d'assensi spediti sà l'ippoteca de' beni seudali, e pure esse solo convengono nelle concessioni del corpo del seudo, o nell'azione ad vindicandum corpus seudi, spezialmente quelle: natura seudi in aliquo non mutata, dummodo non inducatur dirissa vassallorum, seù Jurisdictionis &c., quali si leggono anche nel nostro assenso foll. 24., e perciò debbono considerarsi come inutili, a senza essetto, ne in vigore delle medesime la cosa d'allodiale.

rendesi feudale.

حائعا

Ouindi se il Principe facesse alcuna concessione colla clausula pro se . 💆 baredibus, en corpore del concessionario, e colla clausula qued registro sur in quinternionibus Regia Camera, non perciò s'intendesfatta in feudum; ma in allodium, se espressamente non si dice conceduta in feudum giusta la volgata decisione della Regia Camera, di cui scrisse Loffred. in paraph. cap. 1. §. bujus autem generis vers. in addit. dum quarit en quib. caus feud amitt fol 27 dt, Pras. de Gell trast. de adbou num 68. Guil. de Pern. appo Pier di Gregor. de concess. fend par. 2. qu. 1. nura. 9. pt v. ? n. e dottamente il Conf. D. Carlo Brançaccio in una allegazione appo Capas. de relev.part.4.qu.6. à num. 18. 4 fequ. che scrisse in una causa, la dicui specie era, che Isabella Polizio ritrovavasi convenuta ad istansa del Regio Fisco per lo pagamento del duplicato rilevio d'annui ducati ad per ducati 12. mila venduti a Felice Polizio dal Barone di Pla. canist, col motivo che la vendita era fatta in feudum, le nell'affenso. wers la clausule, che dovesse registrarsi fra due anni ne' quinternioni. della Regia Camera, O quod liceot Regia Curia exigere servitium à

Regia Camera à 12. Aprile 1621. a relazione del Regente Casanatte, si fu dichiarato essere la vendita di dette annue entrade burgensatica, non seudale.

Tanto più ch'il nostro caso è di quei contratti onerosi, che maggiori, e più favorevoli non si anno certamente, perocchè è di restituzione di dote, ed antesato, ch' è quanto a dire ch' il Re non puol non assentire per l'obbligo de seudali, e non assentendo, babetur prò assentiente, in vigore del capitolo del Regno di Carlo H. in cap. 3. inciprente: Item

staruimus, quod licitum sit.

Qualta giustizia adunque a favore degli eredi estranei, non ostante la sudetta clausula: prò se, & beredibas en corpore, su domandata nel Parlamento Generale del Regno di Napoli, ed espressamente dal Monarca Filippo II. su conceduta, e second'essa se ne veggio se decidini appo il Cons. Francesco Maria Prato som il discopt sur cap. 26. dennis. il Regente Capecelatro alla cons. 84. in qui al num. 42. aggiunge: Estas su milibus causis suit semper decisimo, assensum intelligi prastitum se um gratiam, quamvis verba assensus aliter ditient.

Digitized by Google

Na about Kipe

of successoribus quibusqunque, illud addens, quod licet diceretur pro haredibus ex corpore, id intelligeretur distum per errorem, of accipi deberet, AC SIDICTVM FVISSET PRO HÆREDIBVS, ET SVÇCESSORIBVS QVIBVSQVNQVE, ut ex ejus lettura patet; Alle gratia nibil aliud effecit, quam tradere formam expediendi asensus Cancellaria Neupolitana, ILLIVS ANTIQVVM STTLVM CORRIGENDO ET C.

Lo stesso avvertì il Regente Marciano disputat.86.num.14., dicendo: 🐠 propterea in anno 1586. in parlamento genarali fuit per Civitatem, 📀 Regnum sua Majestati supplicatum, ut dignaretur concedere, quod nun obstante clausula, ex corpore pusita in assensibus, activ bypothecaria feudalis transiret in eum, in quem transiret actio personalis, licet ille non esset heres ex corpore, & quod deinde in antea non poneretur ille clausula in asensibus, sed pro beredibus quibuscumque, ut refert idem Reg.de Ponte in tit.de assensibus Regiss §.4.num.c., & legitur is Pragm.27.de feudis secundum novissimam compilationem Domini Regentis Roviti, super qua petitione annuit Regia Majestas; Que gra. tia fuit petita in anno 1586. . & exequutoriata deinde in anno 1602. In questo però, che dice, esser la grazia del 1586. stata esequtoriata nel 16033 prende un affai grande abbaglio, siccom'anche il prese Carlant. de Luca ad Franch. nella decis.41. al num.2., e nella decis.45. al num. 20. in dicendo effere stata conceduta nell'anno 1582., ed esecutoria-La riell'anno 1604., imperocchè la prima grazia conceduta dal Rè Filippo II. al parlamento generale, fii nell'anno 1586. Iche si ritrova in scrita nella Pramay-de feudis. E quella del 1603. fit altra geazia 2005 ceduta nel parlamento generale al Baronaggio di Napoli, di sui di distintamente nel seguente capo discorreremo.

t se si mole attenderes in sata x tal Suajin xistin in presirizio promo sono sun suristante nella stram. 23 de fini. Me se vofiamo exesser al la fishis conce. for tal. General fa concessiona 200 Stree 15×1. el como in ma general sall'ultimo i Devinjo bel 15×2. in aunti: e premore si ciò trigrise e fest sal sur se mondamenti copo sella te nes crecisono altres sull'istega sarati, le gli formanza il segetto sel sete capti.

CA:

### CAPO OUARTO:

Non ne osta la grazia sonceduta nell'anno 1586. dal Re Filippo II.,
e quando la limitazione contenuta nella medesima potesse
ostarne, a quella s'è derogato coll'altra grazia fusseguente esecutoriata anehe nel Regno.

IN' ora da noi s'è dimestrato, che la grazia conceduta nell'anno 1586. dalla Maestà del Rè Filippo II. fosse stata dichiarazione della quistione, ch'era trà seudisti, se l'azione ipotecaria sù 'l seudo, si aveste a regolare nella successione, come se sosse se perciò che in quella, come in tutti gli alui beni burgensatici, dovessero succedere anche gli eredi estranei, non ostante la clausula, che per lo stilo della Cancellaria era solita apponersi: prò se, con baredibus en corpore, che solo conveniva nella concessione del corpo del seudo, è nell'azione ad vindican-

dum corpus feudi.

Perche però detta grazia fit conceduta colla clausula: dummodo tamen in boc minime comprehendantur feuda devoluta, vel devolvenda ad Regiam Curiam, vel posessa a feudatario non habente fuccessorem in feudo, nec seuda pro quibus curia nostra de evictione teneatur, minimeque ex quorum hypoteca, & alienatione aliquod detrimentum bac de cousa Regia Curia generari possit;e la principal causa di tal disposizione fuit proxima spes devolutionis, come riflettono i DD., e specialmente il Reg. de Marin.lib.1.refol.cap.126. Perciò dall'effer succeduta la Regia Corte al Principe dell'Amatrice mancato senza legittimo successore; prendon motivo le parti contro la dimanda giustissimi del nostro Augustissimo Padrone con dire, che tal grazia a noi non possa offatto giovare, avendo anche il Principe defunto in fraudem Regij Fisci contratta l'ipoteca su'l suo Stato, ed in tempo che non avea successore ne' Feudi, al che dovrebbesi ovviare, tanto più che trattasi del danno del Padron diretto secondo i termini della Lin fundo 39. de rei vind. l.2. in princ. ff. soluto Mat. Gratian discept. for. cap. 183. zum.14. Caren.ref.praft.refol.105. num.7. E ne propri termini l'avverti il Reggente de Ponte de potest. Pror.tit.7. §.3. nu 29. Da che la Pramm. 4. de feud. proibl à Signori Vicere il concedere l'affen'o per l'ipoteche de feudi fatte da quei, che non anno successori, e sono disperati di prole, secondo che vedesi essere stata interposta una decisione del Collateral Confeglio a relazione della Regia Camera presso lo stesso Signor

in of 2 et of 3 of late 1500 and 1500 at 1600.

gnor de Ponte de potest. Pror.tit.7.8.3. num. 11.0 fegg. Ma affai diverfo è'l cafo nostro dalle parole di questa condizione, imperocche D. Anna Caffarelli quando ottenne l'obbligo, e l'ipoteca fopra i feudi di D. Alessandro Maria, non potea dirsi, non habere successo. rem in feudis detto debitore, ne poteva dirfi efferfi contratta l'ipoteca in fraudem Regij Fisci, o perche aderat proxima spes devolutionis, giacchè la disposizione della Prammatica, ha luogo quando il feudatario è affatto disperato di prole,ò per la vecchiaja,o per altro impedimento; non così quando ne avesse potuto sperare quandocunque, ancorchè nel tempo dell'ipoteca non ne avesse, come ristette il Reg. de Ponte dicto tit.7. 5.3. à num. 29. usq. ad finem, allegando Andrea in f. præterea ducatus de prohibita feudi alienat. per Federic., e il medesimo de Ponte nel nu.30. coll'autorità dello stesso Andrea, ed Alvarot. insegnò non solo richiedersi, che il feudatario non abbia figli, ma che non speri affat to d' averlisin maniera che la devoluzione a beneficio del Padrone fosse certa; nel che furono d'uniforme sentimento Affilitto in dicto s. præterea ducatus notab. 3. num. 12. Bilott. conclusionum feudalium conclus. 41. in princip.de Marin.lib.1.quotidian.cap.21 Reg. Capycius Galeota controv. 24. num. 30. lib. 1. Jacobus de Ardiz. in summa cap. 16. cum non debet considerari casus adversa fortuna, ndm quod bodie videtur inutile, cras erit utile, natura juvante, sono parole d'Andrea d'Isernia nel luo-30 cit.nu.37.; e'l Signor Reggente Rovit. nella Pram.4. de feudis num. 39. verf. insuper quaterus, scrisse ne'terminid'un seudatario Cherico costituito in minoribus ordinibus, e disse, cessare la disposizione della Prammatica, potendo dimittere habitum; e'l Conf. Staiban.refolut. 33. scrisse, ed ottenne in termini più forti, poichè scrisse nella specie d' un feudatario destituto di prole, che non avea altro successore se non che una religiosa non ancora Professa, la quale però se professione dopo 20. mesi dal di dell'alienazione, sostenendo non potersi dire l'alienazione in fraudem, poiche la qualità ricercata dalla Prammatica A. le few bastava esfervi nel tempo dell'alienazione, in maniera che, se dopo nel tempo della morte del feudatario alienante non fi ritrovaffe fuo fuc-

4. trà le sue num.20. in sine, vo 21.

Ne sono da tralasciarsi a tal proposito per la stessa sentenza Mastrillo all

Petram de Gregorio de success sendor, port.4.qu. 10.lis. B. Reg. Tappia decis.4.

cessore, l'alienazione già fatta rimanea ferma, allegando il cit. Andrea in cap. Imperialem §. præterea ducatus de prohib. seudi alienat. per Federic. Camerar. in eod.cap. fol.30.àter. lit.B. in sine con altri appo il Regente de Ponte de potest Proreg. lib. 7. §. 4. num. 7. dove dice essere questa oppenione communemente ricevata, e così lo riferisce deciso nella causa del Marchese di Briatico cos Regio Fisco, come nella decis.

Digitized by Google.

oif.4.num.21 . Erauchis lib.y.controverf.cap.56. Arpreche.ed Julium Cla-

Nel caso nostro nondimeno questo per pensiere non puo pretendersi per parte del Gran Duca, poichè il Principe dell'Amatrice B. Alessandro Maria, quando si casò con D. Anna Cassarelli, non solamente, non erat desperatus de prole, ma di vantaggio era assai gagliardo, e valente, in maniera, che di lui nacque poi D. Felice Maria, che su Marchese di Pernè, come di sopra nella narrativa del fatto abbiam detto.

Ma qual presunzione di frode può dirsi nel nostro caso, se l'obbligo con assenso da D. Alessandro Maria, sù per causa delle doti ricevute da D. Anna Cassarelli sua moglie? Non sù per causa lucrativa, ma one-sosa; sù in persona nobile, e ricca; e sù per un atto, ad sui utilidatem; le quali circostanze assatto escludono la frode, come si ha dalla l. Proculus, dove Cumano st. de damno infesto, e lo divisarono la Glos, nel capillud 40 dist. Boer decis. 217. num. 9. in medio. Gratian discept. sorens. cap. 625. num. 27. & 28. tom. 4. & cap 970. num. 23. tom. 5. Ruin.cons. 213. num. 10. lib. 1. Staib in observat ad citat. resolut. 32. ad nu. 27. E che altro sarebbe il non sar seguire la soddissazione di tali doti pagate a benesicio del Principe D. Alessandro, se non che violare le leggi dell'equità, e della giustizia, dalle quali siamo ammaestrati non doversi alcuno alieno damno locupletari? E potrebbe in ciò riferimi il detto di Cicer. lib. 2. ossic. qui Rempublicam tuentur in primis opevam dabunt, ut juris, & judiciorum aquitate suum quisque teneat.

Tutto ciò s'e detto ad exuberantiam, perchè D. Alessandro Maria oltre i figli che parea di poter giustamente sperare dal Matrimonio, avea altro successore ne'seudi, siccome l'ebbe, e gli succedè per quello discorrere-

mo nella seconda parte della presente scrittura.

L'in oltre in risposta così di questa opposizione, come dell'altra di sopra da noi accennata di non potersi l'Augustissimo nostro Imperatore giovare dell'assenso conceduto su l'ipoteca contratta a benesicio di D.An. na Cassarelli, e successivamente del Marchese di Pernè di lei siglio per non essere erede en corpore della detta D. Anna, ma estraneo, e perciò essersi estinta tal ipoteca per la devoluzione; E da tistettersi, che sebbene la Pramm. 27. de seudis disponesse che così l'alienazione del seudo, come l'obbligo, ed ipoteca sul seudo, non si potesse costituire, e costituito non potesse pregiudicare alla Regia Corte; niente però dimeno deesi questa legge intendere solamente per colui, che non avendo legitt mo successore, voglia alienare il seudo suo, e non già per la semplice, e sola azione ipotecaria

che voglia sopra quello costituire. E cost il dobbiam credere, o at. tendendo la legge commune, o veramente la grazia conceduta a quefto Regno: ed è ciò tanto vero, che più Dottori han fostenuto non poterfi negar l'affenfo a quello, che caret legitimo successore, come tra gli altri insegnò il Reggente de Ponte de potestat. Proreg. tit. de assensibus Regiis §.8. num.c., ed il Reg. Lanario conf. 87. citato, e seguitato dal Reg. Rovito sopra la Pragm. 4. de feudis num. 2. in quelle parole: n. 2-respectivero secondi capitis limitabis, ut procedat in illo qui tractaret DETRANSFERENDO DOMINIUM SUORUM BONORUM FEUDALIUM. NON AUTEM SI TRACTARET DE TRANSFERENDO ACTIONEM HIPOTHECARIAM, QUAM HABET SUPER FEUDO PROQUALITA-TE, IN QUA REPERITUR CREDITOR, quia hoc casu etiam si careat successore potest Prorex assentire, ita docet Regens Lanarius cons.87. E così anche tralasciando gli altri avertì il Cons. Franc. Maria Prato disscept. for. tom. 1. cap. 26. |coll' autorità de'quali così anche lo divisò il Da Reg. de Marinis lib. 1. refolut. cap. 126. dicendo che la claufula, quatenus alienans in feudo successorem habeat, abbia luogo IN FEUDO FORMATO, NON JURE HTPOTHECAE, QUOD HABE-TUR SUPER ALIENO FEUDO, it nimirum in boc ultimo casu (sono sue le parole) possit cum actione personali, etiam bypothecaria cedi super alieno fendo acquisita prò crediti consequatione & si creditor qui acquisivit, & demum cedens legitimo careret succesfore, quod secus est dicendum in primo casu, & sic in distrahente feudum formatum. Et discriminis ratio inter alias assignatur, cum verè pragmatica causa suerit proxima spes devolutionis, qua in dominio, O nin hypothecaria consideratur, ac proinde idem dominus de Ponte dicit claufulam prædictam in asensibus cessionem tantum juris hypotheca continentibus omnind tolli debere, sicut quando alienatur, registratio assensuam requisita in quinternionibus Regiæ Cameræ ad sciendum seudatarios propter servitia, relevia & devolutiones, non requiritur, nec servatur in asensibus obligationum tantum feudorum soutinentibus, quod etiam observavit Lanar.in repetit.cap.1.num.108. de his, qui fend.poss.dar.

Qual cosa à meraviglia confermasi dal ristettersi, che se la devoluzione ha suogo ne seudi formati per la mancanza degli eredi en corpore non può aver luogo nell'azione ipotecaria, quale non è seudo, ne concessa in feudam, e quel che non su concesso in feudam non si devolve allo scrivere di Rosental. cap.7.conclus. 32. nam. 13. ed altri, e prima della grazia registrata nella Prammat. 27. de seud. ne tampoco si pretendeva tal devoluzione dell'azione ipotecaria dal Regio Fisco per mancanza di

1110

fuccessori ex estrore del creditore ma a benesicio solamente, o del possessore del feudo, o d'altri creditori posteriori, ivi: estinguendosi vipoteca del feudo a benesicio del possessore del feudo, o d'altri creditori pesseriori, e su conceduto, e dichiarato che passasse à qualsivoglia erede anche estraneo.

Questa dubbiezza, che poteva nascere dalle parole della limitazione conditenuta nella prima grazia si toglie coll'altre grazie successivamente concedute da i Monarchi di questo Regno ne'parlamenti generali à beneficio del Baronaggio di Napoli, le quali sono state esecutoriate, e secondo quelle i Dottori han determinate le controversie intorno à tal

punto proposte.

Nell'anno 1589, per rimovere questo dubbio, e perchè la grazia si sosse Ottenuta (impliciter fù domadata dal Baronaggio alla medesima Maestà del Rè Filippo III come s'offerva trà le grazie, e privilegi conceduti dal Re Filippo III pagin. 39. §. 3. con queste parole: Item perche ne contratti di vendita di cose burgensatiche, d annue entrade sopra burgenfatiche, d di promessa di pagamento, d qualsivoglia altro contratto suole il venditore, d compratore obligare in caso d'evizzione, e per ofservanza del contratto li beni feudali mediante Regio assenso, il quale fi presta ordinariamente dagl'illustri Vicerè, e Collateral Conseglio con la claufola pro le, & baredibus ex corpore, dal che nasce, che merendo il compratore di detti beni, e creditore senza successori legitimi in feudo ancorche l'entrade burgensatiche passino in beneficio dell'erede estraneo, nondimeno quando questo erede estraneo volesse esercitar l'ipoteca sopra li beni feudali non potrebbe quella esercitare, non essendo erede ex corpore, e l'ipoteca si viene ad estinguere in beneficio del possessore del feudo, à d'altri creditori, O il contraente resta deluso del suo credito; si supplica perciò V. M. si degni concedere, che gl'asensi Regi almeno d' oggi avanti fopra l'ipoteca de'beni feudali apposta ne' sopradetti contratti s'intendano dati a beneficio di tutti quelli eredi estranei a'quali posa l' entrata burgensaticha, d l'azione personale saltem ad finem vendendi, non oftante che negli asensi vi sia la clausola pro se, & haredibus, ex corpore, ed acciochè questa grazia non rechi pregidicio al Regal Patrimonio potrà V.M. comandare, che questa grazia non s'estenda alle vobbe possedate dalla R. Corte, è da chi tiene per cagion d'essa, dal che ne nascerà beneficio a tutto il Regno, e nessuno pregiudicio alla Regia Corte; E si ottenne questa altra nuova grazia spedita à 2. Settembre 1601. in Vaglialodid no ristretta a quelle clausole, come su l'antecedente dell' anno 1586. mà si concedè ampiamente, e senza restrizzione, o limitazione alcuna, cioè places Sac Regie, & Catholica Mujestati. E se

: fil. 2: elal.

e riph None,

-a i ryclitte de

, interior, sal

it juxa techi.

. I pland die,

. Wonta W

restati no lation

me fpedi il Privilegio, il quale fi poi efecutoriato nell'ultimo Febra 10 1604. come attesta" Rocco de officiis loc.cit. §. num. 113. con fede aucentica avutane dal Secretario della Città, ivi: fra l'altre grazie Oc. Ed indi soggiunge la risposta alla grazia domandata da quella che si su: PLACET SUÆ REGIÆ CATHOLICÆ MAJESTATI en vezistro privilegiorum Civitatis Neapolis fol. 321. ater. meliori cullatione femper salva - Franciscus Castellanus Secretarius.

Or chi non vede, ch'effendofi tal grazia conceduta fenza alcuna reftrizione, colle fole parole, placet Sacra Regia Catholica Majestati, fi debbano ampiamente intendere in beneficium concessionarii, non solo per la regola, che generaliter prolatum, generaliter sit intelligendum L'de pretio ff. de publiciana in rem actione l. 1. § generaliter de legatis prastandis l.quisque & parentem de in jus vocando 1.2. \$ bomines ff. de vi bo. nor raptor 1.1. s. bac verba, qua in fraud creditor. I penult, penultin. de his quibus ut indignis, lharedes, l.sciendum de verbor.significat. l. final. Cod. qua res pignori, e siccome quello che generalmente disponesi appartiene a tutti i casi speciali cap. nam concupisoentiam extra de constitutionibus, così anche nelle costituzioni generali specialia inno. funt.l. semper de regulis juris; Ma anche perchè le grazie, che si conced ono dal Principe ad un' Università, o ceto di persone, come su questa seconda conceduta a questa fedelissima Città, e Baronaggio s'interpretano largamente in beneficium concessionarij, & prajudicium consedentis ad textum in l.final.ff.de constitutionibus principum ivi: Benefioium Im peratoris, quod a divina ejus indulgentia proficifcitur QUAM PLENISSIME INTERPRETARI DEBEMUS 1.2.5. merito, 5. s. si guis à Principe ne guid in loco publico, Iplenum s. sed si pecoris de usu, & habitat l. rescripta Cod. de pracibus Imperatori offevendis, §. hoc senatus consultum de legaris prime, cap.quia circa de privilegiis, & cap.cum delecti extra de donationibus, Fulgosius in cap. 225. incipiente Serenissima, Villagut. de extensione legum in tractatu de extensione privilegior. nu.y. Federicus de Senis cons.62. nu.2. vers.nov obstat, Abbas in cons. 70. in fine lib. 2 Alexand. cons. 9. lib. 1. colum. 1., & conf.5.colum.1.lib.3., & conf.110.num. 10. verf. quid privilegium, Capra conf. 22. colum. 2. Cartius junior conf. 113. volum. 1. Gratus conf. \$4.colum.54.lib.2., ed infiniti altri, che possono vedersi appo Gabriello communium conclusionum conclus. 1. num. 5.12., 6 15. oltre il Reg. de Marinis ad Reverter.dec. 311. à num. 2.

> a ne'propri termini della parola generale Placet l'avverti quel grandifiimo Giureconfulto il Reg. Loffredi in cap. 1. Imperatoris Lotarij fol. 16. dier. comm. 1., laddove volendo sostenere, che si dovesse ammettere

obi di gli flutri aringono citati de la Marin- D Ameri. Le 311. guiry De amerari sost sperno in conquistam pago AA. lit. S. late : Sonoco in congrupi fogo in la resi acilo no chie ce o il agrid refered. infercione in paragneni

. Live page 100 care no

l'amita alla successione de'seudi del nipote in vigore della grazia conceduta nell'anno 1536. dall'Imperator Carlo V. confermando quella del Rè Cattolico Ferdinando dell'anno 1505., registrata anche nella Pram. 6. de seudis; il pruova col degnamente ristettere, che avendo il Rè Cattolico alle preghiere di questa Città, e suo Baronaggio risposto colla parola generale, Places, non si restrinse a certa spezie, ma volle generalmente comprendere tutti i casi, ne' quali procedesse la stessa ragione: E propterea videtur concludendum, quèd etiam quod Ren ipse Catbolicus responderit per verbum PLACET, cum non ad speciem aliquam narratorum, sed generaliter, simpliciterque responderit, LATIUS, IMO' LATISSIME RESPONDISSE VIDE ATUR, italità comprebendere volyerit, atque completti non solum Patruum, sed etiam amitum.

In vigore adunque di questa seconda amplissima grazia conceduta sensa restrizione, o limitazione veruna, gli assensi Regi dati, e conceduta sopra l'ipoteca de'beni seudali apposta ne'contratti, ò di vendita d'annue entrade, ò di promesse di pagamenti s'intendon dati a benesicio di tutti quegli eredi estranei, à quali passa l'entrata burgensatica, ò l'azione personale, non ostante, che ne gli assensi vi sia la clausola pro se, o baredibus en corpore, non estendendosi solamente alle cose possedute dalla Regia Corte, o d'altri che avessero causa dalla medesima.

Potriamo perciò imprendere, e chiaramente dimostrare, che quande mai potesse darsi alla prima grazia una interpretazione diversa da quella ch'abbiamo noi divvilata; pure restarebbe ferma la nostra proposizione in vigore della seconda grazia, che come nuova ha certamente dovuto derogare alla prima per la disposizione de'testi chiarissimi nella Leempore C. de pact int. emptur. l.si ea qua C. de donat. l.1.\$.fin. de stip. serviljure de leg.3. l. si mibi ff.de leg.1. l 1. §.fin.de Bipul.servor. §.ult. ist. de jur. Sposteriora inst.quib.mod.testam. in firmentur Salt.autb.de defensivit. coll. 2, ed è volgato l'adagio Aorepai oportises σοφωντέρας appo Bart. Duaren. Ottomano Cujacio citati da Vultejo libr. 1. de feud. cap.9.nu.217.vers. funt autem, ed il dottissimo Antonio Fabro scrivendo de Muntisserrari Ducatu pro Serenissimo Duce Sabaudia consult. pars. 1. à pag. 76. usque ad 105. Se non avestimo un altra grazia conceduta in appresso, che toglie veramente ogni disputa per essere stata dal Rè Cattolico Filippo III conceduta nell'anno 1617. in conferma della seconda, e non della prima grazia, così avendogli il Baronaggio del Regnomel parlamento generale supplicato: Item perche, sono parole della supplica, che bisogna riferirle per ben intender la grazia, ne? contratti di vendita di cose bargensotiche, o annue entrade sopra bur-208-

gensatici di promesa de pagamenti, e qualfifia altro contratto suole il venditore, o debitore obligare in cafe d'evizzione i beni fendali mediante Regio Asenso, il quale asenso si presta ordinariamente dalli Signori Vicere, e Regio Collateral Confeglia colla claufula pro fe, & haredibus ex corpore, dal che ne nasce, che morendo il compratore di detti beni, d annue entrate burgensatiche, d il creditore senza legitimi fuccesori in feudo, ancorche l'entrate burgensatiche, è credito pasan à beneficio dell'erede estraneo, nondimeno quando questo erede estraneo volesse esercitare l'ipoteca sopra beni feudali, non pud quella esercitare non esendo erede ex corpore dell'acquifitore, per lo che estinguendosi l'Ipoteca del feudo à beneficio, d del possesore del feudo, d d'altri creditori posteriori, resta il vero creditore deluso del suo credito, d pure quando il creditore, d compratore di dette annue entrate istituisse erede an' cstraneo, esendoci legitimo successore in feudo ad esercitare detta azione ipotecaria, dal che nascono infiniti liti, & dispendi, si supplica percio V. M. si degni concedere, che l'ipoteca, & azione ipotecaria sopra detti feudi tanto per l'obligazione, & vendite fatte, & costituite per tutto il tempo pasato finora, con asenso di V. M., & Pllustri Vicere, quanto per le vendite, & obligazioni in futurum faciende con asensi interponendi possino pasare in beneficio di tutti quelli eredi estranei, ne quali possa l'entrada burgensatica, o azione personale, ancorchè non sano per qualfifia cagione capaci della successione del seudo, & percio negli aßensi prestandi d'oggi avanti da V. M., à dall' Illustri Vicere del Regno sopra detta ipoteca, & obligazioni de' beni feudali si punghi la claufula, pro fe, & baredibus, & successoribus quibuscumque, & che per l'assensi prestiti per la passato sopra li contratti fatti per l'addiepro similmente s'intenda nell'istesso modo l'istessa clausula, di modo che non vi fia differenza tra gli affensi prestiti; & spediti, & prestandi in futurum, ampliando, & dichiarando in questa il capitolo, e grazia conceduta sopra di ciò nell'anno 1593., & che detta grazia operi l'effetto suo, ancora a rispetto, delle liti pendenti, o acciocbe questa pratica non possi cagionare danno, e pregindizio al Regal Patrimonio, potrà ordinare V.M. che detti eredi estranei, d che per altro non son capaci della successione feudale non possino in virtà di questa grazia aver ricorfo sopra feudo posseduto è dalla R. Corte, è d'altri à cui la R. Corte l'avesse venduti, con promessa d'evizzione, di che ne seguirà gran beneficio a tutto il Regno, & niun pregindizio alla Regia Corte. E fi conceduta in tal forma: placet Sue Regia, & Catholice Maje-Stati GRATIAM SUO FIDELISSIMO REGNO RESPE-CTU CONTRACTUUM FUTURORUM IN PARLAMEN-

Digitized by Google

ANNI 1593. CONCESSA CONFIRMARE. Quo werd and id quod de novo supplicatur, mandat S.M. quod respectu contractinum aute dictam grațiam initorum, amplietur în posterum, pro contractibus quorum hipotheca extinta nou est, & vivunt adhuc ij în quorum personis adicata invenitur. & quod non extendatur ad casus în quibus ipotheca, seu persona suerit extincta, neque ad eos în quibus pendet lisinter partes, come apparisce dal libro de Privilegi conceduti alla Citità, e Regno di Napoli frà le grazia di detto Monarca Filippo III. 5.6. pag. 44. E questa nuova grazia su registrata nel registro di Cancellaria intitolato privilegia. 13. sol. 15., e della medesima sa menzione il Reggente de Marinis tom. 1. cap. 126. resolut. quotidianar. num. 92. e le Reg. Petra ritu 244. num. 21.

Finalmente il medesimo Baronaggio nell'anno 1622, domando la stessa grazia al Rè Filippo IV. di selice ricordanza, sacendo menzione della detta grazia ottenuta nel 1617, dal Rè Eslippo III., e dall'altra conceduta nel 1593., e su risposto in tal forma; jum super hoc provisum entat in cap. 8. anni prateriti 1617., come nel 5. 6. delle grazie, e privilegi del Rè Filippo IV. trà i privilegi, e capitoli conceduti alla

Citta di Napoli

In vigore dunquè di queste reiterate grazie le ipoteche sopra i seudi contratte con assensi, san passaggio a beneficio di tutti gli eredi estrattei, ne' quali passa l'entrata burgensatica, o azione personale, ancorchè non sossero capaci della successione del seudo, e non ostante la clausu-la, pròse, & baredibus ex corpore, dovendo detti assensi operare a beneficio di detti eredi in ogni caso, e tempo doppo le suddette grazie, essendò escettuati solamente que' seudi, che si ritrovavano essensi appo il ssico, ò altri à quali la Regia Corte l'avesse venduti.

Or questa intelligenza, ch' è chiarissima dalla lettura delle medesime grazie, s'è data comunemente da tutti i Dottori, che di quelle han parlato, (shaza che alcuno di essi si sossi si sonor che di quelle han parlate) (shaza che alcuno di essi si sossi delle medesime s'estinguesse l'ipoteca contratta con assenso ne' casi delle devoluzioni) come, può vedersi appo il Signor Reg. de Marinis libita. resolut.cap. 126., che disse, che l'azione ipotecaria sopra il seudo in vigore delle grazie del 1593., e 1617, si sosse dichiarata burgensaica, succedendo a quella l'erede estraneo, purche i beni non si ritrovassero in potere del sisco, o dipersona, a cui il sisco avesse venduto il seudo, bac tamèn, qua de successione assionis ad seudum dicimus, ut nimitam in illo constitutio nostra àt de successionibus locum bab.at, intelli. ge, quando agitur ad acquirendum seudum ratione domini, ut puta quia sint venditum la sone ultra dimidium interveniente, vel Regio non im-

impetrate afensu, itaut locus e fet revocationi vigore constitutionis con-Stit. liva memoria, vel alias Oc. Secus tamen est dicendum bodie quando ageretur hypothecaria actione super feudo cum Regio ascesa obligato jam vigore novaru gratiaru, de quibus in parlameto generali anni 1592. 🗇 1617. nam qui succedit in credito, sive legitimus sit successor, sive prorsus extraneus, succedit etiam in actione ad feudu, o ad quem transit obli. gatio personalis, que ad quemlibet transire potest, transit etiam obligatio bonorum feudalium, DUMMODO BONA ILLA NON REPE. RIANTUR PENES FISCUM, SIVE PENES PERSO-NAM, CUIFISCUS FEUDUM ILLUD VENDIDISSET meminit de his omnibus idem Regens de Ponte in eodem tract. tit. 6. nu.47. & tit.7. §.4. num. 5. quibus gratiis stantibus indubitabile redditur Lanar. conf. 87. quem feguitur Regens Rovit.in prag.4. num.2. de feudis. o idem de Ponte proxime citato loco in pincipio descrimen constituentes per assensus prestatione, que per Proreges fit cum clausula quamois alie. nans in feudo successorem habeat inter feudum formatum, or in jure bypotecæ quod habetur super alieno seudo, ut nimirum in hoc ultimo casu possit cum actione personali, & bypotecaria cedi super alieno feudo acquisito pro crediti consequatione, & si creditor qui acquisivit, & demum cedens legitimo careret successore, quod secus est dicendum in primo cafu, & sic in distrahendo feudum formatum. Et discriminis ratio inter alias affiguatur CUM VERE PRAGMATICÆ CAUSA FUE-RIT PROXIMA SPES DEVOLVTIONIS, QVÆ IN DOMI-NIO, ET NON HTPOTECARIA CONSIDERATVR, & proinde idem dominus de Ponte dicit clausulam prædictam in assensibus omnino tolli debere, sicut quando alienetur , registratio assensuum requisita in quinternionibus Reg. Cameræ ad sciendum feudatarios propter servitia, relevia, & devolutiones non requiritur, nec servatur in asensibus obligationes tantum feudorum continentibus, quod etiam observanit Lanar.in repetit.cap. 1. num. 108. de his qui feud.poss.dar.

Il Signor Reg. Petra in commentariis ad Ritum 244. nu. 21. dicendo: Hac opinio nostris hisce temporibus nullam recipit altercationem post gratias Regum nostrorum munificentia huic Regno concessas, vigore quară attio hypotecaria super feudo pro credito consequedo allodialis est, prout est ipfum creditum in promissione solutionis, aut ex pratio rerum burgensaticarum, vel pro consequutione annuorum introituum super eis, pro quibus feudalia hypotecantur. I qui succedit in credito sive legitimus sit successor, sive prorsus estraneus succedit etiam in actione ad feudum, ir ad quem transit obligatio personalis, que ad quemlihet est transitoria, transit actio pradicta. In obligatio feudalium, DVMMODO ILLA PENES FISCVM NON EXISTAT.

in Raxlamantij generalibus, junz altera fist anno 1886. zadach in Raym 23. ka few. et altera inno 1613. La gue memor axtat V. lag. la Marini, 66.1. zagd. c. 176. n. 42.

- phyliced by Google-

n ette parlei de nový i e p capitali concepti in his mento genetali statuti est.

themen non regulariantic pener inthe Non altrimenti infegna il Regide Ponte de potest. Proregitita aff. Registe pon dote tit. n. §.4. num. 5. Montan. in §. præterea ducatus fub name. O controvers. 1. num-77. in quelle parole: Cateram semuta hac clausale in asenfu, ex qua constat de voluntate. Domini volentis dividere feudine penes fundatarium debitorem, & erigere aliud penes creditorem stando su fimplici assensu super hypotheca feudi in forma comuni, num actio hac feudalis bypothectria transeat cum massa bæreditatis allodialis in bæredes, de juve communi, non de jure feudorum, nos late defendimus hanc conclusionem adversus opinionem D. Vincentij de Franchis dec. 75.6° 593. 💇 fuit opinio bæc approbata per Regem,dum concessit 🌦 parlamento generali quod actio bypothecaria transeat cum personali, in quemcumque Successivem, DVMMODO FEVDA HTPOTHECATA NON RE-PERIANTUR PENES FISCUM, ut loco citat delle eff. Ed. tri molti, i ott, mihè ila cola s'è resa oramai assai chiara, pun par che occorra di riferirli.

kimane dunque chiaramente provato, non ostarei la limitazione della Pramm. 27 de seudi che parlò, o ne'tesmini di devoluzione del seudo, e la di lui cagione su , o la devoluzione seguita, aut proxsima spes devolutionis come disse il Reg. de Marinis, e che quando potesse ricavere alcuna dubbiczza, questa siasi spiegata a nostro savore colle seguenti grazie concedute ne'parlamenti generali al Baronaggio, e Regno di Napoli dell'anni 1593., e 1617. ed esser questa la commune intelligenza datale da' Dottori. Vediamo ora le ragioni per le quali le ipoteche con assenso contratte per la devoluzione de'scudi ob tineam sinitam non se debbano estinauere, ma debbano operare a benesicio de'creditori non meno per motivi legali, che per l'altre carte Regali sopra ciò spedite, e per la pratica universale di giudicare.

### CAPO QUINTO.

Si essaminano le ragioni, per le quali le ipoteche con assenso contratte, non si debbano per la devoluzione estinguere, e si sà menzione delle Carte Regali per esso spedite, e della Prattica universale di giudicare.

Toverà l' claminare in questo capo, per maggior conferma del non stratte sopra i feudi non cadano, ne si rendano vane, così riguardandosi E 2

Quantunque anticamente era contravertito appo i Dottori, se devolutosi il feudo al Padron diretto ob extinctam lineam, l'ipoteca fopra quello contratta s'estinguesse, ed alcuni avessero sostenuto la sentenza affirmativa, quali furono riferiti da Ultejo lib. 1. Forenf.cap. 10. num. 70. ; la fentenza però più concordemente ricevuta, e più uniforme alla ragione, ed ammessa in pratica nel giudicare fu la contraria per la disposizione del testo in cap.unic.s. & si clientulus, verbo si vero Dominus de alienat. feudor., dove si ha, che l'alienazione fatta co'l consenso del Padron diretto abbia da avere il suo vigore, ed efficacia, morto senza erede il feudatario, per la ragione, che acconfentendo egli all'alienazione, o all'oppienorazione del feudo fatta dal Vasfallo, si hà come alienasse l'istesso feudo, trasferendolo a beneficio del compratore, o creditore; nascendo ciò da testi assai chiari, come dalla 1. Pomponius §. final. If in quibus causes pignus, vel bypotheca tacita contrabantur cap. 1. s.preterea quibus modis feudum amittatur l.si servus communis ff. de donationibus inter virum, & uxorem l.codicillus & infulam ff. de legatis 2.1. secunda ff. de remissione pignoris; quale ragione fù ponderata trà gl' altri da quel feudista celebre Andrea d' Isernia in cap. 1. qui successores teneantur, O' in cap. 1. apud quem, vel quos, O' in cap. 1. 6. bic quo que colum. z.de succes.feud.

E questo è l'effetto dell'ipoteca con affenso, che costituisce un peso reale fopra il feudo per lo confenso del Padron diretto perpetuamente da durare fino a tanto, che non farà estinto il debito già contratto comnium sutem laddove così lo notano i Dottori, juneto f. item Seriviana 7., instit. de action. l. si fundus 16.5.in vendit.3.ff.de pignorib. Bald.in cap. 1. §. praterea quibus modis fendum amittatur Fachineus lib.y. controverf.cap.76. Daniel Mollerus lib. 2. Semestrium cap.27. Quindi Hernia mel cap. 1. qui successores teneatur insegno, che l'assenso dell'Llomo abbia ad operare in ogni cafo, o il feudatario muoja fenza figli, e fuccessori in grado, o per delitto perda il feudo, durando perpetuamente per gli creditori, e suoi eredi l'efficacia, e vigore del Regio assenso, nel che vien seguitato da Andrea in constitut. Regni si quis post litem, & cuftit diva memoria, G'in cap. 1. S. si clientulus de alienat feudi Schrader. de feud. part. 8. cap. 4. num. 34. Freccia anthorit. 29. num. 8. Camerar. in cap.iraperial. fol.50. lit.L.; onde quantunque il Principe per la devoluzione acquisti una nuova regione, poiche il dominio utile del feu-

poned amongs story for the second of the second and mill gui engineer time for sure and any all second seco

\_Digitiz<u>ed by</u> Google\_

regulication in me his time, no fexpetion in firmant it it is in which do fi confolida con quel dominio diretto, che prima avea, non perciò potrà rendersi vana l'ipoteca cofrassenso costituita, al che sa mosto il testo nella l.ficut f.fi voluntate ff.quib. mod. pign. vel bypot. dove disso il Giureconsulto, si voluntate creditoris sundus alienatus sit, inverecundia sibi applicari creditor desiderat, si tamen esfectus venditionis subsequatas st; E se per la devoluzione del seudo le ipoteche con assenso contratte non avessero ad operare a beneficio del creditore; che altro farebbe il Prencipe, se non, annullare ciò che egli stesso concedè? come lo avvert \ Andrea d'Ifernia in cap. 1. \( \). quid ergo fub num. 1. verf. fed alij putant. de invest de re aliena facta, O in cap. 1. sub num.6. qui successores teneanter, e sarebbe un grave affurdo a sentire che'l Principe venisse contra factum proprium, giusta l'avvertimento di Bartolo nella l.post mortem ff. de adoption. Ted in oltre s'inferirebbe un grave incommodo a medefimi Principi, poiche fi privarebbero del beneficio del commercio, giusta l'avvertimento di Baldo nella l. Princeps in prima lectura ff.de legibus l.final. in fine Cod. de transaction. l.qui se penes 34. Cod. unde liberi Peregrinus de jure Fisci libatitulo tertio num. 44. , e dopo Paolo de Castro , Decio , Ruino , Curzio , Alciato , Guglielmo de Benedictis Martino Raudense, i due Riminaldi juniore, e seniore, Rebuffo, Claro, Tiraquello, Loffredo, ed altri, l'insegnarono Callistrato Ramirez de suprem. , & absoluta Principis pote-State §. 30. num.41., & 42. il Reg. Carlo Tappia in repet. leg final. de constitut. princip.cap.7 mura.53. Reyner. Sixtinus de Regal.lib.1.cap.6. num.6., & 13. Ludovico Rodolfino de absolut. Princ.potest.cap.6.num. et 19% : Quindi il Pontefice Gio: nell'epistola diretta all'Imperador Giustiniano lascio scritto non esser cosa che nel Principe con lume più chiaro risplenda, che l'osservanza della fede promessa, come s' ave dalla L. inter claras 5. verf. nibil est Cod. de summa Trinit., & fid. Cathol. convenendo a i Monarchi, e Principi quegli adaggi: Semel locutus est Deus, que procedant ex labiis meis non faciam irrita, come lo noto Gio: Redin. de Majestat.princip.fol.74.num.19.5 Jegg.; Onde il Principe non può infringere l'affenso, nemmeno in parte, quoniam perfecta gratia revocari non potest, come per la leperfecta Cod. de donar. qua sub modo insegnarono Losfredo in cap. 1. §. sed nec alia justitia, qua fit prima caufa beneficij ammictent. Freccia de subfeud. lib.2.qu. 1. incip. superest ut aliqua num. 14. Reg. Tappia in repetit. dicta leg.final. de constitut. Principum part. z. cap. 9. num. 29., nec etiam in sui commodum, lisi non sortem & si filius ff.de condit indebiti, ancorche per nuo. va ragione voleffe contravvenire. laggiormente, perche l'affenso come grazia dec largamente interpe-

. I qui ergo et ia riposul·lit. O. The circh alin loca greenia Thit. Se

exart in composible page 60 litel in Lud to Homing

Digitized by Google

trarli , per la regola della l.final, ff. de confritut. princip. , come dopo Isernia fondò Camerar.nel detto cap. Imperial.cart. 44.lit.S. sempre che i contraenti anno esposto al Principe aver contratto sopra i beni feui dali, ed aver quelli ipotecati. E quantunque il Principe col confentire non conceda l'utile dominio, ch'è del feudatario, concede nondimeno che quella ipoteca fia stabile, e ferma in ogni tempo, in maniera che per se stesso non possa pretendersi in alcun tempo, che s'estingua, e sia inutile, essendo il medesimo l'alienare, che'l consentire all'alienazione. tanto più che l'affenfo, che concede, contiene quella valevoliffima claufula: volentes expresse de eadem scientia, quod pradictus Regius assensus, & consensus sit, & esse debeat in perpetuum valiturus &c. semper Rabilis , realis , validus , fructuosus , & firmus , nullumque in judiciis, aut extra sentiat quovis modo diminutionis incommodum, dubietatis objectum &c. Sed in suo semper robore, & firmitate persistat; come dottamente riflette a nostro proposito il Cons. Giuseppe de Rosa in pralud.fendal.left.5.num.55.

A tutto ciò si aggiungono anche le lettere Regali dagli Antecessori Monarchi a questo Regno concedute, per le quali coadiuvandosi la disposizione della legge comune s'è disposto, ch'in ogni caso di devoluzione di seudo alla Regia Corte, si dovessero per intiero soddissare quel creditori, che sù'l seudo devoluto han contratte le ipoteche con as-

enfo.

Fù ciò espressamente ordinato con lettere regali de' 16. Dicembre 1640. con quelle parole: Porque este Reyno se ha entedido, y pratticado, que los pesos, y carges caden, y se paguen a voluntad del accrededor sobre

los feudos debueltos.

Ed in vigore di questa il Reg. Gio: Givolamo di Filippo nell'allegazio ne inserita nel tom. 3 dell'allegazioni raccolte dal Reg. de Mavin. allegat. 11. num. 20. scrisse essersi il a cosa renduta in questo Regno inconcussa: Hancque sententiam in Regno, vatione, auctoritate, & prani in omnibus causis receptam, nemo est qui ambigat, cum ab eadem non recedendum mandaverit invistissimus noster Ren, & Dominus in pissimis ejus literis Excellentissimo Duei Medina tunc Regni Proregi 16. Septembris 1640. transmissis.

Altra singolar grazia nel parlamento generale nel 1666. dal Monarca Carlo II. di felice ricordanza si conceduta al Baronaggio, e Città di Napoli, cioè, che in caso di qualunque devoluzione di seudo per mancanza di linee, debba il Regio Fisco soddisfare i creditori con assenso non ostante la clausola solita apponersi ne' medesimi, juribus nostris semper salvis, come tra le grazie, e privilegi conceduti dal detto Rè

- Digitized by Google

~4-121.

nel 6.130.fi legge, ivi : Que en cafe de devolutione de feudo por falta de linea debban el Regio Fisco y corte satisfazer y pagar à los accrededodes con essensa non ostante la clausola juribus nostris semper salvis, que se pone en los assenses. Sua Matestas decrevit, quod casu devolutionis fendorum defestu lineæ administrur justitia creditoribus cum assensu audito Regio Fisco, & ad boc Illustres Proreges, & ejus successores ordines convenientes expediant.

Rimovendofi anche quella dubbiezza, che in vigore delle claufule juvibus Caria, & alterias semper salvis, d vero, salvo jure nostro, potea insorgere, quantunque per la sentenza de' più dotti seudisti ella non potea Matto operare, contra ciò che principalmente si disponea per la grazia, e perciò dovea ad altro riferirfi, come scrisse da fadrea in cap. 1. column.4.\$.si Clientulus de alienat.feudi segvitato d'Andrea d'Isernia in cap. 1. \$. preserea, qua sit prima causa beneficij ammittendi, in quelle parole: nec prodest clausala, que apponitur tempore assensus juribus caria, & diterius semper salvis; Non ista clausula non opevatur saper ev, super quo est principasiter dispositum per prastationem assensus, sed super alio refertur. Ne diversamente insegnò Gro: Rudingero in controversiis feudalibus lib.1. cap. 69 .num.5. dove attesta essere

questa sentenza ricevutissima in pratica. Sono pa state queste grazie avvalorate da più decisioni della Regia Ca mera, e Rege Collateral Configlio, come nella causa della Contella di Montorio Ippolita Caracciolo, con quelle, che riferisce il Signor Reggente de Ponte de potestate Proreg. de assenfu Regio super dote num.33., & 34. E l'attesto l'istesso Avvocato Fiscale del Regal patrimonio D. Carlo Calà nella celebro causa del Regio Fisco con D. Èmanuele Carafa nel num: 78. nell'affegazione che diede alle stampe à favore del Regio Fisco, nostrorum Regum benignitate (sono sue le parole munificenia toleratum, wagno Erarij Regij detrimento quamvis in Barone's Regni longe de liberalitate, & credentia Dapini benemerttos elargitum, quo circa devolutis feudis creditoribus feudaentij satisfit and mois granis. Doctor am autoritate non sit destitutu, ean tennere Precent de judiendes lib. 2. antoritat. 29. nam. 6. Boerius dec. 18 1 num.4 & 5. Comer.in leg. Imperialem fol.50.19 L.de Ponte con [.82.num. vo.lid. : Capiciai in invefficara feudi desotatio, verbo bypotheca Pref. de Franch. dec. 21 3. num. 32. Arthman. Pift. Tib. 2. quest. juris cup. 48. ex num. 14. Schraderius de fendis part. 8. cap. 4. nu. 34. Facchineus lib. 2. controvers. juris eap. 57. Ed il Reg. de Murinis nell'offervazione alla duc. 3 15. nu. 5. del Reg. Revertera dice effer questo indubitato appo noi. e che con mezzi impertinenti avea ordinato fervire il contrario il Conuglie-

Digitized by GOOGLE

figliere Carlevalio dicendo apud cos cerum est. Si indubitatum, in devoluto feudo ad Regiam Curiam, teneatur Dominus Rex Noster prò integro feudi valore satisfacere omnibus creditoribus qui cum eisder Regis consensu obligatum illud tenent Quid quid contrarium impersinentibus mediis attintare prasumpserit doctus Consiliarius Hispanus, Carlevalius tom. 2. de judiciis orc.

Qual verità fù conosciuta dal Tribunale dell'istessa Regia Camera, poichè non solo non dichiarò risolute l'ipoteche con assenso contratte, ma cedè il seudo, e siscali seudali alla G. Duchessa col peso di soddissare i

ereditori, senza che il fisco fosse tenuto à cosa elcuna.

Rimane dunque fuor d'ogni dubbio, e sempre più chiaro per tutti gli addotti motivi di doversi sodd sfare detto credito contratto con assenso sul desto seudo, senza potersi tener conto dell'opposiziono di risoluzione d'assenso ob lineam finitam, dovendo sempre operare de benesicio de'creditori, e loro credi anche estranei, non meno per motivi legali, che per le grazie concedute al Baronaggio, e Regno di Napoli, ne' parlamenti generali, e per la pratica universale di giudicare.

### CAPO SESTO.

Che per lo credito dell' Augustissimo nostro Imperatore oltre l'assenso spedito sopra l'istrumento de capitoli matrimoniali, vi si si l'assenso del capitolo del Re Ferdinando I.

L'Aragona per cui vie più riesce vana l'opposizione del le parti.

Odea il Marchese di Pernè D. Felice Maria Orsini per la domanda, che fatt' avea delle doti di D. Anna Maria Cassarelli sua madre oltre l'assenso, che s'interpose sù capitoli matrimoniali, qual dee indubitatamente giovare a chi rappresenta le dilui ragioni, non ostante la devoluzione dello Stato dell'Amatrice in benesicio della Regia Corte, il favore ancora dell'assenso della legge, ch'era quello che nell'anno 1505, volle il Rè Ferdinando I. d'Aragona al Baronaggio, ed alla Città di Napoli concedere, con cui si ammisero anche le donne forastiere, quando si maritassero con Baroni Regnigoli al godimento dell'obbligo per gli seudali, consorme leggest a capi-

mansonie lippen de Camer. in lago in resident le resident se in compe sing mansonie le lippen de Camer. in lago imperialem poisson les la france se la france de la france de

Digitized by GOOGE

Pramm.2. de feudis in cui anche va inserita: qual grazia su poi confermata dallo stesso Re Ferdinando, come vedesi nella Pramm.3. de seud. ed ampliata dall' Imperator Carlo V. a 5. Settembre del 1539. nella Pramm.8. dello stesso in quelle parole; Item si supplica V. M. che si degni, dichiarando ampliare, & quatenus opus est aque principaliter, e di nuovo concedere, che alle Donne Napoletane, o Cittadine, ovvero maritate con Napoletani, ed abitanti in Napoli, intelligatur, & sit prastitus assensus regius super quibus vis bonis, & juribus seudalibus, etiam titulatis, obligatis, & obligandis, per la consecuzione, restituzione, ed assecurazione degli antesati, e loro usu tele consette, e consiciende per la consecuzione, restituzione, ed assecurazione dei predetti antesati, ed usus functi, essendos risposto, Placet Sua Casarea, & Catbolica Majestati.

E ben entravano i termini di queste replicate grazie, perocchè D. Anna Maria Cassarelli su maritata col Principe D. Alessandro Maria Orsini, ch'era Napoletano, e Nobile del Sedile di Capuana, come dalla sede autentica al fol.37. tra le scritture di Sua Maestà, e tale ancora egli s'asserì nel memoriale, che diede per ottener l'assenso i l'obbligo già fatto; fol.34. & 119. Niente importando, ch'i capitoli matrimoniali si sossero fuori Napoli celebrati, consorme l'avvertirono Camerar. cap. in imperialem art.52.lit.R. Reverter.dec.6.lib.5. Tasson. in pragm. de antepb.

obser.2.vers.4. num.115. vers.cum ergo.

sicche dunque, o voglia attendersi l'affenso del Rè, ch'era il diretto Padrone, o voglia attendersi quello della legge; par che sempre sia al nostro Imperatore lo Stato dell'Amatrice obbligato per la restituzione di dette doti, che certamente dovranno tali grazie a qualunque successore giovare, essendovi in ciò il privilegio del Rè Filippo dell'anno 1580, che si poi confermato con altro privilegio, che commente dell'sempo dell'anno 1590.

E gioveranno al creditore, all'erede, al legatario, ed ad ogn'altro, chin menoma parte succede a colui, che dee le doti conseguire, perchè successore abbiamo pet legge, chiamarsi quello, qui aut in universam jati, aut in anan dumtanat rem succedit l.sin. §, quod ait sff. quorum legat.l.sin.ss. de encept rei vendit.cap. 1. de successore seudi Speculat. in tit. de testament. §. in princip. num. 33. Guidon Papa dec. 44. num. 1.

Qual cosa maggiormennte procede nel caso, che la stipula si sa pro se suis baredibus, & successoribus, come nella nostra specie, mentre in tal F caso

caso vengono gli eredi, e successori, così universali, come singolari: e per la l. fluminum §. adijcit sf. de damno infecto, e per la l. bæredis appellatione ff. de verb. fign., e largamente insegnò Alciato spiegando detto testo, ed Alessand. nel conf. 193. lib. 2. num. 1. Altrimenti dette parole sarebbero superflue contro la disposizione della l.si quando ff. de leg. 1. ponderata à tal proposito da Decio cons. 285. num.5. versic.6. 6 ult. Pinell'in l.2.num 12. C.de bon.matern., e Bartol.nella l.gallus & stiamsi à parente nu.4. ff.de lib. & postum. la dove diviso, che la parola beres trattandosi di cosa trasmissibile à qualunque, comprenda anche l'estranco. L'istessa oppenione in cosa così trasmissibile su seguitata da Soccin.conf.265. num.26. vol.2. versic.praterea Alciat.in dist.l.haredis appellaione ff. de verber.signif. dove affer), che detta geminazione di parole dee operare alcun' effetto affine di non essere oziose; onde sembra indubitato, che nella disposizione di detti Capitoli s'intendono contemplati tutti coloro in beneficio de' quali il pagamento, e restituzione delle doti far fi dee .

Sonza che la grazia dell'affenso in vigore di detti Capitoli non su conceduta alla donna, ma all'Istromento dotale, e perciò riguardò la causa, e non la persona, privilegiando le doti, e non già le stesse donne, come dottamente avvertiroro Camer. in cap. Imperial. cart. 52. lit. X. col.4. Rovit.conf.17. nnm.8. Capecelatv.dec.16.num.8. & 9. de Ponte de potest. Proregin tit.de asensu super dot. tit.6. num.21. il quale disse altro essere assentire all'obbligo de'beni feudali, altro all'Istrumento co tinente l'obbligo de' feudali, dal che si raccoglie, che quantunque per legge siesi stabilito che l'erede rappresenti la persona del defunto, ciò però non procede nel cafo presente, perche'il privilegio dell'ipoteca suddetta non alla persona, ma all'istrumento vien conceduto. Laonde a colui, che di quello s'avvale, passa il privilegio, nè hà che fare, con quello, ch'è natura di feudi, ò legge d'investitura, come dottamente inlegno il citat. Reg. de Ponte de potest. Proreg. in tit. d'assensu Reg. super dut.tit.6.###.45. foggiungendo, che quando la donna moriffe senza prima confeguir la fua dote, le succedono tutti gli eredi, e successione fori chiamati in vigore dell'Istrumento, à quali su promessa la restituzio. ne, il che nil commune habet colla natura de' feudi, ò con la leggedell'investitura, perche gli eredi succedono nel credito della dote consistente nel danajo, peme quelli che in vigore della stipula acquistarono l'azione per la confeduzione di quella coll' obligo de' feudali.

#### CAPO ULTIMO.

In cui si dimostra, che quando pure l'assenso non potesse giovarne per la devoluzione dello Stato dell'Amatrice in beneficio del la Regia Corte, non possiamo ricevere tal'opposizione dal Gran Duca di To
scana, o qualunque altro creditore,

Uantunque l'istanza fatta in nome dell'Augustiss. nostro Imperatore abbondasse di tanta giustizia, che questo, e molti altri punti si potrebbero dispensare à gli acutissimi disensori del Gran Duca; non di meno per conoscersi da per tutto insussistente la pretensione de' medesimi, o di qualsique altro preteso cresitore del Principe dell'Amatrice D. Alessandro Maria Orshi, non è da tralasciarsi, che quando l'assenso interposto a beneficio di D. Anna Cassarelli si dovesse stimare risoluto per la devoluzione, essendo mancati gli eredi ex corpore di essa; pure non posta tal opposizione a noi farsi da altri, che dal Regio Fisco per lo medesimo nostro Augustissimo Imperadore per più valevolissimi montivi.

E' per prima, per quella massima già communemente ricevuta, ch' una disposizion favorevole, non possa allegarsi, che da colui, nel cui beneficio ridonda, ficcome concordemente fostennero Alex.cons. 173.num. 7.vol.2. Dec.conf. 140. Rolam. conf. 22. num. 42. 0 43. Cephal. conf. 133. num.45. Grivell.dec. 105. per tota Surd.dec. 129. num. 16. @ 17. Menoch. conf. 153.num. 21. 6 feg. Andreol.contr. 84.num. 11. 6 feg. T beod. alleg. \$3.num.32. Ma meglio di tutt'altri lo fcriffe ultimamente Gio: Leonardo Rodoerio nella Pramm. 33. de feudis, perocchè i primi parlarono tutdi generalmente, o in altri cafi sebbene tutti toccanti la stessa massima; ma questi volendo dare al cap. 19. al num. 30. una nuova spiega alla Pramm. 27. de feudis, venne nel proprio, ed istessissimo caso nostro, e perciò potrà esferne lecito d'allegarne le parole : Casus firet , si devoluto feudo ob lineam finitam feudatarij, fieret super illo concursus ereditorum cum asensu, a quibus feudi valor absorberetur, & illorum aliquis exclusus remaneret propter suam posterioritatem; iste qui timet excludi, opponit adversus anteriores nullitatem, & resolutionem asensum, ob defectum successorum ex corpore primi, & prin-

cipalis creditoris, buc via crodent pose sibi satisfieri; Replicat creditur anterior cui a pusteriore sit oppositio, quod unllitas, & resolutio [ki aßensus, debet opitulari Fisco, non autem creditori posteriori, 💁 successive frex allegata nullitate, seu resolutione assensus, Fiscus nullum esset commodum consequiturus utpote, quia in omnem casum, valor fendi a creditoribus absorberetur, videtur consentanenm, QVOD OPPOSITIO+CONTRA ANTERIOREM, NEQVEAT MI-LITARE AD COMMODIM POSTERIORIS. Se dunque le clausule apposte nelle grazie di sopra riferite, operavano semplicemente a favore del Regio Fisco, non potranno allegarsi dal Gran Duca, che non è fecondo la presente idea, che un puro, e mero creditore

sù questo Stato dell'Amatrice già devoluto.

Per secondo, perchè non furono dal Regio Fisco cedute alla Gran Duches. sa, le ragioni, che l'apparteneano per la devoluzione, ne poteano affatto cedersi, non essendovi stata mai devoluzione, perocchè era la stessa Gran Duchessa legittima erede del Principe defunto, secondo le leggi dell'investitura dello State dell' Amatrice, come in appresso distintamente divvisaremo. E perciò quelle parole dette dal Fisco, che cedeale quelle ragioni, che forse gli poteano spettare, comunque elle fussero, o valide, o insussistenti; non potranno ora attendersi, perche niuna ragione erat penes cedentem. E ciò secondo i termini della l. s penes Tabernam ff. de joontrabenda empt. Paris de Puteo de reintegr. Peud.tit. de V. S. verb. concedere Afflist. dec. 205.num.1. Capiblance Super Pragm. unica de Baronibus num. 186., & 187.

Per terzo, perche lo stesso Regio Fisco conobbe aver chiaramente il torto ful punto della nullità degli affensi per la devoluzione, avendo nella cessione incaricato alla Gran Duchessa di soddisfare tutti quei creditori, che fossero stati per la Reg. Camera dichiarati per veri, ed anteriori a que' crediti, ch' ella dicea di rappresentare in detto Stato. 'e confeguentemente abbiamo per noi la confessione delle stesse parti

contrarie.

E finalmente, quando pure tutto ciò ch'abbiam detto, dovesse contra noi militare, non crediamo poter il Gran Duca, o altro creditore del Principe D. Alessando Maria opporre le sudette clausule, perche il Re su quello, ch' a suo beneficio riserbossele nella grazia a questo Regno conceduta, ed il Re presentemente è la persona, contra cui dovrebbonsi allegare. E chi non sà, che'l Principe non mai s'intende nelle parole generali compreso, e che semper excipitur persona loquentis lisquisitio 18. C. de solut. D'D. in l. bene a Zenone C. de quarriennali prascript. O in lesi quis in tantam C. unde vi Menoch.cons. 182. lib. 2., O

lib.3. de prasumpt. cap. 44. per tot. Grana. Afflict.; ed altri appo Gabriello Communium de verb. significat. col. 10. misi tamen de voluntaria sui ipsius subiectione constet l. Princeps 32. de legib. l. digna vox. 4.C. eodem tot. E sarebbe senza dubbio irraggionevole comprendere in uno statuto generale colui, che è esente dalle leggi, e sopra le persone tutte costituisce per se solo una special gerarchia, siccome rislettono i DD. in commentando la detta legge benè a Zenone, e la detta l. si quis in santam, ed i Canonisti nel cap. ult. de ossici delegiin 6., e nel cap. ne aliquid de privil. per la l. item apud Labeonem 15. §. hoc ædictum st. de injuviis, ed ottimamente Turamino in commentando la l. Princeps 31. st. de legib. num. 7., & Erasm. Cokhier. de jurisdictionib. in exempt. sib. 1. par. 4. quast. 84. num. 2. rapportando le parole di Aristotele de conditoribus legum, che disse in illos tales non est lex: ipsi enim lex sunt & ridiculus foret ille, qui ipsos legi subiicere conaretur.

Quindi è che per l'istessa ragione ne meno il Fisco viene compreso sub quacumque universalitate sermonis, à lege vel Principe prolati, come per la citata l. si quis in tantam 7. C. unde vi divisò il Reg. Galeota Respons. siscali 19. num. 89. 6 90. Amato cons. 39. num. 34. 6 36., e tutti i Dottori per la l. locatio 9. s. siscus sf. de publicanis, 6 l.3. C.de precibus Imperatori offerendis, siccome Gramm.dec. 65. nu. 47. Lodovico Romano cons. 400-nu. 6., ideo cessabit in sisco vendence statuti dispositio, sono le parole del Pres. Amato cons. 16. num. 36. seguitato dal Reg. Ga-

leota nel citato respons. 19.num.79.

Che perciò per venire a capo del nostro assunto, e da comchiudersi, esser vana la opposizione, ch' essendosi il seudo dell'Amatrice devoluto in benefizio della Regia Corte, s' erano estinte le ipoteche sopra quello contratte, e spezialmente anche quella della suddetta Maestà di Leopoldo erede estraneo di D.Anna Cassarelli, a benesicio di cui, e suoi eredi ex corpere, per l'ipoteca de' beni seudali di detto Principe suo marito, su interposto il Regio assenso; e ch' essendosi queste ragioni di devoluzione in benesicio della Gran Duchessa cedute, possa ragione-volmente l'odierno Gran Duca D. Gio: Gastone de Medici suo nipote, e successore pretendere di retenere il detto Stato; e questo per tutti i di sopra divvisati motivi.

Primo, perchè l'azione ipotecaria di credito pecuniario sopra i feudi, non dee stimarsi feudale, ed sin quella così come in ogn'altra azione bur-

gensatica debbono succedere tutti gli eredi anche estranei.

Secondo, perchè la grazia dell'anno 1586. del Re Filippo II. fu come una dichiarazione della controversia wa'feudisti, non già una nuova legge, o disposizione.

Digitized by Google

Terzo, perche non osta alla successione a benefizio degli credi estranen nell'azione sudetta la clausula solita apponersi negli assensi: pro se, 130 baredibus ex corpore.

Quarto, perche non osta la grazia concedute nell' anno 1586. dal Re Fi lippo II., e quendo mai potesse ostare, per la limitazione, che in essa si contiene, ne debbono indubitatamente giovare le altre grazie susse. guenti, anche esecutoriate nel presente. Regno:

Quinto, perche le ipoteche contratte con assenso, per la devoluzione non. debbono estinguersi, anche giusta le carte Regali sogre di ciò spedite, a

la pratica universale di giudicare.

Sesto, perche per lo credito dell'Augustissimo nostro Imperadore, oltre dell'assenso spedito sopra i capitoli matr monieli, evvi l'assenso del capitolo conceduto dal Re Ferdinando, per cui vie più riesce vana la op, posizione delle parti.

E finalmente perche, quando pure l'affenso si sosse risoluto, questo non

petre bbe giammai opponersi dal Gran Duca di Tossana,



# PARTE SECONDA.

Si dimostra che lo Stato dell'Amatrice, e suoi Fiscali seudali
per la morte del Principe D. Alessandro non si devoluerono à benesicio del Regio Fisco, ma s'acquiflarono dalla Gran Dusbessa, come
chiamata per la investitura dell'Impèrator Car.
Io V

A quanto s'è lungamente infino ad ora confiderato, vogliami èredicere, che oltre l'affenso del capitolo conceduto dal Re Ferdinando, possa pure con ragione restar fermo l'assenso conceduto a D.Anna Maria Cassarelli per la restituzion delle sue doti, e debba oparare a nostro benesicio, ancora che in esso si leggessero quelle parole apro se, & haredibus, & fuccessaribus en corpore, ed ancora que soffe nello Stato dell'Amatrice succeduto il Regio Fisco, essendo ciò pienamente sondato, e nelle grazie in varj temps concedute à Baroni di questo Regno, e nel commun sentimento de Dottori, e nella pratica ancora di giudicare giù da tutti i Tribunali universalmente ricevuta.

Ma dove mai si vedesse, che la Gran Duchessa di Toscana fosse stata la vera, e legittima succeditrice di questo Stato per special grazia dell'Imperator Carlo V., e che ne ottenne, transiggendosi col Regio Fisco, il possesso solo por per quei sigurati crediti, che vanamente dicea di rappresentarvi, non pare che possa per la validità dell'assenso più mai dubitarsi, e conseguentemente non con portrà a noi contrastare il pagamento di ciò che dobbiamo conseguire.

Questo assunto antivedendo le parti nostre avversarie, non meno stranamente di prima credono non essere mai stata la Gran Duchessa erede nel seudo dell'Amatrice, perocch'essendo al Principe defunto congionta nel settimo grado, le leggi seudali di questo Regno nol permetteano. Ed aggiungono, che quando ciò non sosse vero, essendos mansatta sol Regio Fisco, acquistò un nuovo titolo, perdendo il primo, e incominciò quello Stato, come nuovo seudo a possedere.

Quanto però vadino di gran lunga ingannate, potrà ben'apparire dalla lettura di questa seconda parte, che per maggior chiarezza abbiamo Bimato dividere ne seguenti capi. Primo esaminaremo, che nella investitura dello Stato dell'amatrice con ceduta dall'Imperator Carlo V. ad Alessandro Vitelli, si consideraro-

no tutti i dilui discendenti.

Secondo, che le parole in essa specialmente contenute, pro se, suisque hai redibus, & successiribus, ex suo corpore legitime descendentibus naths jam, & in antea nascituris in perpetuum compresero, e chiamarona alla successione i congionti Collaterali etiam ultra septimum gradum. purchè fossero stati descendenti di detto Alessandro.

Terzo, che non ostante le leggi feudali di questo Regno si dovesse tal ind vestituraattendere, e conseguentemente avere la Gran Duchossa come

la legittima succeditrice nello Stato.

Quarto, ch'eran nella investitura chiamate anche le femmine, dove fosse

10 venuti i malchi a mançare,

Quinto, che per la transazione dell'anno 1693. non acquistò la Gran Duchessa titolo distruttivo di quello, che prima avea della succesa fione.

Selto, che la Gran Duchessa anche per la investitura, che n'ebbe dello Stal to dell'Amatrice dalla gloriosa memoria del Rè Carlo II. nell'anno 3 696, se ne dichiarò la segittima succeditrice.

Settime, che per l'affento; che poi ottenne sù la transazione non le fa

conceduto il feudo, che colla qualità d'antico.

E finalmente dimostraremo, che così la consulta del Tribunale della Regia Camera, à cui s'uniformò il Signor Vicerè, come tutti gl'atti fuccessivi per l'acquisto di detto feudo à beneficio della Gran Duchessa furono per lo folo titolo di fuccessione in vigore della fuddetta investi. tiha .

## CAPO PRIMO:

Che nella investitura dello Stato dell'Amatrice concedutà dall' Imperator Carlo V. ad Alessandro Vitelli, si considerareno tutti i di lui discendenti.

RA quanti Capitani illustri fiorirono nel buon secolo del 1500. il chiarissimo Alessandro Vitelli potrebbe certamente meritare il primo luogo, e sù senza dubbio alcuno da paragonarsi a'megliori, ch' avesse avuti l'età antica giammai, imperocche seppe così bene unir'infisme il valore, e la prudenza, e fù così accorto, e sagace nel preve-

dere, e pronto nelle occasioni, che non lascio mal in alcuna delle sue molte felicissime imprese, aver la menoma parte la fortuna, dove allincotro le altrui da questa intieramente dipenderono. Furono le sue chiare, e gloriose azioni, siccome agli altri d'esempio, così alla Spagna di grandissimo giovamento, ed in particolare nella valida difesa, che fece dello Stato di Tolcana, ch'era a lui stato commesso per la morte del Duca Alessandro de'Medici: onde volendo l'Imperator Carlo V. corrispondere alla dilui fingular divozione, che per più tempo sperimentat'avea, e far vedere infieme, quanto gli offici della liberalità, e gratitudine fossero propri de'Gran Principi, e quanto buon'animo nu. driva di rimunerare i meritevoli , e quei che molto di bene poteano al. la Republica apportare; diedegli in dono nell'anno 1538, lo Stato dell'Amatrice, e suoi Fiscali feudali in Abruzzi ultra Provincia di questo Regno di Napoli, ch' allora era alla Regia Corte decaduto, e gliel concede per tutti i fuoi descendenti nella più ampia forma, che mai erafi intefa, derogando a qualunque legge, confuetudine, Prammatica, o altra disposizione, che fosse stata contraria, perocch'egli s'avvalea de plenitudine sua potestatis, come dal suo Regal Privilegio, in cui fi leggono le feguenti parole : In fe præfatum Alexandrum, fuofque hæredes, & succesores ex suo corpore legitime descendentes in perpetuum transferimus, oc. e poco dopo: pro se, suisque beredibus, o successoribus ex suo corpore ut præsertur legitime descendentibus, NA-TIS JAM, ET IN ANTEA NASCITURIS IN PERPETUUM, damus, donamus, concedimus liberaliterque, & gratiofe elargimur &c. fol. 65. tra le scritture di S. M., e dopo: non obstantibus in omnibus, & singulis supradictis, quibuscumque legibus, Pragmaticis sanctionibus, capitulis, constitutionibus, & consuetudinibus dieti Regni, etiam si talia forent, de quibus expressa, ac de verbo ad verbum mentio fieri deberet . Quibus omnibus, & singulis eisdera motu, vo scientia, animo, authoritate, & potestate prædictis derogamus, & derogatum esse volumus per præsentes &c.

3.

Da questo Gran Capitano nacque Giacomo Vitelli, da cui discenderono; e la Gran Ducheffa di Toscana, e D. Alessandro Maria Orsini Principe dell'Amatrice ultimo defunto, per mezzo di più persone, che per non gravare la mente de'Signori Giudicanti, e per non impigliare in-

fieme la presente scrittura, si sono nel seguent'Albero distinte.

AleCan-

Alessandro primo investito dello Stato dell'Ashátrico.
Padre di

Giacome

Isabella Vitelli maritata col Marchese Ippolito della Rovere.

Linia maritata con Francei fco Maria della Rovere Duca de Urbino

Il Principe Federico della Rovere cafato con Claudia de Medici.

D. Vittoria la Gran Duchessa di Toscana. Beatrice Vitelli moglie di Latino Urlino.

Alessandro Maria Principe, dell' Amatrice ultimo morto, della dicui successione si tra tra.

Apparendo adunque da quest'Albero essere stata la Gran Duchessa in settimo grado congiunta al Principe D. Alessandro Maria; è da vedersi, se potea, o no succedergli nello Stato secondo l'investitura dell'Imperator Carlo V.

Ed a noi in ciò pare non poter affatto cader controversia, se mai vogliam minutamente osservare le parole della concessione, che su assai largamente concepita, essendosi sempre in essa i posteri nominati colla parola in perpetuum, conforme abbiam di sopra riserito, natis jam, or in antea nascituris in perpetuum: volendo che tutti i posteri godessero della sua liberalità, della grandezza, e gratitudin sua, la dove soggiungesi: auique posteri nostra munisicentia, or gratitudinis frutium experiantur, tenentes, or possidentes Civitatem pradition Amatricia.

Digitized by Google

6.5 390.num.10.498.num.24.5 588.num.13.Jason.in len boc jure sf. de justit., & jure, & propter servitia in Bello præstita, ut jus unius auserre posset princeps, & alteri benemerenti in remunerationem dare

Consulendo responderunt Romanus cons. 13. in casu per textum &c.

Or che questi meriti de maggiori, e de'congionti si tramandino a posteri sembra anche esser cosa incapace di controversia, e trà gli altri l'avvertirono Cristosaro Forsteno in notis politicis ad Tacitum lib.3. annalium in verbo sato potentia, Giosesso Ebreo lib.6. antiquitat. Judaicar. cap. 13. in sine, e Marco Tullio Cicerone lib.2 de juventute, allor che disse: oportebit eum qui sibì, àt ignoscatur postulabit commemorare, si qua sua sua poterit beneficia con deinde majorum suorum beneficia, si qua

extabunt, proferre.

E parrebbe in vero assai sconvenevole il non doversi tramandare a figliuoli i benesici, ed i meriti de'loro padri, dove anno da questi le passioni istesse, che consistono solamente nell'animo quasi ereditarie, come leggesi appo l'Autore dell'Etica al lib.7.cap.7., e largamente ne scrisse quel celebre Oratore Antonio le Maitre nel tom. 1. de suoi arringhi.

Ella è altresì cosa da non potersi porre in quistione, che debbasi regolare la successione de'seudi dalla investitura, ne potendosi per alcun modo, o via da essa discostare, come vien disposto da più testi chiarissimi, tra de quali in cap. 1. §. final., ivi: nisi pastum sucrit investitura de seudo Marchionatus. Cap. unico § final., ivi: nisi boc distum sucrit expresse de seudi successione. Cap. unico in sine, ivi: propter tenorem investitura insertum de duobus fratribus a capitaneo investitis. Cap. unico item si quis eo tenore tit. extraordinarij casus, quibus samina in seudo succedunt. Cap. unico §. cum verd 2., ivi: nisi boc nominatim distum sit, o §. sequenti sub sine, de his qui seudum dare possunt cap. unico, ivi, nisi specialiter sit distum. §. sinal., ivi: per pastum speciale contra seudi consuetudinem tit. quid sit investitura; per la disposizione delle quali

leggi concordemente anno insegnato i seudisti, che il tenore dell'invel fitura talmente prevaglia, e debba attendersi, che deroga alla natura istessa de feudi . mon essendo altro l'investitura , se non che una legge. una norma, un patto, quale mancando, può ricorrerfi alla legge locale. Così l'insegnò Zasio de feudis part. 8. num. 49. Jacobus Thoming. conf.7.num.87.94., & feg. Rosental.in Synops.fendal. cap.1.conclus.12. num.5. Gaill.2. observat.50. nam.5., & de pace publica lib.2.cap.13. d num.4. Hartman. lib.2.tit.54. observat. 16.num.8. Schraideus in epith. fend.part. 1. num. 1 1. ver s. quod primo. VVe Bembec. de fend.cap. 8. num. 18. Intrigliol de feud.centur. 1. qu. 10. à num. 47. ad 71. Carolus Kirchbergius de feudo ex pacto, & providentia cap. 4. num. 116. Johannes Zabbellius istitut.feudal. exercitat. 1.8.7. Georgius Adamus Struvius Syntagmat. juris feudal. cap. 1. aforismo 11. num. 1. Georgius Scultzenius in Synopsi feudali cap. 1. à num. 19. Zoesius de jure feudali cap. 1. Sigifmundus Fincthelthaus controversiar.feudal.disputat.8.cap.1.Christofor. Befold. in thefaur. practic. lit. B. num. 33., e de' nostri l'insegnarono Surdo conf.440.num.38. Peregrin.decif.69.num. 14.tom.2. Reg. Galeota controvers.13. num.8. lib.1., & controvers.23. num.5. lib.2. Prasid.de Curt is in diver for feudal. cap. 13.num.64., dove diffe, che l'investitura dovesse stimarsi fondamento, e pietra angolare de' feudi Reg. Merlin. centur. 1. controvers. 33. num.26., & 27. Johan. Paulus Balzaran. de feulis tit. 7. à num. 13. Nicolaus Everardus junior conf. 41. num. 23. 43., 59. volum. 1. Bertazolus conf. 39. num. 15. lib. 1. Civilium Johan. mes Torre de succession. in majoratibus Italia part.2.qu.2.num.2., O 3. Reg. de Marin. ad Reverter. decif. 381. num.1. Reg. Merlin. centur.2. controver f. 32.num. 27. Reg. Capicius Latro confultat. 80.nu. 62. 6 confult.82. num.5., & 8., & confult.131.num.45. lib.2. Prasid. Orsinus de successione feud.part.2.qu.2.artic.2.num.9.Reg.de Philippis dissertat. 35.num 58., & 59., e'l Reg. Rovito conf. 1.num. 16. in quelle parole: O quando in investitura est adjecta certa lex, & forma succedendi, TUNCIN SUCCESSIONE FEUDORUM in ea investitura comprehen orum NON ATTENDITUR DISPOSITIO JURIS COMMUNIS FEUDORUM, AUT MUNCIPALIS, SED SOLUS TENOR IPSIUS INVESTITURE, Ave de petitorio, five de possesorio agatur, proût sunt expresa jura feudalia, & conf.2.lib.1 num.34. in più breviparole : ergo tota vis confiftit in forma investitura, & non in lege Regni.

Resterà perciò provato, che suron nella investitura dello Stato considerati da Carlo V. tutti i discendenti da Alessandro Vitelli, e che debbasi la medesima attendere, come la legge di questa successione. Se nel nome de discendenti, o sia de posteri, venivan anche compresi i con-

21012-

gionti Collaterali, e conseguentemente la Gran Duchessa, dovrà ve dern nel Capo seguente.

# CAPO SECONDO.

Che per le parole contenute nell'investitura? pro se, suisque hæredibus, & successoribus ex suo corpere legitime descendentibus natis jam, & in antea nascituris in perpetuum, vennero anche i caugionti collaterali all'ultimo moriente ultra septimum gradum, purche sossero discendenti da Alessandro Vitelli.

IU' fono i motivi, per gli quali ci fiamo indotti giusumente a crede. re, che dinotino le parole dell'investitura anche i collaterali. E per prima in confiderando la parola-nascituris, che secondo il commun sentimento de'DD. abbraccia tutti coloro, che saran per nascere dal primo investito nel feudo, come lo scrisse Peregrin.conf. 161.num.4.lih. q. & de fikic.art.22.num.76. Cyriac.contr.20g.num.94. fequ. Torre de successin majorat. Ital.part.z. dec.17.num.46., & dec.27.num.4. Seçondo, dalle parole: descendentium ex corpure natorum, 💇 nasciturorum in perpetuum, in vigore delle quali vengono compresi tutti i discendenti usque ad infinitum, imperciocche se sotto il semplice nome de' discendenti vengono compresi i posteri in infinitum, come si ha dalla /. cognoscere §. finali liberor. ff. de verbor. significat., & l.finali Cod. de suis, & legitimis Petra de fideicommis. quast. 8. num. 505., & segq. Tirre de successionibus in primog. o majorat. Italia cap.9.9.1 3. num. 180. part.1.; quanto maggiormente dovrà ciò dirsi , dove si vede aggiunta la parola, in perpetuum? Essendo sotissimo ad ogn' uno, essere talmente estensiva detta dizione, che opera la successione, senza alcuna prefinizione di tempo, come si ha dalla l.emm debere ff. de servitut. urbanor.prædier. l.annua §.final.ff.de ann.legat.; quindi colla proib zione dell'alienazione in perpetuum, un fideicommisso in trà coloro della famiglia s'intende ordinato, allo scriver di Grassis s.fideicomis.qu. 19. n.4., Fusar de fideicom substitut qu. 381 nn. 28, , e Filippo Knipschilt. de fideicom familiar. nobilium cap. 9. num 13. Adove lo fondò in domibus Regum, Marchionum, & Comitmum, ficcome quando il testatore

ha voluto fottoporre i beni ad un perpetuo fedecommello, necessariamente ne fiegue, che non folamente nelle persone espressamente chiamate, ciò debbia aver luogo, ma paffare ad altri della famiglia, allo scrivere di Molina de Hispanic. primogenit. lib.1.cap.4. nam.35.vers. si igitur., e Castill.lib.2. controversar. cap.22.num.89., e talmente protod ga la fuccessione la dizione in perpetuum, che l'emfiteusi, quantunque Ecclesiastica, che per sua natura non passa agli eredi estranei, come si ha dal s. si emphyteusis in authent. de non alienand., aut permutand.reb.Eccles., niente di meno se si concede con tal dizione in perpetuum s'acquista aneora dagli eredi estranei, giusta la disposizione espressa del testo nel s.si verò quadam sunt authent de alienat emphyteus. & s. adeo autem institut. de locat., & conduc., e l'avvertirono Negu-Sant.qu.333.num.10. Laderc.conf.1.num.11. Mart.conf.57.num.21.Gratian, disceptat. forens. 533. num. 38. Cyriac.controv. 146. num. 10. Sera. phin.decif.868.num.3. Grilanzon conf. 144.d num. 1. Beccio conf.3.num. 26. Gargiar.conf.7.num.20. & conf.44.num.8.lib.12.Cavaler.decif.293. num.3. Merlin.decif.506.num.6. Melius lib.1.allegat.4.num.6., & lib. 2.allegat.71. num.6., & allegat.72. num.3. Altograd. conf.22. num.6., O feg.lib. 1. Bonden. collett. 34.num. 7. Sabell variar refolut.cap. 57.num. 13. Tranchedin consultat. 21. num. 25. Urceol. consult. 32. num. 13. Palma sonfultat.68.num.1. Manf. confult.292. num.10., & confult.166.num. 26. O' Lalius Boscolus appo Johan. Torre de success. in majorat. part. 2. respons.2. num.92. fol.489., ed è masima esser valido l'argomento de emphiteufi ad feudum, come lo diffe Niccold Everardo in loc. legal. loc. 30.ab emphyteus.ad feudum; e così anche negli altri contratti la dizione in perpetuum opera lo stesso, spezialmente nelle rifute fatte ad alcuno, e suoi eredi in perpetuum, come lo scrisse Cammarato respons. 2. num. 91., O 92. tom. 2. poiche non sarebbe perpetua la stipula se agli estranei, e qualfivoglia erede non paffaffe, come riflette Molina de Primogenit.lib.1.cap.4.num.14., & 15. Merlin. controvers. forenf. cap.5. num. 1. Torre de pactis futura succession.lib.2.cap. 10.num.21.

Lo stesso procede trattandosi di concessione d'immunità, comprendendosi tutti in vigore della parola in perpetuum, anche quei, che sono discendenti per linea seminile, come insegnarono il Reg. de Marin. ad Revert.decis.28 1. Giulio Capone discept 90.nu.32., & 33. lib.2. Aget. ad Moles §.2. de immunit. sunstionum siscal.qu.1.num.49., & 50.part.1.

fol. 235.

Negli officj stessi, la natura de'quali è più stretta de seudi, se si concedono con la clausula in perpetuum, non passano agli eredi del sangue, per la dottrina della Glossin cap fundamento sut autem de election in 6., per-

che per quelta semplice dizione, non s' intende alterata la natura dell' officio, ma s'interpetra donec concessionarius vivat; come per la l. r. ff. prd socio, dopo il Reg. Custanzo in l.1., & 2. Cod. de filis official. num. 127., e'l Reg. Galeot. respons. fiscal. 12. num. 101., l'insegnò il Reg. de Philippis dissertat. fiscal. 1. num. 16., & 17.; nondimeno se vi fi aggiugne la clausula pro baredibus, & successoribus, anche gli eredi estranei s'ammettono, poiche allora videtur discessum à natura ofpcij, e cost il nome d'erede s'intende, prout jus intelligit, cioè che venghino compresi tutti in infinitum. Così il citat. Reg. Reverter. in decif.39.part.3., dove parla della concession dell'officio fatta a Carlo Alzomare, e fuoi eredi, e successori, e'l Reg.de Marin.in observat.num. 2., & 3. feguitato da Rocco de offic.num.2., & 3.; e'l Conside Giorgio in repetit. feudal. part. 1.cap. 54. in fine, diffe che negli offici conceduti, prose, & baredibus in perpetuum aveano stimato alcuni Dottori aver la natura de'beni allodiali, e potersi de'medesimi disporre senza assenso, ed essersi ciò discettato in una causa nel S. C., e finalmente conchiude, doversi attendere il tenore dell'investitura, il che anche considero Orazio Montano de regalibus officiis num. 5. circa medium, dove nel num.6., & 7. largamente pruova in tali offici, poter fuccedere gli eredi estranei.

Nell'anno però 1664. il Monarca Filippo IV. con sue regali lettere dichiarò, che gli offici, quali sono de regalibus quanturque conceduti prò bæredibus, & successoribus in perpetuum, & in burgensaticum, non di meno non si potessero alienare, ne obbligare senza assenso, ne passare ad altri eredi, senonche a quelli ammessi per le leggi del Regno alla successione de' beni feudali, com' è da veders appoil Reg.de Marin. in fine arrestor. Reg. Cam. post secundum tom. decis. Reg. Reverter. quali furono rinovate nell'anno 1675., dichiarandosi ciò dover procedere in tutte le concessioni di offici fatte; a riserva di quelle ex titulo onerofo: per le quali S. M. niente volle innovare, e dal Regio Collateral Confeglio furono efeguite, e s'inserirono nel volume delle Prammatiche in Pragmatica ultima de officiis ad Regia Majestatis collatiomem spectantibus, che fu poi largamente spiegata nella causa degli ere di di Carlo Cardillo co'l Regio Fisco da due celebri Avvocati Fiscali Girolamo de Philippis, che su poi promosso alla suprema dignità di Reggente, quale vi compilò la dissertat. 39., 0 40., e'l chiarissimo D. Francesco d'Andrea, la di cui dottissima allegazione viene inserita da Ageta ad Moles al tom. 2. §. 16. de pænif. qu. 5.

E ne'propri termini individuali de' feudi, che queste dizioni pro se, batesibus ac successoribus in perpetuum, abbracciassero anche gli estranei E Scipione Teodoro nell'allegatione 31.num.17., & 18. così conchiude:
Adeo quod pro nobis est epinio, & communis, & verior ex ratione supradicta, & tanto magis in casu nostro ob illa verba repetita, & ob il-

lud verbum in perpetuum, ut dictum est.

Cosi parimente il Reg. D. Carlo Tapia in decif. suprem. Ital. Senat. 2. num. 205., & 206.: ivi: eo magis quia cum verbo bæredibus adeft etiam verbum IN PERPETUUM, quod adjunctum verbo HÆREDI-BUS, EST AMPLIATIVUM, & fortificat qualitatem hareditayiam, ET FACIT FEUDUM IN FORMA LARGIORI, quia eft EXTENSIVUM IN INFINITUM, UT COMPREHENDAT ETIAM HÆREDEM EXTRANEUM, que funt verba Petri de Gregorio part.4. qu.3.nu.13., qui allegat Pern.conf.4.nu.9.verf. fed facio dubitationem, O' idem voluit conf. 12 num. 3. Intrigliol. de feud. cent. 1. que ft. 49. num. 20.; Nam quemadmodum a funt vocati ad fideicommisum, vel majoratum filij, addita dictione, perpetud, vel semper, magis communiter recepta interpretatio eft, quod succedant in infinitum filij, ut probat Molin.de Hispan, primogen. lib. 1.cap. 3. num. 23., pari etiam vatione si dictum fuerit , quod SUCCEDANT HEREDES IN PERPETUUM, idem est, ac si fuiset dictum, QUOD TRANSEAT DE HEREDE IN H.EREDEM SINE TEMPORIS PRÆFINITIONE, ET SIC QUOD SUCCESSIO HEREDITARIA PERPETUA ESSET, ut respondit Tiber. Decian. resp. 107.num. z.vol. z.

E Filippo Cammarata tom.2 resp.2. num.93. co'l citato Gregor. de seudis part.4.quast.15.nu.9., & 10., ivi: VEREUM IN PERFETUUM AP-POSITUM IN CONCESSIONE FEUDI FACIT EAM EXTENSIVAM IN INFINITUM, UT COMPREHENDAT ETIAM EXTRANEVM HEREDEM, OVIA HEREDEM SVVM, IDEST FILIVM, NON POTEST OVIS HABERE IN PERPETVVM, ut declarat Bart. in Imari-

tum in fin.ff.fol.matrim.

L'iftesso ancora anno seguitato Giulio Cesar Gallupp in method feud part.

1. cap. 5. num. 34., il Conf. Paolo Staibano Jun. cent. 1. refol. for. 2. num. 46., 6 47., e Lelio Boscolo nel 2. respons. appo Torre part. 2. num. 98. fol. 490. la dove riferisce anche Mele alleg. 21. num. 22. lib. 2.

E quantunque nella nostra specie il feudo dell'Amatrice non poteva trasmetterfi a gli eredi estranei , poiche la dizione in perpetuura fi legge ag. giunta alla claufula pro fe, fuifque bæredibus, & fuccessoribus ex fuo corpore legitime descendentibus, natis jam, O in antea nascituris, non di meno non puo dubitarsi, che compreso ella avesse tutti i descendenti dal primo acquirente, come ne' propri termini fondò il citato Cons. Staib. dict.refolut.2. à num.39. dove nel num.48. così conchiude: Quod fortius procedit quando concessio esset facta pro se, hæredibus, ac successoribus ex corpore, ut in casu nostro, tunc enim descendentes tantum comprehenduntur, Marta ubi supra num. 18. in fin. cum dicta verba non conveniant bæredi estraneo, ut tradit Cravetta cons. 28.num. 2. allegat Decium conf.395. num.6. ubi loquitur in specie quando, ut in casu nostro, in concessione fuit dictum prose, filis ac hæredibus en corpore legitime descendentibus, ed il citato Decio cons. 208., che incomincia ad majorem claritatem vol. 4. dove parla della claufola pro fe suisque haredibus, ac successoribus natis, & nascituris in perpetuum fondo, che il pronipote dalla figlia dovesse ammettersi all'acquisto del feudo alienato dal primo genito dell'Investito, che morì senza figli.

Ed in fatti se la parola in perpetuum dovesse simpliciter, ac indirecte ad descendentes ab acquirente, on non ad collaterales ab eodem descendentes in
perpetuu riseriri, sarebbe essimera, e senza essetto, poiche per ogni legge
feudale, così del Regno, come della costituzione ut de successionibus
jure logobardorum li descendenti directe ab investito in infinitum succedono ne seudi, come disponesi dal capitolunico in princ. de successione
feudorum, e l'avvertirono Georg. Scheult. de seudis cap. 8. num. 27. Ultejus primo de seudis cap. 9. num. 172. Bucer. part. 2. claus. 5. disp. 18. themate

5. Scrader. de feudis part. 7. cap. 1. num. 1.

Se dunque dirette & successive i descendenti del primo Barone in infinitum doveansi ammettere, a che con investitura così ampiamente concepita tali clausule concedere, se non perchè i colleterali, cioè quelli discendenti dall'acquirente in perpetaum alla successione s'ammettessero?

Nè giova il dire, che la parola in perpetuum abbia da interpretarsi juntanaturam actus, cui apponitur, seu junta subjectam materiam, poichè tralasciando che ciò no ha luogo giusta l'avertimento d' Andrea Facchineo lib. 7. controver s. cap. 6. e dee procedere quante volte dalla legge, e non già dall'Uomo ella viene apposta; dovrà certamente cessar la regola, dove

Digitized by Google

E quale altra cosa dee dirsi subjetta materia, se non l'istessa investitura, che da legge, e natura al feudo? Come avertisce il Reg. Moles in dec.

Reg. Cam. §. 23. de jure devolut.quaft. 19.num. 19.

Se dunque nella nostra investitura vengono cotemplati i posteri, vengono chiamati i descendenti ex corpore dell'investito nati, e nascituri in perpetuum doverà la parola in perpetuum riceversi secundum subjectam materiam iuvestitura, acciò si comprendano i descendenti dall' acquirente in infinitum, come sono anche i collaterali rispetto all'ultimo defunto, e non gli estranei. E quale altra intelligenza doverà avere l'investitura si ampiamente conceduta, se vogliam dire che non comprenda omnes descendentes, etiam Collaterales?

Ed in vero assai scioccamente sarebbesi aggiunta la parola in perpetuum, se i descendenti solamente per linea retta in perpetuum dovessero succedere. Molto al proposito il testo nella l.quidam 132.versic. in eo ivi: An & bic exigimus exbæredationem, vel emancipationem, res in extraneo

eneptas? de verbor.oblig.

Ne poteva il savissimo Imperator Carlo V. in tal forma parlare, ne possono così malamente intendersi le sue santissime concessioni, poi ch' offenderebbesi d'assai con ciò pensare l'Imperiale Majestà, l. Imperatores 3. de rebus authoritate Judicis possidendis. Ne gia inutili, e supersue dovranno in alcun modo tali parole reputarsi, essendosi ciò proibito a credere in simili concessioni per lo cap. si Papa de privileg. in 6. Anzi che dovranno in piuttosto impropriare le parole, che sarle rimanere

senza effetto, e virtù d'operare l.si quando 109.ff.de leg. 1.

Senza che la parola in perpetuum, quantunque abbia delle varie significazioni juxta subjectam materiam, come nell'appigionarsi delle case, nel prender in assistio i territori, che non possono ad longum tempus costituirsi al dir di Paciano de loc. & cond. cap. 53. ex num. 11. Come nelle perpetue azioni, che non possono oltre i 30. o i 40. anni durare l. 3. & 4. Cod. de praser. 30. vel. 40. ann. Nella perpetua società, che per morte dell' un de' soci finisce l. 1. pro socio; che dovrebbe perpetuamente coi discendenti durare al dir di Fabro in confult. pro Ser. sabaudia. Duce quast. 1. pag. 82., niente però di meno è cost larga la legge, e la ragion de seudi, che fa all'ultimo discendente anche in millesimo grado al primo Barone, i suoi congionti collaterali succedere, allo scrivere d'Assisto ad §. si capitanei not. 4. dove gli altri de seudis, e di Ludolsino Schrader. de seud. part. 7. cap. 7. nu. 8. quasi che in seudis non tam successio sit, quam successorum quadam continuatio, qua sit a primo acquirente in omnes ex eo descendentes in infinitum si-

Digitized by Google

cet sidem fint sibi Collaterales; allo scrivere di Fabro nel luoco poco anzi citato.

In conferma di che, cioè che largamente debbansi interpretare le leggi de feudi, bisognerà considerare quanto siasi ragionevolmente stimato di migliorare, ed ampliare insieme di tempo in tempo la successione di esi.

Era in prima in balia de'Padroni di togliere, e lasciar in potere de'Vassali quantunque volte loro fosse venuto in pensiere, que'seudi che pri-

ma conceduti l'aveano.

Restrinserono poi volontariamente questa grand'autorità di non usarla i se non dopo passato l'anno della concessione. S'avanzarono da questo a concedere i seudi ad vitam seudatarij, ne passò guari di tempo, che anche ad un de'sigli del seustatario l'ampliarono, come apparisce dal cap. 1.55 quia de bis, qui seuda dare possint cap amnes filij, si de seude

fuerit controversia.

Fù megliorata poi da *Corrade* la fuccessione nella linea descendente sino alli nepoti ex filio, e nella linea collaterale in feudo paterno in beneficio de'Fratelli cap. 1.5.cum verd Corradus de bis qui feuda dare possunt,o successivamente su ampliata nella linea collaterale sino al quarto grado cap 1.§.boc quoque, qui feuda dare possunt cap. 1.de successione seudorum cap.1. si vassallus feudo privetur, & cap.1. s.si vassallus, si controverfia sit inter Dominum, & Agnatum Vassalli, ed il divisò il Reg. Lanario in repetitione feudali ad caput 1. de successione feudorum num.9. il che dopo fu disteso fino al 7. grado, ut in dicto s.boc quoque, & in dicto cap. 1. §. 1. de succes feudor., mentre i feudi per favor publico per la futura, e sperata fedeltà si concedevano ut in cap. 1. §. fin. per quos fiat investitura, qual ragione avendo luogo in tutti i discendenti. perciò detta legge antica fit ampliata, in maniera che nella linea descendente in infinitum avesse luogo la successione ut in cap. 1. , si Vas allus feudo privetur, & diet. cap. 1. de natura successionis feudorum, il che affai bene su spiegato da Bartolomeo Camerario in repetitione feudali novissima repetitionis in cap.1. de successione f. udor. pag.27. onde Arthman. Piftor. lib. 2.quaft. 19., e prima di quello Duareno, Ottomano, Cujaccio, ed altri citati da Ultejo lib. 1. de feudis cap. 9. num. 217. verf. sunt autem, stimarono che da sudetti capitoli, con i quali la successio. ne de'collaterali si ammette in infinitem, siasi derogato a'capitoli che parlavano del 4., e 7. grado, perocchè gli erano primi di tempo, e fu anche ciò esaminato da Antonio Fabro, scrivendo per lo già derto Serenissimo Duca di Savoja consultat.part.1. a pag. 76.usq.ad 209.

Quindi tal sentenza, che i collaterali s'ammettano alla successione in infini.

tum fu feguitata da Giulio Clar.lib.1. f. feudum quaft. 79. num. 2. Zafins de feudis part. 8.n.5. Duaren. de feudis cap. 11. nu. 16. Ludolph. Scrader. de feudis part.7. cap.7.num.8. ad.10. Bocer. de succession. feud. cap.5.quest. 22.vers.verum, & segu. Arum. disp.feud. 6.th.61. Laratha in Theatr. feud.part.9. dilucid.31.num.2.3., & 6. Reg.de Curt.refol.feudal.cap.1. num. 119. Vulielm. Luduvel.in tract. feud. tit. de succession. collat.cap.4. concl.pag.277. Joann. Torre de succession in major. & primogenit. Italia part. 1.cap. 35. §. 8.num. 72., & Arthm. VV Itejo de feudis lib. 1.dict.cap.9. num. 217. versatque boc il quale attesta esfere stata ricevuta dalla general consuetudine della Germania, ed offervarsi nella Camera Imperiale, e Giorg. Schulth. de feud.cap. 8. num. 154. tanto maggiormente foggiunge doversi approvare, in quanto che la spiega dubbia di legge feudale, dee prendersi dalla legge civile, con cui sono ammessi i collaterali alla fuccessione in infinitum, per la novella 118. cap. si igitur defunctus 3. 6. si verd, ivi: omnes deinceps a latere cognatos ad bæreditatem vocatos. Quindi conchiusero, ed a gran ragione i feudisti, che dopo i Fratelli e loro figli, succeder debbano in infinitum gli altri agnati del defunto discendenti dal primo acquirente, juxta gradus, & linea proximitatem, e se si ritrovassero congiunti in ugual grado, e linea, ugualmente succedono, siccome scrissero Andrea Knichen.de vestit.pastion.part. 3.cap.3.num.1.ad.40. Arthm. Pifter.lib.qu.19.num.26., O 39., ed altri appo Georg. Adamo Struv.in Syntagmat.juris feudal.cap.9.aphorifiz. per tot.

Sicchè dunque è da conchiudere; che per quelle parole ex suo corpore legitimè descendentibus natis, & nascituris in perpetuum sossero venuti compresi anche i collaterali congiunti all'ultimo moriente, per la ragione che questi vengono chiamati non già come collaterali, ma come
discendenti dal primo acquirente, che su considerato dal celebre Andrea d'Isernia in constit. seudi Loth. Imp. s. si quis miles lib. 1., e dal più

volte citato Fabro in dicta confultat.pag.88.

E come che la Gran Dnchessa di Toscana veniva al Principe dell'Amatrice, de cuius successione agebatur, congionta nel settimo grado ch'è quanto a dire in grado non successibile per le leggi di questo Regno; ci studieremo pertanto dimostrare al meglio che possiamo nel se guente.

CA-

Che le nostre leggi feudali non affatto poteano impeldire alla Gran Duchessa quella successpione, ch'assairagionevolmente domandava.

All'aver conceduto l' Imp. Carlo V. il feudo dell'Amatrice ad Aleli fandro Vitelli pro se, je bæredibas, je successoribus en suo corpore, le. gitime descendentibus natis jam, & in antea nascituris in perpetuum; • dal non poterfi questa larga concessione intendere, che per i collaterali perocchè altrimenti inutili le parole sarebbero state; ne siegue in legitima confeguenza, che derogar anche volle alla legge, ch'era in questo Regno, per cui veniva à tali collaterali la fuccessione proibita. Imperocchè il Principe che dona, da sempre insieme a colui, a cui vuol giovare tutti i mezzi, tutte le maniere, per le quali confeguir dee gli atti della sua Regal munificenza, e toglie senza dubbio alcuno, dero ga, ed annulla ogni legge, ogni intoppo, ogni riparo, che glieli pod crebbe impedire. Ed in fatti prescindendo dalla persona del Principo non è chi non abbia nel punto istesso, che s'induce a sar una qualche cola, una forte passione di volerla mantenere. Non è chi non senta incernamente una gran violenza di mandare in effecuzione i fuoi voleri , i desiderj suoi. Or s'è così, e se volle l'Imperatore derogare alla legge de' feudi, non pare che possa dubitarsi, che debbasi la dilui investitusa attendere, giacchè tanti, e tanti seudisti dissero doversi la successione dall'investitura regolare, non ostante ch'alla legge commune contratiasse, come tra gli altri Andreas in cap. Imperialem & prateren de . prob feud alien, per Frider. Il Reg. Gio: Antonio Lanario in repot. feud. in cap. 1. de saccess. seud. num. 4., & 5., e Fulvio Lanario suo Nipote in alleg.92.nam.64.apud Reg.de Marinis tom.2. diverforum allegat. Camillo de Cartis in diversorio seudati part. 1. fol. 37. a num. 63. ad seq. Reg. de Philippis dissert. 7.nu. 24. Præsidens Ursinus de success. seudorum part. 2. quast. 2. num. 2. art. 2. , e Francesco de Amicis in repetit.tit. de bis qui feuda dare possunt, in cap. incipiente, & veniendo 12. qu. pag. 108., ivi: Ibi que tantam admittit beredes ex corpore legitime descendentes, 🕏 boc ex communi investitura, qua derogat pradicta constitutioni, & propriam babet originsm . B Soccino Seniore conf.252.versic. quoad primum vol. 2. ne' termini della costituzione del Regno, ut de succes. liopifionibus, diffe, che qual'ora nella fuccessione del feudo s'e espresso a chi debba quello pervenire, ciò debba offervarfi etiam contra naturam successionis, ed Andrea nel cap. 1. 6. fin. num.4. & versic. quid ergo de eo qui sibi, & bæredibus suis, disse, che se il Rè concede il feudo ad alcuno pro se, & bæredibus suis masculis, & ijs deficientibus, faminis, questo tenore d'investitura toglie la costituzione in aliquibus. in the fit feguitato dal Conf. Minadoo, il quale volle, the ciò procedesse ancorche non costasse espressamente dell'intenzione del Rè d'aver voluto derogare alla detta costituzione, poiche per lo semplice tenore d'investitura s' intende à quella derogato, come largamente dimostra in repetit dieta constitutionis in aliquibus 3. notabili à num. 14. ufq. ad 48., e così anche per l'istessa certa forma di succedere contenuta nell'investitura contro la costituzione del Regno, ut de successionibus per lo Conte della Saponara Ferdinando Sanseverino scriffe il Reg. Rovito conf. 1., & feg lib. 1. per cui anche scriffe Marc. Antonio Peregrino conf.4.lib.1., e Camillo de Medicis conf.1. & feg. per i collaterali Cajetanis per la Terra di Piemonte, E fono da trascriversi le parole d'Andrea Knichenio de investiturarum pastionibus part. . cap. 1. num. 59., 0 60. dove in un simile caso pro abrogatione juris Saxonici. che non ammette alla fuccessione i trasversali, così scrive: Tum quoone in propatulo constitutura, prelibatas investituras simultaneas ad juvis feripti normam referri non pose: siquidem a primo acquisitore oriundi cum infinita sit eorum successio, investitura non indigent, sed tantum in non descendentibus, o in linea transversa opus est Guill.cap. 12.nu.2. de pac.publ. Elbert. Leonin conf. 99. num-2. Jo: Kopp. dict. queft. 47. nu. 4. atqui liter & investiturarum manifesto docebant simultanee investitos intuitu primi acquisitoris descendentium numero baberi, & ab eo orisundos .

E tanto maggiormente potrà argomentarsi essere così stata la mente dell' Imperator Carlo V. in quanto che nell'investitura che diede ad Alessandro Vitelli non volle apponere la clausula junta tamen usum, & confuetudinem Regni Sicilia citra Farum, che certamente riferendosi alle leggi del Regno, dovea moderare, dovea restringere quell'ampia successione, che concedut'avea per la parola in perpetuum. Tanto più, che nelle altre investiture da tempo in tempo fatte per gli seudi del Regno tal clausula si legge.

Così nell'anno 1443. il Re Alfonso dono a Pietro de Palagambus la Terra di Laureto pro se, sui sque haredibus ex suo corpore legitime descendentibus natis jam, & nascituris in perpetuam, juxta usum, & consuetudinem bujus Regni Sicilia, ut in quintern. Reg. Camer. 1. fol. 14.

Vell.

Nell'anno 1462, il Rè Ferdinando concede la Terra d'Arpaja in Terra di Lavoro a Gueguara de Gueguara nell'istessa forma, e con l'istessa clausula ut in quatern. 2. sol. 414.

Nell'anno 1465, il medesimo Rè Ferdinando diede alcune Terre a Gio; Battista del Balzo con l'istessa clausula at in quatern. 3. fol.85. àter.

Nel 1480. il medesimo Rè Ferdinando nella stessa maniera concedè il seudo di Camiliano nelle pertinenze di Capua a Rosetto Ferramosca ut in quaterno fol 298.

quature 7. fol. 298.

Nel 14 (1985) parimente diede il Castello di Pacentro a Mario Orsino at in autoria. 8. fol. 51.

Ne altrimenti nel 9486.concedè il Castello di Montenegro a Camillo Peudono, at in quatern. 2. sol. 180.

Nè punto diversamente nel 1486 concedè il Casale di Cantalupo a Francesco Bastari de Risis ut in quat.6.fol.344.

Siccome neppure nell'istesso anno 1486. alli 8. di Dicembre volle cambiare stile, avvalendosi, d'altre formole allor, che largamente s'indusse a donare la Città d'Ascoli, ed altre Terre a Giulio Ursino ut in quatern. 8. fol. 150

Nel 1488. il Rè Federico concedè la Terra di Salfa a Vincenzo Santafede con la stessa clausula at in quatern. 1. fol.222. dter.

Nell'anno 1495 il Rè Alfonzo II.concedè in feudo il passo delle canne sito nel Territorio di Barletta a Lionardo Cuomo con la stessa clausiula ut in Cancellaria in registri privil. 4. O in privil. 58. fol. 169. in 40. investituvar. Ren Game Summ. num. 72.

Ne constituenti nell'anno 1498 il Rè Federico la Terra di Lagonegacia Pravincia di Basilicata a Gaspare di Saragusa ut in quatern.
2.fol. 1532

Nello steis'anno il Rè Ferdinando la Terra di Saragusa a Franceschetto Carino ut in quatern. 1. sol. 200.

E la Terra di Tortorella, e Casaletto in Provincia di Principato Citra, a Gio: Andrea Caracciolo ut in quat. 12. sol. 153.

Nell'istesso anno 1698, il Rè Federico la Terra di Cuccaro, ed altre a Berengario Carasa ut in quat. 1 1. fol. 10

Nel 1504.il Rè Ferdinando la Terra di Maida in Provincia d'Apruzzo ad Antonio de Leyva, ut in quat. 12.fol.97.

Nel 1516. la Regina Giovanna, ed il Rè Carlo suo Figlio a Giovanni Armari loro Secretario un certo feudo disabitato ut in quat. 19. fol. 28.

Da che chiaramente si vede che dove il Principe hà voluto concedere, e costituire la successione de'seudi giusta la legge del Regno, l'hà espresso, quando però hà voluto indurre una successione più ampia, come nel no-

Digitized by Google

stro caso, oltre delle parole pro se suisque haredibus; & successoribus en suo corpore legitime descendentibus natis jam, & in antea nascituris, vi hà aggiunta la parola in perpetuum, senza apporvi tel disposizione junta usum, & consuetudinem Regni, che se ciò voluto aves se l'averebbe certamente espresso, come lo disse il Giurisconsulto Paolo nella lille aut ille s. 1. st. de leg. 3. con cui concorda il testo nella liquoties st de verbiobligat. lunica s. sin autem Cod. de caduc. tollendis capad audientiam de decimis non potendosi affermare d'aver voluto quel ch'in sua mente ritenne l. Labeo de supelletil legat maggiormente che non è solito tal clausula junta usum, & consuetudinem Regni apponersi nell'investiture, leggendosene molte di detto Rè Ferdinando, e d'altri Serenissimi Rè Aragonesi senza detta clausula, frà quali.

Di Re Ferdinando nell'anno 1460.che concedè a Paolo Pagano annui duc. trecento sopra la Doana della Città di Trani senza la detta clausola, come potrà offervarsi nel responso 4 di Carlo Antenio de Luca dopo il pri-

mo libro de linea legali.

Nell' anno 1487, donò la Terra delle Grottaglie a Giovanni Scrive senza la detta clausula, ut in Quar. 11. sol. 135.

Nell'anno 1505. diede il Castello di Belvedere disabitato ad Alessandro di Costanzo senza condizione alcuna, ut in quat. 13. sol. 178.

Nell'istesso anno 1505. concedè la Terra di Ferrandina a Berardino Cal striota, non apponendovi tal limitazione, ut in quat. 14 ful. 11.

E poco dopo concede in feudo annui ducati 3000. sopra le fonzioni fiscali di Castelvetere, e della Roccella in Calabria ultra a Vincenzo Carafa

· fenza affatto la claufula, ut in quat. 19.fol.245.at.

Nel 1507. concede in perpetuo più Città, e Terre di questo Regno a D. Consalvo Ferdinando de Cordova, Gran Capitano dell'armi, con la stessa clausola, come costa dall'amplissimo Privilegio in quat. 9. fol. 93., ed intieramente si legge appo Eliseo Danza de Privileg. Baron. seu Montis Fuscoli, à fol. 124. ad 132.

Qual privilegio certamente è di tanta eccellenza, che se accade nel Regno parlarsi de gran privilegi, si dice sicut privilegia Magni Capitanei, co-

me l'attesta il Presid. de Franch. dec.272. num.4.

Nel 1617. la Regina Giovanna, ed il Rè Carlo suo Figlio concederono un certo seudo con altre Giurisdizioni a Giovanni Rumbo con la stessa clausola, ut in quit. 16. sol. 51.

E così parimente lo stesso Imperator Carlo V. se molte concessioni, siccome nel 1522. donò ad Alessandro de Medici la Città di Penna col titolo di Ducato, come anco il Casale di Campoli, ut in quat. 20. sol. 203. àt.

Nel 1526. donò a D. Carlo de Noy Vicerè di questo Regno con la stessa elausola la Città di Sulmona, ut in quat. 1. fol. 1. Nel

Nel 1930. a D. Filiberto de Chialon Principe d'Oranges allora Vicere del Regno colla stessa elausola, più Città, e Casali, e frà l'altre la Città di Melsi, at in quar. 4, sol. 191.

Nel 1532. dond a D. Francesco Rupera colla stessa clausola, la Terra di Corato in Provincia di Bari, ed altre Terre d'annue rendite circa

docati 3000. ut in quater.5. fol. 130.

Onde vedesi chiaramente che così abbia nella nostra concessione volutintendere, quia ubi voluit, expressit, & ubi noluit, non expressit, e perciò dovrannosi le di lui parole, come sono in se stesse, e non aggiusnendovi, altrimenti spiegare. Assai apertamente disponesi dal testo della cit.l.unica C.de cad.tollend. f.fed & veritas, ivi: Sed & veritas non in occulto sit ratio, cum ideo videatur testator disunctim boc reliquise; ut unufquifque suum onus, non alienum agnoscat; Nam si contrarinm nolebat, nulla erat difficultas conjunctim ea disponere, e così ne'commentarj infegnarono Duareno, e Paulo de Castro. Concorda il testo in Leuro Pretor Cod. de judic. cap.nunc benedicimus de præsumptionibus, & in capit ad audienviam extra de decimis, ed in confimil specie elegantemente Antonio Fabro nella più volte citata consultat. pro Duce Subahdia Super Ducatu Montis Ferr. part. 1. fol. 261. versic. sed praterea allor che diffe: Quid ni endem verba usurpasset in posteriore pacto, que usurpaverat in privre? An non erat illi ague facile, imo longe facilius, brevius, & expeditius? Text. est in l. unica &. ubi versic. sin autem ad desicient. Cod. de cad. tollend. in postremis illis verbis: Nam si contrarium volebat, nulla erat difficultas; e non altrimenti scrissero Rustious in l.cam Avas cap. 10. num. 159. lib. 2. secondo il fentimento del Presid.de Franc.dec.554.num.5. ed il Reg. Galeota controv.25 num. 38.lib.1., e d'altri molti riferiti, e seguitati da Rodoerio conf.3.nu.7., & 8. Alciato respons.96. Sub nu. 20.ed il Card. de Luca de fideic.difc. 12. 5 15. Lo steffo raccogliefi dalla l. ficut de test.milit. do. ve propostosi il caso d' un l'adre ch' istituiti avea eredi due de' trè suoi figliuoli, e l'altro affatto non nominato, come che ben faputo avesse di tenerlo; dice il Giureconfulto, che debbasi questo terzo figliuolo aver per diferedato, e non altrimenti per preterito; sopra la quale largamente scriffero Bartolo, e Baldo.

Ma a che tanto inutilmente trattenerci in argomentando la mente dell' Imperator Carlo V. dove chiara l'abbiamo nella stessa investitura? In cui volle quod si forte in omnibus, & singulis ante dictis dubium (son proprie sue le parole) aut ambiguitas oriri, vel sieri contingerit, interpretatio semper in savorem, & commodum tuura, & tuorum pradisterum sieri debat, ed acciò in avvenire non si potessero addurre argomenti,

con-

congetture (effendo che per leggi feudali del Regno i descendenti nella linea collaterale più strettamente succedeano di quello, che disponeasi per legge commune perchè la fua determinazione in quanto alla fucces. fione di d.collaterali in perpetuum giusta le leggi comuni de feudi avel. fe luogo, foggiunfe queste parole, non obstantibus in oranibus, er singulis Supradictis quibuscumque legibus Regni sanctionibus, capitulis, costitutionibus, & consuetudinibus dicti Regni, e per necessità d'una successione in più ampia forma parlò, mentre in quanto all'alienazione de' beni demaniali, fale, ed altri, così disse: & his prasertim, qua bo. norum patrimonialium Regia Curia, & functionum fifcalium, ac jurium focolarioru, & falis alienationis fieri probibet, & aliis quibuscumque in contrarium facientibus, etiam ( notifi ) si talia forent, de quibus expresa mentio, ac de verbo ad verbum fieri deberet; perciò derogan. do a dette leggi del Regno, profiegue; quibus omnibus, & fingulis, eisdem motu, scientia, animo, authoritate, ac potestate pradictes des regamus, & derogatum esse volumus per prasentes, fidelitate tamen Oc. dalle quali parole si vede indubitatamente aver voluto chiamare tutti i discendenti dell'investito, giusta le leggi comuni de' feudi in perpetuum, non potendofi ciò comprendere folamente de'fuccessori ex linea descendenti, quali di già venivano in infinitum in vigore della detta costituzione del Regno . ut de successionibus .

Queste leggi feudali del Regno ostavano non già a discendenti in linea descendenti, ma a descendenti, in linea collaterali. Or se l'Imperator Carlo V. con una più ampia forma di successione dispose, non obstantibus legibus Regni; è da conchiudersi che detti collaterali dal primo acquirente descendenti in perpetuum vengano enissamente chiamati, Et quando (disse il Reg. Rovito dist. cons. 1.nn. 5. parlando di detta clausola non obstantibus ne' termini di detta costituzione ut de successionibus) singula infrascripta deessent, bæc sola clausola satis superque sufficeret ad demonstrandum, quod in his seudis frustra allegatur successio introducta per constitutiones Regni, sed solàm jus commune debet attendi, non potedoci ostare la rissessione, che generalmete nel Regno osservasi jus francorum, poichè l'Imperatore volle regolare la successione giusta la disposizione delle leggi communi de'seudi, sive Longobardorum, non obstantibus Regni legibus; Ne ci fermiamo in esaminare le sudette altre clausole, che a meraviglia confermano il medesimo assunto, perchè da

nor non si verrebbe a capo della presente nota. Se dunque dall'Imperator Carlo V. concedente surono tutti li descen-

dent d'Alesandro in perpetuum, e giusta la disposizione della legge commune de' feudi chiamati, estinta la linea del primo genito, dovean

Digitized by Google

foccesiere i descendenti della linea del secondogenito, la quaie, è collaterale parallela a quella per la dottrina di Baldo nella I. cum antiqui. Cribus num. 13. C. de jur. deliberand. dove insegna che ciaschedun figlio primogenito nascendo sia incluso nella successione, e connumerato nella linea, e suoi descendenti ad esclusione del secondo genito, e sua linea, e questi ad esclusione del terzo genito, o sic deinceps, trà delle quali linea l'ordine della successione, secondo la prerogativa della primogenitura s'osserva allo serivere di Castillo lib. 3. controvers. 19.num. 106. O sequentibus Vessil, de success. seudor. par. 1.quass. 1.art. 2.num. 9. Joseph. de Rosa consult. 2.n. 24., e della successione juris francorum lo deciseo i siudici del Regno di Sicilia nella causa della successione dello Stato di Bruna in decisione apud Card. de Luca de seudis art. 4. assomigliandosi perciò jus francorum quoad successionem alli magiorati di Spagna, come avvertì Lodovic. Molin. de Hispaniar. primogenit. lib. 1.cap. 7.num. 4., e siaci lecito per tal punto allegare l'autorità de Dottori più confacevoli.

Mario Giurba de success seudor cap. 118. § 2. gl. 10. num. 50. versic contrarium probat, ibi: secundum jus francorum in linealibus primogenituris ad comunem stipitem recurrendum est, scilicet ad Avum, à quo descendunt omnes, qui cum tres lineas produxerit, nempe filis primogeniti, in qua possessor modò defunctus erat, secundam filis secundogeniti, in qua est patruelis iste junior, & tertiam filis tertiogeniti, in qua est patruelis iste senior; Et ex hisce lineis potior cum suerit linea primogeniti, seudum ipse obtinuit pro se, & descendentibus suis: ea tamen finita, morte bujus ultimi possessoris sine liberis, ad sequentem lineam transire debet

successio, ad lineam nempe secundogeniti.

Errico Henniges in observat, ad Hugo. Grotium de jure belli, & pacis lib.

2. cap. 7. § 22. ibi: Gradus nulla ratio plave habetur, nisi quoad ipsam lineam: causa est, quia per primogenitum semel successive espit in filio
majore, qua perpetuatur usque dum descrit linea illius primogeniti,
tunc desertur successio ad ejus fratres illorumque secundogenitum, &
ejus liberos, quo extinto ad tertiogenitum, ejusque lineam & sic deinceps.

Qual cosa vien praticata nella successione de' Regni, da'quali come da'capi debbono le Baronie, e Feudi, e le dignità tutte che sono suoi membri, prendere regola, e norma. E perciò secondo quello che nella successione del Regno s'osserva, ha da regolarsi la successione de' Feudi, e
delle dignità inseriori, che nel medesimo sono, siccome si pruova dalla

1. de quibus st. de legib. dalla l.1. § cum urbem de offic. prasestarb, dalla l. quod de principali § 1. in princ. st. si quis caution., e dat cap. cum
non deceat de prascript., e l'avverti la glossin l.ex-ca st de pessiulai Bart.
in l. Aurelio § eujus st. de libert. legat. Ross. in antiquier, dec. 158. tit.

de jurefatron., e ne' propri termini Paol. de Castr.cons. 164.nu. 1.vol. 2. ove in tal guisa va consermando questa certissima conchiusione: Primo ex dicia lege Regni, qua cum sasta sit in successione Regni, quod est caput, debet servari etiam in membris, & in successione bus inferiorum dignitatum, & majoratuum, & seudorum existentium intra Regnum, qua deseruntur primogenito. Tum quia non decet à capite membra discedere, ut in cap. cum non deceat de prescript. Tum quia videmus in similibus, quod consuetudo Orbis Roma, qua erat caput Mundi servan. da erat in Provinciis, ubi desiciebat jus scriptum, & etiam specialis consuetudo st. de legibus l. de quibus, & consuetudo Civitatis, qua est caput communitatis l. 1. §. cum Orbem st. de ossicio Prasat. Orb. Et etiam statutum debet servari in comitatu, ni notat glos st. de postulan l. ex ea.

Per tal ragione comunemente affermano i Dottori Spagnoli, dopo Molina lib. 1. de Primog. Hispan.cap.2., che vaglia l'argomento del Regno al majorato, e che per consequenza l'ordine prescritto nella sinccessione del Regno dalle leggi delle partite 1.2.tit. 15.part. 2. debba anche offer-

varsi nella successione de'Majorati.

Giovanni Federico Gronovio in notis ad cit. Grot. d. cap.7. §. 22. ivi: Lege qua futurus Regni bæres, si qui præcedit, & regnat, prior mortuus fuisset, & si moriatur ante regnantem, nec ad Regnum pervenerit, jus tamen in Regno succedendi transfert in bæredem suum, quasi revera possedisset: Qui semel proximus suit, & si non regnavit, ejus posteri

quandid supersunt, excludent alios posteriores.

Argentreo Istorico Brittanico nel lib. 6. cap. 4. ivi: In successionibus liberi primogeniti, sive sint masculi, aut semella, & similiter liberi secundogenitorum, si primogeniti absque liberis ex proprio corpore decesserins in successione fendorum jure primogeniture representant personas patruum suorum, O veniunt adtalia jura successionum, O primogenitura ficut eorum patres, si viverent, eorum patruos, avunculos excludendo; secundum generalem, & notoriam consuetudinem, tam in successionibus per rectam lineam, quam à latere obvenientibus: Et de usu, & consuetudine antedicta filia succedit in seudis, sive sint Ducatus, Comitatus, Perrie, aut Baronie, quantuncumque magni, & Nobiles, or quod ita evenerat in comitatibus Artesij, Campania, Tholosa, & Britannia. Samuele Pufendorfio de jure natura, & gentium lib. 7. cap. 7. 5. 13. ibi: Igitur ad tollendas ejusmodi controversias, mult, apud gentes, successio, que linealis dicitur introducta que in boc cumfiftit, ut oranes, qui ab authore stirpis descendunt, velut lineam, quondam perpendicularem intelligantur constituere, quorum quilibet, Regno proprier, prout quisque in codem gradu fexus, deinde

Digitized by Google -

ciatis prerogativa potior, nec prius ad aliam lineam devolvatur, quam omnes ex priori linea fuerint exftincti; Unde, & illis, qui boc modo fuccessuri sunt non necessum est numerare quoto gradu à proxime defunctio distent, neque ad jus representationis provocare, sed prout quisque nascitur, ita lex illi perfectum jus suo ordine babendum consert, quod jus quisque adomnes ex se se natos pari ordine demittit, licet ipse Regnum non obtinuerit; Hoc modo igitur primò semper vocantur ultimi posessoris liberi, sed ita, ut & mortuoram ratio babeatur, si quidem ipsis proles supersit, qualiscumque gradus, & si mortui istius linea potier suit, ejusdem proles reliquos omnes excludat; salva tamen semper in pari gradu ejusdem linea prarogativa, & sexus, & atatis, ed altri moltissimi appoggiati su la ragione, ch'ogni qualunque collaterale, che all'ultimo moriente soccede non lascia d'esser discendente dal primo Barone, e perciò quando non potesse venire per l'un capo chiamato, viene per lo secondo, come discendente alla successione del feudo.

Essendo dunque la Gran Duchessa di Toscana venuta, come s'è dimostrato nell'albero, dalla linea secondogenita di Giacomo Vitelli, che su figlio di Alesandro primo acquirente, dovea soccedere nello Stato dell'Amatrice al Principe D. Alessandro Maria Orsini, non già come a lui congiunta in settimo grado, ma come quella, ch' cra la discendente da

Alessandro Vitelli.

### CAPO QUINTO,

Che vennero alla successione dello Stato dell'Annatrice chiamate anche le semmine.

Quelle motivo di dubitare della legittima fuscessione della Gran Dura chessa di Toscana mancava solamente di rispondere: Ma siccome noi l'abbiamo all'ultimo luogo riserbato, avendolo per lo più debole di tutti gli altri, che pareano potersi eccitare, e non già sostenere: Così anche vogliam credere che le parti medesime non vi sian per sare del gran sondamento, sapendo molto bene quanto sia vano il pretendere, che non debban le semmine per legge commune socceder ne seudi, e quanto stravagante altresì il domandarlo, dove per quelle sia l'investitura.

Ed in vero chi non fa, che per l'Imperator Federico fiasi derogato a quella consuetudine, ch'erasi introdotta di non ammetter le femmine alla suc-

Digitized by Google

70 cessione de feudi, ordinando nella costituzione in aliquibus; che pe peralmente succedessiro, e i maschi, e le semmine de Baroni, che per legge commune già venivano ammesse? Chi non sa ch'avesse noi lo steffo confermato nella costituzione ut de successionibus? Chi non sa quanto fosse stata reputata ragionevole da Andreo d'Ifernia, da Anna in in rub. de vostall. decrept. ætat. num.82. do Vivio in fingul, communium epinionum 811.num.42.de Franch.decif. r. dove così lo rapporta decifo dal Sagro Configlio da T'boro in compend, decif. Regni part. 1. in verbo famina, ampliandolo anche nella femmina maritata, e per l'universal consuetudine del Regno di Sicilia citra, & ultra farum lo scrissero Andr de Ifirn in cap. 1. 6. o quia de bis qui fend dar pof., ed ivi Laudente num. 33. Zafro de feud.cap.9.num.63. Petr. Gudelin in contr. de jur feudor. part. 3.cap. 3.num. 2. & 4. Georgio Schultzen. in foof. juris feudal.cap.8. num.60. verf. ut ejufmodi consuetudo regnicolæ omnes Molin. de primogenit. Hispan.cap.6.num.26.lib.1.de Franch.decif 228.

Ne punto entriamo ad esaminare l'appoggio, ch' ebbe l' Imperator Federico nella disposizione della legge commune de'seudi, non le ragioni per le quali sù introdotta la sudetta consuetudine, non le moltissime limitazioni, che pativa, ne finalmente i motivi per i quali sù tolta, perocche sarebbe un troppo travagliare i Signori Giudicanti, ed abusarci della diloro pazienza, avendo valevolissimi argomenti per la soccessione delle semmine, che nascono dalla stessa investitura dell'Imperator

Carlo V.

E per prima, essendos in essa chiamati tutti i posteri d'Alessandro Vitelli in quelle parole: tuique posteri nostra munificentia, & gratitudinis fruttum experiantur, tunentes, & possidentes Civitatem & c. non è da dubitars, che sossero venute anche le semmine chiamate, perchè le semmine non lasciavano di esser discendenti, ed in conseguenza postere di detto Alessandro, com'avvertirono dopo Baldo, Bartolomeo Camerario in cap. 1. de natura succession feudor, lectione 27, à nu. 29, ad 33. Freccia de subseud. lib. 2 in qu. incipiente, quinquagesmo quaro num. 3. in nova editione Michael àb Aguirre in Apolog, de succes, portugallia part. 410. num. 46., e comunemente i nostri, dalle quali parole del proemio giustamente dichiarasi la volontà del disponente, per la regola del testo nella lesinale stide haredib instituend.

Secondo l'istesso sarà da dirsi per la nomina, che sempre in essa si fece de' discendenti, Issnal. Cod. de suis, & legit. Glosin costit. Regn. ut de successorb. ex descendenti, ivi : item nec distinguitur de sexu dec.

Terzo niente diversamente potrassi argomentare dalle parole pro se suisque beredibus, o successoribus, comprendendo così i mascoli, come le se-

Digitized by Google

mine, anche ne'feudi per la disposizione chiarissima del testo in cap. 1. de duobus fratribus à Capitaneo investitis, e per quel che deciderono Ant. Fabro in sepius citata consultat. pro Sereniss. Duce Sabaudie part. 1. pag. 66. 67. Serinigliol. de feud. centur. 1. quest. 48. num. 33. 67. 34. Andrea d'Isernia in cap. 1. §. hujus autem generis col. 2. vers. si ergo non probatur

ex quibus caufis feudum amittatur.

Quarto per la dizzione in perpetuum, per cui si dichiarò la vera voluntà del concedente di voler perpetuare detto feudo ne' descendenti d' Ales. fandro Vitelli, qual perpetuazione non potrebbe ottenersi, se alla successione s'ammettessero solamente i maschi, e no le femmine, ordine succeffivo, conservandosi meglio la perpetuazione per le femmine, che per i maschi, come dopò Torre de majoratibus Italia part. 1. cap. 37. nu. 127. Ippolito Riminaldo junior lib.7.conf.763. a num:9.ad 24. dove nel num. 10. così discorre: At investitara concessa fuit Antonio, & subinde pronepotibus suis pro se, suisque filis, bæredibus, & descendentibus in perpetaum, quod verbum descendentibus si vigore pracedentium restringeremus ad masculos tantum, verbum illud, in perpetuum, verificari non poset, & de vento serviret, abicamque contingeret, descendentes masculos non extare, sed fæminas tantum, quia mascali non possunt esse perpetui : igitar illa verba, debent etiam fæminas comprehendere ratione prædicta, quia ubi descendentes mascali non extarent, sed extarent famina, concessio non diceretur pro descendentibus in perpetuum, faminis exclusis, at igitar illa verba, in perpetuam, aliquid operentur juata doctrinam Baldi in rab. C. de contrabend. empt. quest.9. cum simil. sub illis comprehendi debent extantes famina.

Quinto dalla potestà d'alienare conceduta nell'investitura, intendendosi, con ciò ammesse le semmine, allo scrivere di Baldo in cap. 1. de seud. non babent propter naturam Andrevl. controvers. 319.nu. 12. & seqq. maggiormente che se li concede la facoltà di potere in dotem dare, & dotis causa assignare, ac pro dotibus, & antephato obligare, eisque uti, frui, & disponere intendendosi con ciò contemplate le semmine, giusta l'a-

vertimento del citato Torre par. 2. cap. 57. num. 49. in fine .

Sesto, perchè il seudo su conceduto ad certum servitium Reale, che decentemente aque commodè, & boneste può adempirsi per la semmina; Onde questa per ispecial patto s'ammette alla successione del seudo per l'espresso testo nel cap.1. in principio, casus quibus semina in seudo succedunt, e per sentenza comune lo disse Claro in s. seudum quest.:43. num.8. Erman. Vultei. lib.3. de seudis cap.9.num.48.

Settimo, perchè la concessione su fatta ex causa remuneratoria, e perciò come savorevole dee largamente interpretarsi, e non escluofclusiva delle femmine, come avvertirono Rovito cons. 79. nu.9. & 10. qual conchiusione nasce dal cap. quemadmodum feudum ad filiam pertineat, ivi: propter servitium, & amorem patris.

Ottavo perchè se mai la causa fosse dubia, in feudis ad favorem seminæ esses pronunciandum allo scrivere di Lodovico Bello conf. 1. num. 125. Andreol. controvers. 319. num. 21. ed altri infiniti, per le regole volgatissime, e

per lo testo nella leg.maximum vitium.

Rimovesi però ogni dubiezza nel nostro caso, poiche nel feudo dell'Amatrice per la morte di D. Giacomo Vitelli figlio d'Alessandro primo investito succede Beatrice figlia primogenita di detto Giacomo, da cui nacque Latino Urfino Padre dell'ultimo defunto Principe dell'Amatrice D. Alessandro Maria, e quando il fendo una volta è passato alla femmina, dicitur effectum famineum, come lo scrissero Torre de majorath. Italia dicta parte 2. quaft.57. num.50. la dove diffe che tale argomento ponit gladium ad radicem, ne diversamente scriffero Menochio conf.60.num.15. & conf.986.num.8. & feq. Cloch.conf. 182.num. 14. & feq.il Reg. Galeot.controver. 21. num. 61. lib. 1. Schrader.part. 7. de feudis cap.4.num.54. dove diffe, che tali special consuetudine per l'ammissione delle femmine validamente può indursi nella successione de' feudi, c concordano Ermanno Vultejo lib.z. de feudis cap.g.num.6z. verfic. quod autem Ant. Gotofredo respon. seudal. sexto Themate 4. lit. B. versic.bine est, ne può darsi interpretazione più legitima dell'investitura de'feudi, che l'istessa consuetudine offervata trà coloro, che furono chiamati alla fuccessione allo scrivere del Cardinal de Luca de feudis discurs. 7. num. 21. e di Rosental de fendis cap. 12. conclus. 14. num. 40. 0 41. O Luigi . Manzi confultat.85.num.5.lib.1.

Rimase dunque in vigore dell'investitura dell' Imperator Carlo V. ammessa alla successione la Gran Duchessa di Toscana per la morte del Principe dell'Amatrice, a cui era congionta in settimo grado, senza che a tal successione ostassero le leggi seudali del Regno per essere state a quelle derogato coll' investitura, ne parimente la qualità di semmina, e perciò non essendosi il seudo dell'Amatrice devoluto alla Regia Corte, la medesima rimase obligata a sodissare i Creditori chè aveano validamente, e con assenza contratte l'ipoteca in det. seudo frà de'quali D. Anna Cassarelli per il suo credito dotale, e donazione propter nuptias, che oggi si rappresenta da S.M.C. e C. come erede del già det. Marchese Pernè.

E perchè potrebbero gli eredi della Gran Duchessa pretendere d'aver acquistato per la transazzione fatta col Regio Fisco un altro titolo di possedere, e d'aver ora il seudo dell'Amatrice in novum sendum, e perciò non esser tenuta a creditori; dimostreremo pertanto nel seguente.

CA.

73

Che per la transactione seguita nell'anno 1693. la Gran Duchessa di Toscana non acquisto ne titolo, ne ragione alcuna distruttiva di quel titolo, che prima avea della successione.

Orto il Principe dell'Amatrice D. Alessandro Maria Orsini, e confiscato il di lui Stato, come quello, che sembrando mancare di legittimo successore, già parea alla Regia Corte decaduto accomparve in Regia Camera in Gran Duchessa di Toscana, e portando l'investitura dell'Imperator Carlo V., e le scritture tutte, dond' appariva essere alla funto Principe in settimo grado congiunta, e discendente d'Alessandro Vitelli, domandò esser manutenuta nel possesso del seudo, per esservi venuta leggittimamente a soccedere, e dove mai sosse bisognato, anche reintegrata, ed immessa in esso, osser rendone il relevio, ed obbligandos alla sedeltà solita, as sol, 116. 6

Ed in questo sù tutto lo ssorzo de' di lei Avvocati in dimostrare, che affatto ostar non le poteano quei motivi, che di sopra abbiam divisati,

per i quali quella successione se l'impediva.

Ma, vedendo esser lo Stato onnossio a vari debiti contratti dal Principe D. Alessandro domando di ritenerso anche per quei crediti, che supponea di rappresentare en juribus d'Isabella Vitelli, fol. 116. dierg.

& 141.

Considerando poi quanto i suoi crediti erano illiquidi, e senza azzione d'ipoteca sul feudo, e quanto gli altri creditori all'incontro erane anteriori di tempo, ed abbondavano di Regj assensi; peuso di farsi cedere dal Regio Fisco turte quelle ragioni, che mai gli si poteano appartenere per la devoluzione, credendo d'acquistar altro titolo da poter riparare alla piena de'creditori. En fatti seguita la transazzione, con addosarsi essa Gran Duchessa il peso di soddissar tutti, traendone il Regio Fisco indenne, ed illeso, etiam antè damnum passum, pretese (e pretenderà assenza il presente Gran Duca) di possedere lo Stato in novum seudum, e non per quella successione, che legittimamente si appartenea, en conseguenza avendo il feudo per mano della Regio Fisco, avvalendosi della simitazione nella grazia di sopra detta del Rà Fisippo II. suppose d'escludere il credito di S. M. per essere

74
flato l'Augustissimo Imperador Leopoldo erede en testamento di D.
Felice Oruni Marchese di Perne.

Ma noi per due valevolissimi motivi dimostreremo quanto debole, e insussistente sosse stata la dilei pretenzione, così perche il Regio Fisco non le diede il seudo dell'Amatrice, nè potea per ragion darglielo, come perche quando mai dato giielo avesse, non gliel concedè in novum seudum, ma glielo rilasciò, perche l'avesse potuto posseder in virtù di quella successione, che pretendea essere a se deserita.

In quanto al primo punto, par che non sia da dubitarsene, da che il Fisco non possedea, quando s'indusse a far la transazzione, lo Stato dell'Amatrice, ne se n'era ordinata la incorporazione, perocche prima bifognava veder l'efito di quelle ragioni di fuccessione, che intentate avea la Gran Duchessa, e poi potea esfergli lecito di farsene il Padrone, e'n confeguenza non le potea cedere quel feudo, che non avea, ne mai per lo addietro avea posseduto, ne era prossima speranza di possederlo, ma le cedè quelle ragioni, che gli assisteano per lo capitolo ex prasumptuose, ch'era il solo, e miserabile possesso nomine sequestri, che per se ottenuto avea. E queste ragioni conoscendole l'istesso Regio Fisco, non molto sode, per non dire totalmente infusfistenti, stimò di cedergliele per tali quali erano, o buone, o ideate che fossero, affinche in avvenire non segli avesse avuto a muovere una qualche lite. Ed è ciò tanto vero, ch'anche lo stesso cap. en præfumptuose gli proibiva espressamente di non cedere quel feudo, che acquistato non avea, ivi: Sic equidem ut dista lite pendente rem ipfam fiscus idem donare nequeat, aut in alium quocumque transferre titulo, aut aliter statum possessionis ipsius, quomodolibet innovare.

Ma noi non vogliamo disputare, se la facoltà del possesso loco sequestri, che il detto Capitolo concedè al Fisco, era, o no da cedersi, potendosene dubitare per le parole ch'abbiam trascritte; perche o s'ammetti l'affirmativa, o la negativa sentenza, sempre la causa, di cui oggi si tratta è sicura a nostro savore, atteso che se il Fisco potrà cedere detta facultà concedutali dal Capitolo, la Gran Duchessa solamente quella avea acquistata, e non altrimenti il Feudo, che non poteva cedersi, e di quella s'avaleranno i di lei eredi per disesa contro il credito di S. M. Se all'incontro ne meno questa era cessibile più certa si renderà la nostra ragione, mentre nè il seudo, nè il possesso, in vigore di detto Capitolo colla transazzione ebbe la Gran Duchessa, e così niente potrà opponere di ciò averebbe potuto il Fisco nel caso si solate potrà opponere di ciò averebbe potuto il Fisco nel caso si solate legittima succeditrice in quello, ò pure con quelli credi-

EI,

ti, che sopponeva rappresentare, quali di che vigore si sossero nella seguente terza parte del nostro discorso divviseremo. Ciò solamente, se la passione della causa non c'inganna senza entrare à dispute se gali dovrebbe essere bastevole per la nostra disesa, mà vogliano anche armarci di armi più vantaggiose in esclusione di si strana pretensione.

E per prima non fappiam noi comprendere, come si voglia sostenere, che il Regio Fisco con la divisata transazzione avesse voluto trasferire come Feudo nuovo, fenza aver riguardo alla successione à beneficio della Gran Duchessa lo Stato dell'Amatrice con suoi Fiscali feudali per la fola fomma di doc, 28. m. quando il loro valore ascendeva almeno à doc. 160.m. maggiormente che in fenfo della Parte, non . vi erano creditori per caufa, che l'assensi s'erano risoluti per la devoluzione feguita; onde conviene confessare, che per altro riguatdo. cioè, che per lo folo motivo della successione il Regio Fisco si content tò per la fola fomma di doc. 28. m. comprendendofi in quella la gittrifdizione delle fecode,e terze caufe, rilevio ed altro. E perche fapeva essere strana la pretenzione della resoluzione dell'ipoteche con assenso contratte per lo motivo della devoluzione, ingiunse il Regio Fisco alla medefima Gran Duchefsa di fodisfare i Creditori dicendofi nell' istanza fiscale cum onere dieta Serenissima Domina Magna Ducifia entrabendi Regium Fiscum indennem, & illesum, etiam ante damnum possum abomnibus, & quibuscumque Creditoribus super dista Civitate, & integro Statu, vel caufa ipfins, pro quibus in omnem cafum ad nibilura Fiscus teneatur.

E perche sapea il RegioFisco, di quanto poco valore, ed efficacia erano le ragioni, che cedeva, cede quelle, prout tamen pertinent, & fpettant, & non aliter, con ripeterfi intelligi jura cessa modo, & forma super enpressa. Chi dunque ardirà porre in controversia, che l'unica causa, per cui il Regio Fisco cedè detto Stato dell'Amatrice, e suoi sifeali fendali, che oltrepassavano la somma di doc. 160.m. alla Gran Duchesfa , fuse stata quella medesima dall'istessa dedotta , d'esserne legitima succedetrice in vigore dell' investitura dell' Imperador Carlo V. che dedusse, e presentò nella Regia Camera? Chi ardirà porre in controversia verità si chiara, e palpabile? La transazzione egli è vero. che dia nuovo titolo giusta il testo nella l.si pro fundo, Cod. de transa-Etionib lex caufa, C.de usucapionib. pro emptore, siccome anche lo da la fentenza, l.4.in princip. & l.fi quis condemnatus, l.miles, l. final.ff. de re judicata, essendo simile alla transazzione, 1.10. C. eod. tit. de transa-Elionib, però questo titolo non è distruttivo di quello s'era dedotto K = 2

· .

Ne l'aver ottenuto la cessione delle pretenzioni fiscali induce destruzzione del titolo di successione, che alla Gran Duchessa competeva in vigore del privilegio dell'investitura, nè à quello pregiudicava, ma s'intendea per maggiormente av valersi di detto primo titolo, l. Titia Sejo in princip.ff.de leg. 1. § . si res aliena instit. de legat. 1.2. in fin. ad Munic.l.qua sub vendit. f. fin.de condit. & demonstrat.l.unic. C.de Thefaur.lib. 10. Ivi. ut superfluam sit boc precibus postulare, quod jam lege permisum est, l.1. S.fin. ff.si quis à parent fuerit manumiss. Ivi, & jus antiquum, quod fine manumissione babebant posse defendere Greg. Lop.in 1.6.glof. tit. 11. part. 6.col. 6. ad fin. Bart. in 1. & facto num. 7. opposit. 1. de vulgar. Menoch de adipiscend. possess. remed.4. num. 878. Valenz. conf. 69. num. 89. lib. 1. Menoch. de prasumptionib.4. Cancer. lib.3. variar.cap.3. à num. 22. ufq. ad 28. Ciriac. concluf. 420. num. 29. ed altri presso Olea de cess. jurium, tit. 6. quest. 7. à num. 8. Galeot. conclus.57.num.44.lib.1. Valer. de transact.tit.5.quest.4.à n.94. cum segg. Da' medefimi principj, è nato, che chi ottiene privilegio sopra una cola, che gli spettava senza d'esso, non per tanto s'intende pregiudicato alle sue ragioni, 1. hac faluberrima, C. de prap. ngent.inreb.lib.12. Ivi:cum perabsurdum perquam temerarium sit banc

noltre

nostre liberalitatem pietatis, quemquam astuta interpretatione non ad augmentum anteriorum privilegiorum , sed diminutionem convertere concedi, Grat.discept.forens.cap. 595.num. 8. Cancer. ubi sup. Giurba dec. 165. 190.n. 18. Valer. ubi fupra, num 16. 9. 17. Valen. tom. 1. conf. 79. num.17. dove diffe, quod confirmatio inutilis, vel superflua, non vi-

tiatea, qua funt utilia de per se.

Quindi il dottissimo Alfonso Olea nella citata quest. 2. d num. 12. & in additionib. sostiene, che chi cerca privilegio di nobiltà, non pregiudica à quella nobiltà, ch' egli avea, maggiormente se redata l'avesse da' suoi Antenati , Decianus cons. 63. num. 48. vol. 3. Mier. de Majorat. parte 3. quaft. 16. num. 33., e come massima indisputabile s'apporta da Val. nel citato trattat. de transactionibus tit. 5. quast. 4. num. 2. Quod si in actu intervenerit solemnitas non necessaria ad ejus validitatem, & si illa solemnitas sit imperfecta, & nullius momenti, non per boc actus est nullus, cum etiam possit circa eam folemnitatem, subsistere, que ad majorem cautelam adbibita creditur cit. Bart.conf.97.num.67. & de can. & dignit. cap.39.num.9. Anguevol. allegat. 2. num. 2.

E più al proposito Giovanni Solorz. de jure Ind. tom. 1. lib. 3.cap. 1. à nui. 52. dice, che quantunque Alessandro VI. Sommo Pontesice avesse nell'anno 1493, conceduto al Rè Cattolico, ed alla Regina Elifabetta con sua Bolle l'acquisto dell'Indie, non perciò quei luoghi già act quistati restarono feudi della Chiesa, mentre ben poteva il Rè senza concessione Pontificia fare acquisto de'luoghi d'Infedeli, e perciò la concessione del Pontesice s' intendea maggior cautela, ne toglieva la facultà precedente, che il Rè teneva senza d'essa, e per fondare ciò oltre altre ragioni al num. 58. s'avvalè del testo nella l.informa & fin. ff. de censib. le dicui parole sono le seguenti, si quis veniam petierit, 6 censum sibi emendare permittat, deinde post boc impetratum cognoverit fe non debuise bos petere, quia res emendationem non desiderabat nullum ei prajudicium, ex eo quod petiit, ut censum emendaret, fore sepissime scriptum est.

Per l'istessa ragione se s'impetrasse un assenso sopra una cosa, in cui non vi era luogo d'affenso, il contratto antecedente non rimane nullo, ed efimero, mà l'affenso si stima supersuo, come doppo gli altri scriffe, ed ottenne il Regente Rovito conf. 12. & conf. 14. num. 3. dove tra l'altro dice: quod non prajudicat petitus asensus, & impetratus super re, in quo assensu op us non erat, & videtur ese sicut verba superflua in stipulatione arma virumque cano, ita Andreas in cap. 1 fed nec alia post num. 38. qua sit prima causa beneficii amittendi. Regens de

Digitized by GOOGLE

Ponte

Ponte consigg. num. 8.& decis. 4. num. 26. e con Rovis. essenc se vi sosse la clausola, nec aliter, conviene, Gabriel lo cons. 92. nam. 5. lib.1. Staiban. conf. 82. d sum. 26. Rocc. de Offic. f. s. num. 48 mi altri .

#### V I. •

Che cost in vigore della transazzione, come per la investitura conceduta nell'anno 1696. dal gloriofo Monarca Carlo II. siasi dichiarata la medesima Gran Duchessa legittima succeditrice in detto feudo, e suoi filmi feudali.

Empre pill chiara fi rende per nuovi, e non men forti, e valevoli motifi la verità del nostro assunto, e toglich da questa causa ogsis dubbio, perche à vogliafi attendere la transazzione, à la investitura conceduta dat gloriofissimo Monarca Carlo II. netl'anno 1696. alla Gran Duchessa, sempre si vede, ch'ella dichiatossi dei seudo deste

Amatrice la vera, e legittima erede.

La giuftizia di questo punto con chiarezza dimostrali, se mui voglia confiderare, che fia lo stello il glare l'investitura, che dichiarar colui, à cui fi cocede par la vero,e legistimo faccessore ne seudi del defanto, non elfendo quella, fonon una conferma dell'investitura più antica, à fa voc dei nuovo fuccessore, ch'è quanto a dire, una dichiarazione, che dal Principe fi fa, ch'egli sia in quello compreso, siccome è chiaro du sè desso, e si raccogne das cap. 1. tit. per ques fiat investitura. Per lo qual teko così infegnò la Glof. verb. minorem, ed Andrea in cap.sciendum 1. altim. nam.6. de feud.cognit. il quale và ponderando, che ne feudi la ragion di succedere non possa ben distinguersi dall'investitura, e che con questo fi conforda, per modo, ch'e in dubbio il dirfi, se questi palino da un facceffore all'altro per successione, o per investitura, elsendo sempre necessaria anche quando si succede, che la investituta fi domandi, e fi ottenga. Sono le lue brievi, ma dottissme parole: Sed passed acquisitur successione, ant investitura i immo semper investiimis quia cum succedit, oportes, quod infra annum, & diem perat incufficarum, fupra quo tempore offices cap. C. infra de capit. Corrad. is principle, & in confirmation per intem, 4. pratage dic, quod investing-78, que fit de veter fendesabi sacceditar, est confirmatio ejas, que ab netecepore fiet à est infratte. 2. per quos fint investit. in princ, e'l meodopo Andrewicialicto Affact. in cap. 1. an agnat. begg

41. Freccia de subseud. lib. 3. disert. 10. circa med. Reg. de Ponte

conf.62. num. 15. , & fegg.

Il che, fecondo riflettono i medefimi Autori, non ammette alcun dubbio nel nostro Regno, ove l'investitura non mai si concede, se non a colui, il quale costi già esser compreso nella prima investitura, ed ammeffo dalle leggi feudali. Della qual offervanza oltre ai Dottori addotti, fanno fedel attestato Capyc. in cap. Imperialem &. præteea limit. 14. de prohib. feud. alienat. per Frideric. Loffred. in Parapbrof. feud. §. fed & res, per quos fiat investitur. col.3. fol.30. à ter. Anna in rubr. cap. 1. de Vassall. decrepit. atat. num. 94. & fegg.

Basta dunque, che siasi dal Principe conceduta a taluno l'investirura, o permesso, che dal vassallo gli si giuri l'assicurazione, perche si possa dir tolta la controversia, se quello susse, o no il legitimo successore, a vendolo per tale egli dichiarato. Al che avendo riguardo Andrea, d'Isernia in Constitut, ut successiverb filii fratrum num.50., giustamente av verti, che per efserfi dall'Imperador Federico fatto afficurare il nipote del fendo della forella di fua Madre, rimanesse à di lui favore decifa la quistione, che prima v'era, s'egli potesse, o nò a lei leggittimamente succedere: Idem, sono le sue parole, dicendum est de filio, vel filia sororis non dotata pradicta ratione, quod succedat matertera, qua est soror matris, instit. de gradib. §. 1. Continetur quidem in registro Imperatoris bujus, quod in Archivio servatur, quod fecit asecurari nepotem de feudis matertera, o bic multas quastiones dirimit. o ubi mater, en cujus persona pratendit jus successionis, fuiset dotata, tunc obstaret ei, sicut & matri.

S'accresce però nel nostro caso maggiormente la forza dell'argomento poiche la stessa Gran Duchessa domando esfere ammessa alla successione, ed effere investita nel feudo rimasto nell'eredità del Principe d'Alessandro Maria,e che quello le fosse confirmato, siccome le su conceduto, vi fù ammessa, ed investita; e siccome l'assenso si regola dal contratto, e prende la naturalezza del medesimo, allo scrivere di Camerario in cap. Imperialem cart. 51. lit. V. de Ponte conf. 64. num. 30. così anche le concessioni, o i decreti si regolano dalla domanda, e da questa ricevono la spiega, o l'interpretazione, per lo testo nella l. qui defensor & qui interrogatus, ff. de interrogatoriis actionibus, cap. inter dilector, ed ivi i Dottori de fid instrum. Isernia in cap. 1. tit. qui success. teneant. num.7. de Ponte cons.47. num.14. & cons.106.num. 11. lib.2.

Ma più. La stessa Gran Duchessa col pagamento che sece alla Regia Corte de'duc. 28.m.in effecuzione della transazzione, disse aver quella

fatta per lo possesso, e retenzione di detto Stato, e fiscali feudali; Dunque fè la transazzione, acciocche il Regio Fisco l'avesse rilasciato quel fendo, e fiscali feudali in vigore della successione, che pretendo, e con quel titolo, che avez dedotto, anzi quello domandò a tenore della prima investitura dell'anno 1538. dell'Imperador Carlo V. fol. 178., & à ter. litt. C. proces. primi volum. , e lo stesso si replica , fol. 179. à ter. lit. B. & D., poiche le parole possesso, e retenzione, importano una confervazione delle ragioni antecedenti, e giusta lo stato di cofe, ch'era prima di ottenersi, ad textum in l. quod & 31. ff. de jure dotium, Mantic. de conjectur. ultimar. volunt. lib. 14. tit. 13. Capyc. latro decif. 13. num. 3. Capyc. in investitur. feudor. verb. confirmatio. & nova concessio, Petrus de Gregorio de concessione seudor, part. 5. qu. 3. num. 2. & fegg., dove così lo rapporta decifo, ed ivi nell'addizione Mastrillo riferisce gli altri, e l' insegnò anche nel trattato de magistrat. cap.20. num.28. Intrigliol. de feudis centur. 1. qu.24. num.29. Ø 30.

Ne accade il dire, che detto feudo si considerava devoluto alla Regia Corte, si era sequestrato per il cap. ex prasuntuosa, e s'era esclusa la Gran Duchessa dalla domandata successione, e perciò se le cederono le ragioni della devoluzione, col dover cavare indenne, ed illeso il Regio Fisco da ogni molestia de'creditori sopra detto Stato. Imperocche non mai dichiaroffi devoluto il feudo a beneficio della Regia Corte, non leggendosi tal decreto negl'atti, ma il solo sequestro in vigore del detto cap. ex prasuntuosa, e perciò non si erano cedute alla Gran Duchessa le ragioni della devoluzione; nè tampoco essa su esclusa dalla domanda della fuccessione, poiche questi fù il forte di sua difesa, e per questa se le concede il seudo, come apparisce dagli atti, e noi nell'ultimo Capo, più chiaramente lo dimostreremo, non ostando esfere stato per qualche tempo sequestrato detto seudo, poiche quando si domanda la rinovazione dell'investitura al Principe dal successore del feudatario defunto, principalmente si procura da lui, e da suoi miniffri, indagare, fe colui che la domanda fia tale, quale s'afferifce, cioè erede, elegittimo fuccessore, in vigore delle prime, ed antiche concessioni, se sia idoneo a succeder ne' feudi al defunto, se sia fedele, e s'abbia le altre qualità apposte nella prima investitura, e dalle leggi richieste. Il che su parimente avvertito da Andr. in dist. cap. sciendum num.6., ove alle parole di fopra trascritte, aggiunse quest'altre: Patet in Regno Sicilia, ubi denunciatione mortis facta, in wiritur de quibufdam capitulis, fiest filius, vel alius Bares, vel frater, & de valore feudi propter relevium, & de aliis, nec postea fit investitura alia

per Curiam, nifi quod mandatur afficurari ab hominibus feudi. Ed anche da Afflist. in disto cap. Sancimus num. 8. 6 in cap. 1.tit.an agnat. vel fil. diet. num. 45., il quale, avendo proposta la quistione già mosfa prima di lui da Baldo, fe ne' feudi abbia luogo il remedio possessorio ventris nomine, o l'altro remedio dell'editto Carboniano; risponde in quanto al primo, di sì, ma rispetto al secondo soggiunge, che pon possa nel Regno aver luogo l'oppenione affermativa di Baldo appunto per la ragione, che fà al nostro proposito, cioè, perche alla rinnovazione dell' investitura, che si concede al successore, suole, e dee precedere la pruova del matrimonio, e della figliolanza, altrimenti, se si dubbitasse dell'uno, o dell'altro requisito si sospenderebbe l'investitura, e si farebbe il sequestro per lo cap.ex prasumptuosa. So. no le sue parole: Credo verum in possessione ventris nomine, sed in posses. sione carboniana dic, quod dictum suum (cioè di Baldo) non babes locum in Regno, per ea, qua voluit Andre. in cap. 1. quo tempore mil. abi. dicit, quod ante uam fiat investitura , que dicitur confirmatio , ipsi filio, qui valt succedere in feudis, oportet, quod probet matrimonium. & guod fuit tractatus, & reputatus ut filius, etfi de boc est quastio, non fit investitura, & sequestratur fendum penes Fiscum, donec de cause cognoscitre, per cap. Regni, quod incipit ex prasumptuosa.

Ne di ciò fi dimenticarono Capyc. in dicto cap. Imperialem dict. limitat.

14. Loffred. in d. Paraphraf. feudal. dict. colum. 3. fol. 20. à ter., il quale per sentimento d'Andrea afferma, che fatta la dinunzia della morte del successore, han da investigarsi più cose, che sono oltre la parentela, e gli altri requisiti, e'l valore del seudo per ragion del rilevio, che dee pagarsi, Frecc. de subseud. d. lib. 3. distert. 10. circa med. Reg. de Ponte cons. 62. num. 15. vol. 2. il quale dottamente avvertisce, che ciò debba farsi, non per viam petitorii, nec per regulas possessorii, ma come cosa concernente l'atto dell'investitura, che si domanda, ivi: Es boc quod Andreas, & communiter omnes dixerunt, quod in boc judicio investitura certa capitula veniunt inquirenda, & illud est pracipuum, an petens eam sit legitimus, & solus successor in feudo, & sic non est boc per viam petitorii, non per regulas possessorii, sed ad explicandum concernentia assum, sine quo ille sieri, & in esse deduci non

potest .

E tale essere la pratica antichissima nel nostro Regno, si conosce anche dalla Pramm. 13. de officio Procuratoris Casaris, publicata nell'anno 1533., poiche in quella trà l'altre istruzioni, che si dicdero alla Regia Camera per la più facile, ed esatta spedizione de' negozi, si ordinò, che nel conceder l' investiture, s'osservasse, quel che s'era praticato

Digitized by Google

per lo passato, cioè come si spiega nella medesima Prammatica, che s'abbia d'aver notizia de'privilegj, e di altri titoli, e della sedettà del Barone, e seudatario desonto, e del successore, il quale in Camera demuncia la morte del suo predecessore, & c. ch'è quanto a dire, che non si conceda l'investitura, se non avuta certa, e distinta notizia dell'antiche concessioni, e delle persone così del morto, come del successor seudatario. E però, essendosi nell'anno 1548. da D. Antonio Granai Castriota domandata l'investitura del Ducato di Ferrandina, Contado di Copertino, e Terra di Galatola, per morte di D. Maria Castriota sua moglie, e sorella patruele, in vigor della grazia dell'Imperador Carlo V. conceduta nell'anno 1536., siccome enunciasi nella Prammat. 11. de seudis, perche si dubbitò, se tal caso susse in quella compreso, si sospese di darla, e se ne sece relazione al medesimo Imperadore, dal quale sù dichiarato, che non dovesse quella concedersi.

Per la qual cofa con molta ragione scriffe Rovit. conf. 5, num. 12. vol.2., che l'investitura avesse con se la causa della proprieta dovendo, per poter quella ottenersi, costare della qualità, e natura del feudo, e se chi la domanda fia legittimo fuccessore. Il che soggiunse pruovarsi apertamente dalla sudetta Prammatica 13. de offic. Procur. Cafar. Sono le sue parole: In hoc judicio investitura debet constare de concessione feudi, ad sciendum ipsius qualitatem, & naturam, & proptereà babet admixtam caufam proprietatis, ad finem decernendi, penes quem feudi successio resideat, & expediendi investituram, qua in personam legitimi successoris, & non alterius est expedienda. Quod ultra probatur ad vivum in Pragmat. 13. E perche nell'inveftiture de Offic . Procur. Cafar. , ubi Cafarea Majestas volens disponere , quod caufa investiturarum tractentur solum in Tribunali Regia Camera, assignat rationem: Perche in l'investitura verte interesse del Regio Fisco, e s'bà d'aver notizia delli privilegi, e diversi capitoli, e della fedeltà del Barone, e feudatario defunto, e del successore. Ex qua ratione refultat, quod in boc judicio investitura sunt discutienda privilegia, ex eis est inquirendus verus successor, & sic ne dum constat, quod est judicium, quod babet admixtam canfam proprietatis, sed etiam quod non potest declarari successor, nisi is qui sit vocatus à privilegiis, ergo non potest separari possessio à causa proprietatis, sed utraque una sententia terminanda est, ut post Bald. in rub. extra de caus. possess., & propriet. num. 6. Afflist. in constit. violentas num. 42. & Alex. in l. naturaliter, §. nibil commune ff. de acquirend. possef. num. 76. tradit Cantar. de moment. possess. limitat. 2. §.7. num. 11. 17. 18. , 6. 19. Laonde è da conchiuderfi, che in vigore della transazzione, ed investitu-

12

ra dell'anno 1696, conceduta alla Gran Dachessa, si sosso dichiarata la medesima per la legistima succeditrice.

### CAPO VII.

Che il feudo dell'Amatrice si acquistò dalla Grav Duchessa.

colla stella qualità di feudo antice.

C'E da noi s'è dimostrato, che la Gran Duchessa stà l'erede nello Stato dell'Amatrice in vigor dell'investitura dell'Imperador Carlo V... non potrà dirfele fatta nuova concessione colla transazzione, e coll'investitura dell'anno 1696., ma più tosto rinovata, e continuata solanente l'antica, e per conseguenza che non avesse acquistato il seudo dell'Amatrice qualità di feudo nuovo nella dilei persona, ma effersi nel medefimo confervata la stessa qualità d'anticosimperocche qualunque contratto e qualfivoglia accordo, che fassi con colui, ch'è l'immediato successore, non può dirsi vera alienazione, cam non adiiciatur nava persona in feudo, sed investita sub prima investitura, come avvertirono Andrea in cap. 1. 5. & fi libellum num. 8. de alienat. feadi pater. e Bald. nel cap.1. de alienas. feudor. num. 11., qual dottrina di Baldo, ed Andres fu feguitata, e comprovata dopo gli altri dal Reg. de Marinis lib. 1. refolut. cap. 23. num. 6. & feq. dal Reg. Merlino centur. 2. cap. 57. nam. 14. & feq. ed Amicangel. quellion. fendal. qu. 8. per tot, quali da ciò inferiscono, che da tali concessioni, il feudo non si rende muovo in persona di colui, ch'è prossimo, ed immediaro successore a cui si trasserisce, ma resterà antico, per lo testo al cap. t.de vassal. decrepit. atat. & in cap. 1. de eo, ani finem fecerit agnato, ed ly specie il Reg. de Marinis nel luogo citato sum. 8. foggiugnendo nel nam. q. effere stato denegato dalla Regia Camera il demanio domanio dato dall'Università della vendita d'un feudo antico fatta a colui". ch'era il proffimo successore, per la dottrina di Bambacario in commentariix ad tit. fi de feudo defantii contentio fis in cap. beneficium à figallo quez. num. 107., & feg., qual decisione vien riferita da Francef co de Amicis de iis, qui fenda dare pofsum num. o., cd Amicany.nel luogo citato fab num. 18. verf. ls etiam .

Il che nel Regno nostro non riceve controversia in vigore delle grazie concedute nell'anno 1557, come dalla Prammat. 14. de fendis, tantoche i seudi resutati a colni, ch'è immediato successore, sempre ritengono la natura di seudo antico, come insegna il Regente de Pont. de

Il medesimo insegnarono Ann. in cap. 1. de vassall. decrepit. ætat. Luc. de Penn. ibid. Curt. cons. 59. in q. Grat. cons. 4. num. 10. ed altri addotti da Orsill. ad Affliët. diet. decis. 112. num. 7. & 8., ove avvertisce, che questo autore si sosse più apposto al vero in dieta constitut. cùm circa, justitia, Reg. Revert. in m. s. decis. 1113. fol. 160. & 161. il qual'attesta così essersi parimente deciso nella causa della Marchesa della Padula Bursat.cons. 359. n. 17., & 18., ove dottamente distingue le cose sustanziali, naturali, ed accidentali del seudo, con dire, che quando s'amplia la successione di questo a benesicio d'altre persone, non comprese nell'investitura; la mutazione è solamente nella parte accidentale: onde resta l'istesso seudo con la sua antica sostanza, e natura, Boscol. artic. 3. num. 46. & 57. impres. in tractat. Cardin. de Luca de seud. Harthm. Pissor. quast. jur. lib. 2. qu. 33. num. 9. Aloys. Mans. consult. 50. num. 17. & 18., il quale largamente sostenne, che la nuova qualità aggiunta al seudo, non alterasse in niente l'anti-

ca natura del medefimo, & confultat. 283. num. 11. 6 13.

Ed effendosi di ciò dubbitato appo il Presid. de Franch. decis. nu. 4. sebbene si fussero per la contraria sentenza considerate molte leggi, e ragioni; niente però di meno su dal S. C. giudicato, che per la nuova qualità della licenza di poter alienare conceduta al Barone, il feudo non divenisse nuovo, ma ritenesse la sua prima natura, e perciò nel medesimo si succedesse, come ne' seudi antichi.

La qual decisione sù comunemente appruovata da'nostri Regnicoli, e sià gli altri da Andr. de Giorg. alleg. 8. num. 11. de Ponte de Potestat. Proreg. tit. 7. §. 2. num. 42. Bilott. conclus feudal. 61 num. 2. 3. Reg. de Marin. lib. 1. resolut. 250. num. 16. Joseph de Rosa in prælud. seudal. lett. 1. num. 54. 55., & 56., dal quale si ripruova, come salsa, la contraria oppenione, es'adduce la distinzione già accennata da Butr., ed ammessa da Andre. Afflitt., e dal Reg. de Gurt. cioè, che se la qualità nuovamente aggiunta sia separabile dal seudo, si giudichi nuova, ma se non potesse star da per se, e susse da quello inseparabile, prenderebbe anch'ella la natura del seudo antico.

Quali reflessioni maggiormente han luogo nel nostro caso, poiche se caminasse il motivo delle Parti, cioè d'essersi dal Principe conceduto come feudo nuovo un feudo antico; ne feguirebbe un affurdo gravissimo in sentenza delle parti, mentre tolleretur jus quasitum alli creditori per le ipoteche contratte sù del feudo:ed ogn'un sà non poterfi dal Principe, quantunque Supremo, togliere jus tertio quafitum, nisi publica necessitas id postulet, & aded postulet, ut nulla alia via succurri possit, come largamente il divisarono Ugon Grotius de jur. bell. pacis lib. 2. cap. 14. num. 7. & fegg. Larrea alleg. fifcal. 2. 6 il Reg. Galeota allegat. fifcal. 23. 24. & 25. e Ginseppe de Rosa in prælud. feudal. lett. 1. de feudor. origin. ac divis. num. 56. parlando ne' propri termini del nostro caso. Quindi il Principe un feudo, che dee pervenire ad un feudatario successore, come antico, ò Paterno, non può al medefimo concederlo come nuovo, in maniera che nella di lui persona non ritenga la qualità di feudo antico, mà di nuovo in pregiudizio degli agnati del feudatario, che dovrebber succedere, allo scrivere d'Aflitt.in cap.2.num. 1 1.de eo qui finem fecit agnationi, anzi nemmeno in pregiudizio degli agnati, che habent jus quafitum nel feudo, potrebbe alterare in cos' alcuna la forma della prima Investitura, allo scrivere di Loffredo conf. 14.in 3.dubio.

Se dunque con la concessione, ed investitura fatta alla Gran Duchessa non si se alcuna mutazione nella sostanza, e nella natura del seudo, ma s'aggiunse solamente al medesimo una nuova qualità; per conse-

guenza dec quello giudicarsi non già nuovo, mà antico.

Questa verità rendesi maggiormente chiara, non solo dal ristettersi, che così lo dimandò la Gran Duchessa, e le su conceduto, mà anco quando sè il pagamento di doc. 28. m. espressamente lo disse, cioè per l'acquisto di detto feudo per la successione, e come persona nella prima Investitura compresa, dovendosi perciò necessariamente riputare nella di lei persona, non già nuovo, mà antico, il che apertamente si dimostra per la diversità istessa, che v'hà trà feudo nuovo e antico, la quale per commune infegnamento de' Feudisti si è che puovo fi dice, ed è quello il qual s'acquista per propria opera, ed industria di colui, à chi si concede, come per compra, ò per qualunque altro giusto titolo, ed antico per cotrario è quello, che perviene ex perfona, & ex jure d'un altro, che prima l'acquiftò, com'è appunto quello, che si deferisce per successione, conforme spiegano, Rosenth. de feud. part. 1. concl. 12. Bocer. de fend. distribut.cap. 5. num. 85. Struv. Syntagm. jur.feud.cap.3.aforifm.2.num.3. e prima di questi il nostro Marin.de Caramanic.in costitut.ut de successionib.vers. vel quolibet titulo jur. suo, ove interpretando quelle parole della costituzione, jure suo, infegna, che debbano intenderfi, cioè per propria opera, e diligenza di colui, che acquista il Feudo à differenza di quello, il quale perviene per mezzo d'un altro, cioè per ragion di fuccessione, ed in tal maniera avvertifce diftinguerfi il feudo nuovo dall' antico. Ecco le me parole: Hic fac punctum, & bac verba, jure suo, legas cum pracedentibus, quorum est sensus, idest persona, scilicet opera, & diligentia sua, quasita enim, de quibus bic loquitur, illa funt proprie, qua alicui proveniunt ex opera, & folertia, & sic jure suo, ut ff. pro focio, Lquaftus, & de acquir. bæredit. Ladditio, & & conquaftus, & confequenter hac verba continuabuntur ad superiora. Nam supra proxime dixit de bis, qua obvenere patruo alio jure, idest ex persona alterius, jure scilicet bareditario, utpote patruo, vel avito, bic verd de obvenientibus jure proprio, qua satis differant, ut ff. de fidejusfor.l.fi filius, f.erit, abi optime probantur predicta, & bec expositio multas dirimit quaftiones. Et primo quidem liquet jam, quod dicatur feudum novum, five questum. Ed indi appresso dopo molt'altre ragioni, che in tal punto produce, foggiunge: Tamdid ergo dicetur feudum novum, feù quesitum, quam diù non transit ad descendentes, quantumcumque temporis spatium intercedat, ubi autem feudum semel transit ad descendentes, statim definit ese novum, sed quasitum, & incipit esse antiquum, scilicet paternum, quantumcumque tempus vixerit, qui primò acquisivit, cam non consideretar in eo spatium temports,

poris, sed genus, & causa, sicut isto respectu accipitur, ff. de ædilitio edict. l. ult. §. ult. ne da lui s'allontana punto Rovito nella decis. 94. al num. 26.

E ciò non solamente procede, quando colui, al quale passa il Feudo per successione, sia discendente dal primo, che l'acquistò, ma anche quando sia estraneo, e si ritrovi per grazia speciale del Principe abbilitato à succedere. Imperocchè sebbene il feudo antico soglia confondersi col Paterno, e più strettamente si dica esser quello, il qual fù del comune ascendente, così à riguardo di chi vuol succedere, come di colui, al qual si succede, come s'hà dal cap. 1. de natur. success. feudor; tuttavolta ciò s'intende, fecondo la diretta natura de'feudi, e quando la fuccessione si fà nella maniera ordinaria, e regolare, giusta la quale s'ammettono i foli discendenti dal primo investito. Ma se però dal Padrone del feudo per grazia fi concedesse, anche all'estraneo, ò da principio fusse il fendo costituito in maniera che socceder vi potessero i Collaterali; in tal caso, quantunque nella persona di questi non potesse dirfi propriamente paterno, nientedimeno, non essendo, nè potendo dirsi nuovo, avrebbe da giudicarsi feudo antico, come largamente, ed assai bene il fondò il sopracitato Andrea in cap. 15.6. de successione feudi cogn.al num. 1. la cui dottrina fù seguitata da Mont ano de regal. §.ult. num.21, fol. 248. da Giantomasso de Marinis de feud.tit. 12.da Rofenth. part. 1. cap. 2. concl. 12. e da Bocer. de feud. diffrib.cap.5.num.89. i quali febbene variamente avessero questo feudo nominato, ò col nome di fraterno, ò di collaterale, ò veramente d'estraneo; ad ogni modo tutti convengono nel dire, ch'egli fosse antico, perche non per propria opera s'acquista al successore, ma per altrui beneficio, ch'è quanto à dire del primo acquirente. E con effi s'aggiunsero Enric. Zoes. de jur. feud.cap. 2. & num. 9. , e Struv. Syntag.jur.feud. dict.cap.3. apbor.2. num.3., il qual'afferma che antico fi dica il feudo, quando fi deferifce per successione, ò questo si faccia. co'l modo ordinario, cioè ne' discendenti, ò per estraordinario ne' collaterali di colui, che l'acquistò con tal patto particolare: Reste verd dicitur vetus, quià vetus feudum esi, quod per successionem defertur. Successio verò illa; vel fit modo ordinario, quo descendentes à prirno acquirente succedunt, quo respectu feudum vetus dicitur paternum, jur. feud. lib.2. tit.5. velextraordinario modo ex fingulari patto, quo frater fratri, qui primus acquifivit, succedit, d. lib. 2.tit. 14.in fin. versunus alio succedat per pactum.

Il medesimo scrissero Loffred. conf. 62. num. 2. & 3. Mascard. de probat. conclus. 771 in fin de Ponte dist. conf. 131 num. 107 vol. 2. Rovind dec.

94. BUM

94.num.27., ed altri infiniti, che fi tralasciano.

E secondo questa verissima conchiusione su determinato dalla Reg. Camera nella causa di Giacomo Carbone, portata dal Reg. Revert. nella decif. 562. per testimonio del sopracitato Loffredo, e lo stesso Regente ne foggiunge un'altra ne'medefimi termini, anzi afsai più forte, avendofi ivi,che'l Conte di Brienza D. Alfonfo Caracciolo, essendo morto senza figli, avea istituito erede nelle Terre di Valvano, e Recigliano D. Giacomo Caracciolo fuo nipote, e fopra tal disposizione erasi ottenuto il Regio assenso. Seguita poi la di lui morte, il fisco pretese, che la di lui linea fusse estinta, e prese il possesso de'feudi in vigor del cap.ex prasumptuosa: al che essendosi D. Giacomo ragionevolmente opposto, poiche la disposizione fatta in suo beneficio era stata confermata di Regio assenso, sebbene avesselper se avuti i pareri del Reg. Revert. allora Prefidente, e de'Regenti Francesco Loffredo, e Girolano Albertino; nulladimeno fi giudicò il contrario, giusta il sentimento, de' Presidenti Francesco Antonio Villano, e Guerrero, e de' Reggenti Givolamo del Colle, e Gio: Marziale; E fù costretto, à transigersi colla Regia Corte con pagare duc. 12. m. Ma stando egli nel possesso de feudi, si promosse dal Fisco un'altra pretensione, cioè che i feudi dovessero nuovamente tassarsi come nuovi, essendosi prima dalla Reg. Camera dichiarati devoluti alla Reg. Corte, poi restituiti à D. Girolamo per mezzo della transazzione, nientedimeno universalmente da tutti fù giudicato contro del Fisco, che non avesse luogo la nuova tafsa; perciocchè in vigor della tranfazzione fatta colla claufula, nasura feudi in aliquo non mutata, s'erano le terrre assegnate, ò rilasciate à D. Giacomo, quali à lui s'appartenevano, con titolo ereditario, e di successione, e perciò come antichi, e non nuovi. Fait per Regiam Cameram nemine contradicente pro Jacobo decifum . Ratio decifionis fuit, quia compertum fuit in transactionis instrumento expresse distum fuise, ut Terra pradicta, stante solutione ducator. 12.m. reftisuerentur dicto Jacobo, feudi natura in aliquo non mutata, sicque dicebatur fieri locum dictis per glos. in cap. Imperiatem , &c. Bart. Jo: de Plat. & Andr. in capit. 1. de Vassallo decrept. atat. ubi post multa tenet. quod in dubio semper remanet antiquum: nisi Princeps verbis illis ateretur , nisi restituimus tibi feudum , & de novo concedimus , quia sunc de restituentis mente constaret, qued voluerit, ut seudum esses omnind novum: at ubi verba bec non esent, semper feudum erit antiquum , prout ante.

Da questa decisione si scorge, essersi avuto per indubbitato, che i seudi a trasseriti in beneficio d'un'estraneo, cioè non discendente dal primo

inve-

mi successori, e consermato con Regio assenso, debbano nella di lui persona stimarsi antichi. Solamente si dubbitò, se dovea farsi la nuova tassa, per essersi precedentemente con sentenza della Regia Camera dichiarati già devoluti i seudi, onde parea, che D. Giacomo gli avesse dopo avuti in vigor della transazzione. E pure in quella specie erano i seudi nella persona del Conte di Brienza, il qual' era morto senza legittimi successori, certamente nuovi; poiche altrimenti il nipote gli avrebbe potuto succedere ab intestato, secondo si avvertito dal Reg. de Marinis observat. ad diet. decis 562.

Risulta anche da ciò che s'è detto, un'altro argomento, onde chiaramente si vede che'l feudo dell'Amatrice non fù nuovo, ma antico nella persona della G. Duchessa; e si è, che siccome il seudo per la devoluzione, ed incorporazione fatta in beneficio del Padron diretto fa risolve, e s'annienta, sicchè poi riconcedendosi nuovamente, debbasa feudo nuovo appellare; così per contrario quando s' impedifce la devoluzione del feudo, non mai il medefimo perde la fua natura, e qualità di feudo, che prima avea, e rimane lo stesso fendo antico che in prima si era al dir della Glos.e de'DD. in cap. 1. quo tempore miles , Isern.in cap. 1. de feud. sine culp. non amittend. Praposit. in pralud. feudal. different.6. Bero. conf. 109. num. 27. lib.1., il quale vuole in tal maniera dover intendersi ciocchè scriffe Baldo in cap. 1. §. insuper de probib feud. alien. Lanar. conf. 39. Gozzadin. conf. 84. num. 10. Andr. de Georgiis allegat. 5. num.9. Muta in cap. Regni Sicilia Regis lacobi cap. 39. tom. 1. num. 2 4., 6 feq. Caldas Pereyra de renovat. Empbyt. lib.1.qu.4.num.24.

Anzi passando più oltre i nostri Dottori, scrissero, che nemmeno basti la devoluzione già seguita in benesicio del Padron diretto, assinche il seudo da lui riconceduto divenga nuovo, ma vi si richiegga la reale incorporazione, come nell'essempio del seudatario, che per incorrere nel delitto di sellonia, viene del seudo suo dal Principe privato. In questa specie propose la quistione Alvarot. in cap. 1. de vassall. decreptiatar., se rimettendosi dal Padron diretto la pena di tal colpa il seudo diventi nuovo, o resti antico, come prima: e dopo aver riferita l'oppenione d'Accursio, e di Din. che generalmente stimarono simanesse antico; egli dice che dove il Principe s' avesse già incorporato il seudo, e poi per ispecial grazia lo riconcedesse; si dovesse intender come nuovo: quando che non rimanesse colla stessa qualità d'antico; scrivendo nella seguente maniera: Quaro, quid si vassallas selloniam committit, propter quam venit seudo privendus, o feudum

Lostesso considero Afflictin dict.cap.t.de vassall.decrept.atat.num.13., & 14. in quelle parole: Item, quia licet per crimen Lasa Majestatis perdatur dominium, & possessio, per cap.Regni, ut dixi supra quo tempor.mil., & in tit.seq.tamen porrò requiritur incorporatio, quia potest esse quod Fiscus nolit, ut ibi conclusi, allegando consilium Bartol. Et sic requiritur incorporatio facta per Fiscura de bonis committentis crimen, aliàs, si Fiscus non incorporavit bona, & remisit felloniam, dicitur babere seudum, tanguam antiquum, nisi aliter apparent ex mente Principis volentis, quod seudum sit de novo concessum, ut decelarat bic Andr. Menoch.cons. 104.n.36.docuit, & Bald., & Jas.

Ne solamente a tal fine si richiede, che siasi dal Principe il seudo in qualunque modo acquiftato, ma è necessario che gli sia pervenuto irrevocabilmente, per dover ritenerlo per fe, e fra suoi beni patrimoniali, altrimenti se l'acquisto fosse momentanco, e per picciolo spazio di tempo, per doverio altrui concedere, non perderebbe la prima natura di feudo antico . Nel qual proposito è assai celebre il Tefto in cap. 1. de vassalkdecrep. atat. num. 13. 6 14., dove si ha, che ripunciato dal valfallo il fendo, che possedea, nelle mani del Padrone, perche però ne investiffe i suoi figliuoli, si debba il medesimo passando poi a' figliuoli riputar com' antico : quidam vassallus cum decrepita atatis eset feudum suum in manu domini ad boc refutavit, ut Sejum , & Sempronium filios suos de codem beneficio inveftiret. Vaffallo mortuo, Sempronius, fine legitimo barede, Sejo adbuc superstite, decessit, lis est inter dominum tanguam novum feudum sibi delatum esse dicentem , & Sejum paternum esse contendentem . Unde eorum sementia prævaluit, qui dinerunt, boc feudum quamvis refutatum, mibilominus esse paternam.

Da che prese Afsictin capitier quibus causis seud amittatur num. 254, motivo di dire, che non debbasi ne'seudi attendere quel poco spazio di tempo, in cui tornano al Padron diretto, ma la lunga conservazione di essi in una samiglia, ancora che per poco s'interrompesse, e che perciò, venendo nel caso di detto testo, stima doversi aver com'antichi que'seudi, che dopo brieve tempo si riconcedono: Quare concludo, dic'egli, quod sendum quod antiquo tempore domino servivir, si illud sendum ad dominum reventatur. E postea dominus il

lud infra breve tempus simpliciter concedat, intelligitur tacitè concedere secundum antiquum servitium consuetum: nec consideratur, quod dominus babuit illud seudum ut francum, quia modicum tempus nou est in consideratione, sed tempora extrema considerantur, ut notat Angel in l. sed & si P. servus ff. de bæredibus istituend.

Per la medefima ragione anche nel caso, che i seudi si suffero devoluti alla Regia Corte per mancanza de' successori del feudatario morto. mon le fi fuffero per anche incorporati, ritenendofi fotto fequestro. per procedersi alla loro vendita, affine di pagarsi col prezzo i creditori , difefe dottamente Afcanio Raitano allegat. 1 12. num. 18. apud de Mavin., ch'essendo l'atto di tal devoluzione rivocabile, che stava occultato per l'imminente necessità di vendersi i feudi, non si susse perciò estinta la prima qualità fendale, onde quelli dovessero nelle persone de'compratori riputarsi tuttavia antichi . Sento feuda devoluta, fono degnissime di qui apporti le sue parole, vel proprius aperta, tunc definunt habere primam illam qualitatem feudalem, quanda funt incorporata, non autem quando separatim à patrimonialibus tenentur . Ifern.in cap. 1 num. 2.de controverf. feudal. apud partes terrainanda . De Georg allegat 5 num 9. At feuda , licet aperta , propter bypotbecam creditorum, non incorporantur cum patrimonialibus, imd fractus inter creditores distribuuntur . & quasi sequestri loco suns penes fifcum, ad finem, ut fi illis diftractis, & creditoribus dimiffis, aliquid ex pretio fupersit, illud ad fisci beneficium loco feudi remaneat . Ideò actus ille devolutionis, qua si revocabilis, non operatur difsolutionem feudi , & extinctionem pristina qualitatis feudalis , nec confusionem utilis dominii cum directo ad tex.in l. debitor , ff. ad Trebell.len fentante & latinus , ff.de except. rei judicat. l. 1. Cod. fi antiq. eredit.ubi Cyn. Bald.in l.uxor tua Cod. de bonis authorit. Judic. posess. Negufant. de pignor. i . membr. 5. p. num. 55. , & 56. Nam boc cafu actus devolutionis fictione juris remanet occultatus, propter imminentem necessitatem venditionis, arg.tex. in l.fingularia ff. si certum petasur 1.3. & final.ff.de donat.inter vir. & uxor. Ifern.in cap. fi vasatl.il 2. si de feud. suerit controvers. ante num. 3. Quod enim devoluitur, ut statim reconcedatur, non potest dici devolutum, neque extincta qualitas illa feudalis , qua statim redigenda est in pristinam formam .

Nel che per non dover più diluncarci, sarem contenti d'addurre la decisione rapportata dal Reggente de Ponte dec. 3. nella cui specie avendo il Regio Fisco nella compra d'alcuni feudi, che si ritrovavano esposti venali, domandata, ed ottenuta la prelazione, a solo sue di poterli assegnare al Principe Giovan Andrea Doria in soddissazione degl' degli anmi ducati 11.m. a lui dovuti, sebbene, dopo averglieli già assegnati, si fusse pretesa la nuova tassa ; nondimeno su dalla Regia Camera giudicato a favore del Principe, appunto perche non s'era estinta ne'feudi la prima qualità feudale, poiche, quantunque paresse, che per la prelazione ottenuta dal sisco si fussero a lui devoluti , però s' erano immediatamente riconceduti : nè s'erano dal fisco irrevocabilmente acquistati, ma per trasferirgli al Principe creditore. I quali motivi vengono così in brieve spiegati da questo autore: Primo, quia, si propriè essemus in casu devolutionis, & dominus simpliciter feudum concessisset infra modicum tempus post reversionem. intelligeretur cum servitio consueto, ità Afflitt.in diet. S.bujus autera generis limitando dict. Andr.de Ifern. Secundo intantum dominus bic acquisivit, inquantum voluit concedere Principi . & ad bunc finem emit , & obtulit , ita quod non omnind acquisivit , ut fibi acquireret , fed ut alteri daret, & ided non mutat feudum naturam fuam antiquam juxta textum in cap. 1.de vassall.decrep. etat., ubi communiter scribentes, ubi quando non omnino pater refutat domino, sed refutat, ut filiis concedat, remanet tunc feudum antiquum, & non dicitur acquisitum, seù incorporatum domino taliter, ut dum de novo concedit dicatur novum feudum.

Queste certissime conchiusioni decidono apertamente la nostra causa, poiche se per farsi nuovo il seudo non solo è necessario, che sia prima seguita la devoluzione in benesicio del Regio Fisco, e così dichiarato con sentenza, ma di più, che siasi a lui incorporato, sicchè l'utile dominio si unisca al diretto, e s'estingua la qualità seudale, ed inoltre che l'acquisto non sia già brieve per darsi ad un'altro, ma per ritenersi perpetuamente dal Principe; non potrà certamente dissi nuovo il seudo dell' Amatrice nella persona della Gran Duchessa, per non vedersi verificate le sopr'addotte circostanze, e per vedersi domandato, e conceduto alla medesima per titolo di successione.

Quel che però sin'ora s'è da noi per tanti mezi dimostrato, si rende anche vie più manifesto, per le clausule istesse contenute nell'assenso, ed investitura del gloriosissimo Monarca Carlo II., in vigore delle quali chiatamente conoscesi, essere stata la di lui mente, che detto

feudo ritenesse, e conservasse l'istessa natura di antico.

E per prima potrà ciò argomentarsi dalla spessa menzione, che vedesi nell'assenso fatta dell'antica investitura dell'Imperador Carlo V.conceduta ad Alessandro Vitelli, che poi vi s'inserisce, e vi si trascrive de werbo ad verbum; da che giustamente si può credere non essersi già satta nuova concessione, ma confermata la detta investitura, e conse-

Digitized by Google

guen-

guentemente conceduto il feudo colla stessa prerogativa, e qualità di essa, ch'è quanto à dire colla qualità d'antico, secondo che avvisano i DD. cioè Bald. in l.1. q.4. D. de re judicat., Aretin. in dist. l.si mibi, & titio versic. circa secundam questionem. & cons. pen.4. col. Alexander cons. 29.num.22.lib.5., ove per essersi asserito nel privilegio, che gli antecessori aveanò tenuto gl'istessi beni in seudo dal Sacro Romano Imperio, inferì, che la concessone de'medesimi dovesse intendersi fattà per confermazione dell'antica, e perciò quelli ritenesse to la stessa natura di feudi antichi.

Il medefimo fostennero Gozadin. diet. conf. 78. num. 8., che vuole, che sebbene il feudo non fi fusse dato espressamete juve antiqui feudi, mà sub commemoratione antiqua investitura, debba stimarsi non nuovo, mà antico: l'istesso infegnò nel conf.79.num.5.,e Caeberan. decif.23. num.6.8., & o., il quale aggiunge, che quando s'è fatta memoria dell'antiche investiture, nè meno per le parole de novo concedimus possa il feudo dirsi nuovo: E tanto è vero, che la sola menzione delle precedenti concessioni operi, che quello s'intenda conceduto con qualità d'antico. Ciò che parimente dopò Bald. & Alexand. fu feritto da Dande d. consult.66. num.21. 22., ove dopo aver detto; deinde si ex illa enunciatione non probaretur concessio antiquitus facta, & ita certe feudum esset antiquum , evitari tamen non potest, quin Imperator illa commemoratione antiquorum privilegiorum cogitaverit de feuda antiquo, eumque censeatur jure feudi antiqui concessisse, appresso soggiunge: neque officit clausula, & quatenus opus est de novo concedimus, quia bac non impedit quin feudum remaneat antiquum, ut loquendo de emphiteufi docuit Bald. ad l. unic. num.9. C.quan.non peten. part. 2. de feudo Alexan. conf. 29. num. 23. vol. 5. & Prapof. ad cap. t. de vassal. decrep. atat.n.2., qui loquitur de renovatione seudi paterni, & antiqui in persona filiorum. & dicunt remanere feudum antiquum: neque sane aliud dici posse videtur cum finis Imperatoris, & Patris petentis sit non restringendi beneficium, sed potius illud magis confirmandi .

Secondo perche espressamente si dichiarò dalla gl. mem. del Rè Carlo II., e più volte si ripetè, che'l medesimo seudo posseduto, ed acquistato dagli antecessori della Gran Duchessa dovesse ad essa pervenire cum omnibus juribus, facultatibus, co prarogativis contentis in disto privilegio expedito sub die 4 Junii 1538., a qual essetto s'inserì nell'assenso, nel qual caso è indubitato, che i seudi passino come antichi, come si pruova dal c. 1. de vassal. decrepit. atat., secondo l'interpretazione data a quello dall'acutissimo Baldo, il quale avendo voluto inda-

indagare la veta ragione, perche il feudo nella specie del medefin tello, che già di sopra spiegammo, si fusse flimato antico, e non nuovo, non oftante l'estinzione dell'antica investitues, forise, che s'ers così determinato, perche il padron disetto nella mova investicura. conceduta al figliuolo del vafallo, evez detto, che l'investiva de sedem feudo,la qual dizzione dinotava la steka sostanza, benche fi fusice aggiunta alcuna mova qualità. Sono le fue parole : De sollem destefisio, scilicet tanquam de paterno, & non tanquam de nove, & die, at notatur în ultim. glof.in folutione contrarii. Petr.de Cer.inveftiret. Vegor ifins pacti operatur, us videtur fendam paternum, & bon patet at wer bo, EODE M. Nom fi eft idem, ergo adbac ve monet patern suna dictio IDEM, adbuc condem fubfiantion fenificat, lient fit mije gova qualitar. Raternum efte , & ideo fravor fratri fuocedie, some agnatus. Opponitur infra de co , qui finem fec. agnatifele. at bic, & ibi advarbium tanquam feluit converium, ff. de adopt. l. fi puter, f. dass. E tale interpretazione piacque anche al noftro Afflice. ditt. cop. primo de vafsall. decrep. ectat. num. 38., 2 Cacheran. dist. decif. 22.

###. Q. Anzi più s'avvalora quella congettura del confiderarii, che fu il dindo conceduto, perche passasse de Gran Duchessa con entre le ragioni, citoli, dignica, diricci, ed annioni, con le quali si possedeva del Principe D. Alefandro Maria, e fuoi antenati, in vigor della fudetta inve-Ritura, in quelle parole : com membris, corporibes, introitibes , javibue, garifdittionibus, ac elite rebus, quibufeamque ut fupra coffe, etiam illerum praregatioam, feod eminentiam, quiben privilegia con. sefa fuere, omnia voluit individualiter este translata, proue tra in dittam Seveniss.Dominara, einfasheredes, & forcestiones, & va Daja jinodi ceffictie esse coprebenta, fervere ia emaibas forme q consessi fapraditio Alexandro Visuli ab invittifium , & Gi Amperatore Carolo V. die 4. Janii 1538. Ed all'incontro è certificme, che tal claufola, cum eifdem juribus, & rationibut, &c. moftri la mente del Principe d'aver voluto, che i feudi ritenessero la stella prima qualità, e natura, e rimanellero antichi, com' affermò Balde in .. coper de alien frader., il quale vien'addotto, e feguitato da Alexandr. ditt. conf.29. lib.5. nam.24. Onde effer questa clausola d'ugual forza, che l'akta, jane ansigai fendi, ferissero Gio: Auson Bellon consigname. 16. & 17., e Rafonibile fendis dillicap. a.conclaf. aa in giofilit. B.

Terno dal dirli nolla modelima inveltitura, che le si dava detto fendo, en juribus, de causis promorpsis dista Serenissima Magna Ducissa en juribus, de causis promorpsis dista Serenissima integri disti Seniu Rogia Camera, as supra deductio promorpaissima integri disti Senius Rogia Camera, as supra deductio promorphissima integri

Digitized by Google

the Americie, ejappus fifentiame, que sur pro ejafdem Status, fifenlismagus ampailaione, possessione, taisione, seu retentione; chizmentente se vede, este le se diede lo Stato con la qualità di seudoantice, è si sigureda che l'avez domandato la Gran Duchessa per la successione, è s'abbie mira sua parola pro retensione, che importa segione antica, es antecedente prima della concessione, come sopra più la grantente abbiam dinsostrato.

Querto, dall'essori stabilità in questa concessione la tassa antica per la giuristizione delle prime cause, la quale noi a veebbe a vuto luogo, do ve la concessione sosse stata di seudo nuovo. E quantunque si sosse impertue de secondo, e terze cause, questo su, perche tal qualità di secondo, e terze cause su movamente aggiunta, e non-dompresa nestima estima destinaperador Carlo V., e perciò si disse milla anova involtima a benesicio della Gran Ducliessa, absque impositione avvarunto, nis jamento respetito secondarum, ér terriarum

comforme.

Ne's da lateiarli finalmente d'aggiungure, che ritrovandoli conceduto it sendo à personni dell'issessa fimiglia, di disendente dal primo investito, pure nel dubbio, avrebbe da stimarsi confermata, e rinnovata l'antica investitura, e che perciò quello avesse ritenuto la prima qualità di seudo antico, com'è comune insegnamento de' Dottori, Glos. sa capquecamque 25.qu. Affistive cup. 1. vos. 2. si de seud. consrov. Land. Prapose. Alvaros ibid. num: 1. Castr. cons. 19 2. col. ultim. Jacob. de Bioistis. de success. strutt. verb. se verd. Dominus, Jascons. 24. vol. 3. Anneses 30. num. 23. lib. 1. & cons. 10. num. 2. lib. 2. Scars. cons. 74. num. 4. consur. 2. Decime cons. 16 des quali non dissentiscono. Minticade succi. lib. 2 3. sis. 8. num. 16. del quali non dissentiscono. Minticade succi. lib. 2 3. sis. 8. num. 27. Rosento de feud. d. cop. 2. conclus. 24. u. 3. Bonda de consinte 66. num. 24.

### C A P. Ultimo.

Che cost la confulta del Tribunale della Regia Camera, a cui s'un niformò il Sig. Vicerè, come tutti gli alti successivi per l'acquisto di detto foudo, à beneficio della Gran Duchessa, riguardarono il solo titolo della successione, in vigore della sudetta investitura.

Per megliormente intender, che 'l feudo dell' Amatrice non fosses stato del Regio Fisco alla Gran Duchessa di Toscana escunto, che per

per la soccessione, ch'ella intentata avea a cagion dell'investitura del l'Imperator Carlo V. utiliffima farà la lettura del Biglietto dell' Ill. Sig. Vicerè di quel tempo, diretto al Luogotenente all'ora della Regia Camera, con cui uniformossi alla consulta, che gli era venuta dalla stessa Regia Camera in beneficio della Gran Duchessa . E questo non fenza grandissimo stento abbiam potuto aver nelle mani, essendosi vanamente dalle Parti procurato d'occultarlo, e su del tenore, che siegue : En consulta de ayer refiere la Camera al Conde mi Señor, que por la muerte de D. Alexandro Maria Orssino Principe del Amatrice vaco en 24. Hennero del año passado ed aquella Cindad, su estado y Villas à benefizio della Regia Corte, y quese comparezio por parte de la Serenissima Gran Duquessa de Toscana, esponiendo que en virtud del especial , y particolar tenor dela investidura del anifmo estado Jurisdictiones, cuorpes, fiscales, rentas feudales hecha el aña mil quincientos y creynta y ocho por el Señor Emperador Carlos V. deve Succeder en a quellos feudos en la forma, que se discurre en la confulta y instancias propuestas por el procurador Miguel Cataneo, otfreciendo por via de transacion veinte y ocho mil ducados co las calidades y pactos con zenidos en ellas, sobre que el Abogado fiscal, ba prevenido lo Convenience, y se ha interpuesto decreto por la Camera oydo el mismo fiscal, que se veciba la expressada offerta con las prevenciones, y declaraciones hechas se den por ellas ordenes necessarias para la real, y effectiva possession del referido estado, à benefizio de la Serenissima Gran Duques a de Toscana, y quedando S. Ex. enterado de quanto se refiere, y propone en la citada consulta me manda decir à V. S. que se conforma en ella, y que se execute, entodo, como parece à la Camera con las cautelas propuestas y pagameto de la Juma offrecida guarde Dios à V.S. Palaçio 28 de Mayo 1693. Dalle quali parole chi chiaramente non vede, essere stata la pretesa succeffione, l'unico, e folo motivo, per cui la Regia Camera confulto al Sig. Vicerè di condiscendere alla già fatta transazzione? Chi non vede, che per questa ragione parimente l'Illustre Signor Vicerè diedevi il suo Assenso? Forse che dovrannosi attendere le parole delle Parti nell'assertiva dell'istromento, dove non possono, ne affatto debbono far pruova al dir di Beroo conf. 170.num.2. 6 3. e di Farinac. decis. 105. num. 1.? E conseguentemente chi mai potrà non dire essere stato alla Gran Duchessa il feudo dell'Amatrice colla stessa qualità d'antico conceduto? Dove mai potrassi non confessar lo stesso in vedendosi la transazzione, che poi segui colla Regia Camera, e l'investitura, che secondo essa le si concedette, dovendosi quest'atti fusseguenti indubitatamente avere come dipendenti dal detto Biglietto

Biglietto, per le massime legali a tutti notissime, che debbansi attender sempre i principi, e le origini di ciascuna cosa, e non altrimenti ciò che sassi in consequentiame, l.damni infecti, §. Sabini sententia, de damno infecto, l.vetus, cum l.seq. de tritico, vino, er oleo legatis.

Se dunque ebbe il possesso la Gran Duchessa in virtù del decreto, che s'interpose dal Tribunal della Regia Camera, con cui s'ordinò, quello darsi, a tenore del Biglietto spedito dall'Ill. Vicerè, e'l Biglietto era uniforme alla Consulta, che unicamente abbracciava la pretenzione della successione dello Stato, e Fiscali dell'Amatrice, in vigore dell'investitura dell'Imperador Carlo V.; rimane ad evidenza dimostrato, non essersi devoluto il Feudo dell'Amatrice per la morte del Principe D. Alessandro Maria, ma essersi ceduto dal Regio Fisco alla su Gran Duchessa D. Vittoria Montesettria della Rovere, perche era di quello legittima succeditrice, come discendente da Alessandro Vitellise perciò rimarranno per sempre valide le ipoteche tutte su'l seudo contratte, non potendosi in tal caso porre in quistione, per esser mancati gli eredi ex corpore, de' creditori, ch'avean quelle contratte.



N

PARTE

# PARTE TERZA

### Si risponde all'eccezzione de' Crediti dedotti dal Gran Duca di Toscana.

Vantunque non affatte avessimo l'obblige di rispondere a questa eccezzione, per essersi assai debole, non che irragionevole più volte conosciuta, così dal Tribunale della Regia Camera, allorche nell'anno 1693. condiscese alla transazzione, per lo solo motivo della successione, che pretendea, senza punto nominarsi questi crediti ne pure ad ecuberantiame, e conseguentemente dall III. Vicerè di quel tempo nel suo Biglietto, come anche allora, che non si stimaron degni da riferirsi, per non essersi di essi presentato documento, o prodotta serittura valevole; pure vogliam prenderci questa pena, perche non resti cosa da dire alle Parti, che non prima da Noi sia stata pienamente discussa, e ributtata.

Perche però i crediti dedotti, o che si potrebbero dedurre per parte del Gran Duca di Toscana si restringono a quelli, che supponeva rappresentare la Gran Duchessa D.Vittoria Monteseltria ex juribus della q.Isabella Vitelli, e quelli le sicederono dagli eredi del Duca di Caivano D.Francesco Barrile ex juribus di D.Beatrice Orsino 3 perciò a maggior distinzione vogliamo in due Capi partitamente e saminarii.

### CAPO PRIMO

Si discerre de' crediti ex juribus della q. Isabella Vitelli .

De dunque sapersi, che dopo di aver Giacomo Vitelli maritata Battrice sua figliuola, con Virginio Orsini, e costituitale la dote di doc. 18.m., le promise negli stessi capitoli matrimoniali lo Stato della Matrice, dove egli sosse venuto senza figliuoli maschi a mancare, riserbando però tutte le ragioni seudali alle altre figliuole, ch' cran di sè già nate, e che gli potean nascere in avvenire. Venuto poi il caso della di sui morte seza figliuoli maschi, de ab intestate; nacque la controversia tra D. Beatrice, e D. Virginia sua sorella, perocche questa dicea

dices, non poter venire la primogenita alla successione dello Stato, come quella, ch'era di già stata maritata, e dotata degli essetti paterni, E dopo una lunga discettazione, avendo satte le parti di D. Beatrice il Reg. de Ponte, come si legge nel cons. 10. lib. 1., e di D. Virginia il Cons. Fabbio d'Anna cons. 8., ed il Cons. Teodoro alleg. 80., sinalmente ottenne la D. Beatrice la successione, ed il possesso de' beni seudali, como rapporta il Presidente Ursino de successione feudorum part. 3. quast. 1. artic. 1. sub num. 5:

Terminata tal quistione, insorse D. Isabella Vitelli sorella terzogenita maritata col Marchese della Rovere con dote di doc. 20.12. de qualicome che sosse stata per intiero sodissatta, oltre i beni burgensatici simasti nell'eredità paterna, che suron di maggior valuta; pure demando nel S.C. condennarsi D. Beatrice primogenita al pagamenta del paraggio, che pretendea spettarle sopra i beni seudali, una collà

frutti, ut fol. 1., & 2.proc.S.C.

All'incontro con particolar giudizio di riconvenzione domando detta D.Beatrice condennarsi la D.Isabella, come crede del padre ne'burgen-fatici, al pagamento di doc: 16.m. affieme col di loro interesse, che dovea per dote conseguire, e domando anche la terza parte delle doti materne della su D.Livia Orsini comune madre, come dalla supplica fol. 9. E compilatosi il termine in ambidue i giudizi di convenzione, e riconvenzione, mediante sentenza del S.C. de' 6. Giugno 1598. su l'una condennata al pagamento del paraggio, anche coll'interesse, e l'altra a pagare a beneficio di detta D.Beatrice le doti promesse, non pagate, ed alla porzione delle doti materne, una coll'interesse, e pro

Nella liquidazione poi del paraggio, ottenne D. Beatrice con altro decreto del S.C. de' 24. Maggio 1624- doversi dedurre la rata de' beni burgensatici alla medesima spettanti, e pervenuta in potere di D. Isabella sorella terzogenita, non ostante la pretela rinuncia della succefsione paterna, se fol. 555., qual porzione pervenuta in potere di D. Isabella, fiediante altro decreto del S.C. interposto nell'anno 1625. fit dichiatata pro seria parte, se fol. 559. de. Questi decreti suron poi confermati per l'istesso S.C. nell'anno 1625. fol. 563.; E conoscendo detta Marchesa della Rovere, che facendosi dette deduzioni, e compensazioni col paraggio, sarebbe rimasta essimera, ed inutile la sua domanda, e poco alla medesima giovevole, anzi più tosto debitrice, che creditrice, eccitò la controversia collationis dotium di D. Beatrice, e compilatosi il giudizio, ottenne con sentenza del S.C. nell'anno 1629. l'esse conferendas le stesse doti di quella, giusta la liquidazione, da farsi

farfi, fol. 580. E finalmente conofcendo ciò nemmeno poterle giovare, domando anche sub hac dotium collatione, comprendersi lo Stato dell'Amatrice, contro la qual pretenzione scrisse una dottissima allegazione il Barone di Letino Marc'Aurelio Mattei, celebre Avvocato: specialmente perche D. Beatrice era succeduta come primogenita, in vigore della costituzione, ut de successionibus, non dovendosi conferre quegli effetti pervenuti co titolo di primogenitura cogli altri coeredi, come per affoluto, ed indubitato l'infegnarono Baldo nella Leunetos populos, in secunda lectura col. 8. vers. venit ad secundum, C.de Summa Trinitat., & fid.cathol. in auth.ex testament.col.ult.nu. 14. versic.decimum octavum, Cod.de collat., e l'anno feguitato Romanibid.col.ult.ver [.19 ver litem in quantum. Abbas conf 12.col.z.ver fed & dubium, lib.1. Curt. senior conf. 69. colum. 13. vers. quarto modo dividitur, Guglielm. de Benedict.in cap. Raynut. in verb.in eodem testamento, il primo, nu. 1 44. de testam. Mart. Laudent.in tractatu de primogenitura q.4. col.9. vers. quaro an jus primogenitura, Tiraquell.cod.tractatu qu.55.nu.1., 6 2. Nè Noi stimiamo reassumere i motivi della difesa da quello fatti cotro detta Gran Duchessa, per non richiederlo il bisogno della causa. Basterà semplicemente dire, che se la D. Isabella Vitelli era piuttosto debitrice, che creditrice per lo paragio, che domandava, non potea certamente la Gran Duchessa di Toscana rappresentare le di lei ragioni con molta suffistenza su lo Stato della Matrice.

Senzache, quado mai questa strana pretezione del paraggio avesse avuto luogo, non poteale certamente competere alcuna azzione ipotecaria, nascendone semplicemente l'azzione personale, come dopo Andrea in constitut in aliquibus, lo comprovo Camerar in cap. 1 . an agnatus , nu. 158., Pier de Gregorio de dote de paragio qu.38., Minad. qu.2. n.3. 💇 seq., Afflitt.decis. 162., il Reg. Rovit.in Pragm. 25. de feudis nu. 8., Giuseppe de Rosa in præludiis feudalibus lib.2. nnm.17., o al più l'azzione in rem scriptam, giusta la sentenza di Vivio decis. 285. lib. 2., & Ama t.conf.42.num.26., 6 28., 6 conf.49.num.9., 6 feq., Capyc. Latconfult.2.num.12.lib.2., & confult.131.num.54. tom.2., Reg. Tappia decif. 48., Theodor. alleg. 1., Reg. Marcianus disput. 76. num. 10. lib. 2., Camillus de Medicis cons. 124. num. 14.; A differenza della vita, e milizia, a cui per lo cap del Regno alienationum actus, fu data l'azzione ipotecaria, di che anche gode il paraggio, per grazia speciale, nel solo cafo, che si dovesse dare alla semmina più prossima al defunto Barone da colui, ch'è socceduto ne' feudi, ancorche più remoto, giusta l'avvertimento del citato Conf. de Rofa loc. cit. num. 18., 6 19.

E che per lo paraggio non si costituisca alcuna ragion legale sopra il feu-

ao,

do, ma femplicemente rimanga obbligato il feudatario, e'l fuccessore su'l feudo, l'insegno Camer.in cap. Imperial. fol. 3. lit.F. dove dice, che'l Padrone, ed Agnato sono tenuti per lo peso del feudo, ma che'l feudo rimane libero; e nella lettera A, scrive, che per lo peso del feudo non rimanga obbligato il feudo, ma il Padrone, e l'Agnato; del qual medefimo fentimento furon Freccia de subfeud. lib.2. author.29. num.9., Liparul.ad Andream in cap. libera an agnatis, Cumias in cap. fi aliquem, verbo onere, num. 3. vers. & transeunt, Reg. de Ponte cons. 5. num.2., Reg.Rovit.in Pragm.2.num.69.de feudis, e Francesco Maria Prato tom. 2. disceptat. cap. 48.ex num. 24. Quindi è, che per l'azzione del paragio, non può effere convenuto il terzo possessore, allo scrivere di Antonio d'Alessandro, e Grammatico, che così lo portano deciso, e vengono riferiti dal Reg. Rovito nella cit. Pramm. 21. num. 67. de feud. ed altri vengono rapportati da Prato discept. 48: num. 38. tom. 1. E perche quella nasce rei perventione, vien tenuto il successore, non perche successore, ma perche possessore, come disse Bartolo nella l.si tertins, S.fi quis prius, num.3.ff.de aqua pluvia arcenda. non può perciò darfi contro l'erede, nifi pro rata rei, come coll'autorità del Reg. Tappia, Minadoo, Rouito, ed altri, lo scrisse Ascanio Raitano nell'allegazione, che formò per i creditori del Principe dell'Avetrana contro la Duchessa di Barrea.

### CAPO SECONDO:

Si risponde all'eccessione de' crediti acquistati dal Gran Duea ex juribus di D. Beatrice Orfini nell'anno 1696.

Edendo lo stesso presente Gran Duca di Toscana quanto deboli sossero le sudette pretenzioni, procurò nell'anno 1696.acquistar altri crediti su lo Stato della Matrice, per poterselo più ragionevolmente ritenere, non considerando s'erano, o no soddisfatti, e se poteano o non altrimenti esser nel concorso di tutti gli altri creditori capienti. Ma quanto quest'idea sia meno soda, e men sondata della prima, potrà agevolmente intendersi dal sentirsi per satto, che

Nell'anno 1634.a'20.d'Ottobre per lo matrimonio cotraendo tra D.Beatrice Orfini con D.Francesco Barrile Duca di Caivano, le surono promessi dal Principe della Matrice D.Alessandro Maria Orsini suo fratello doc.40.m. fol.73.de.proc.D.Beatricis, & fol.273.proc.lll.March. Macchiagoden., quali capitoli matrimoniali surono stipulati a' 30.Luglio del 1636.d.fol.73.e sopra detto contratto a' 11.di Genajo 1642.

Digitized by Google

fit spedito il Regio assenso per l'obbligo de seudali, fol. 106. depres.

Essendo poi il Principe mancato di pagar dette doti, fuori che doc.5.m. che gli soddissece in corredo, gli furon dalla G.C. della Vicaria spedite contra le lettere esecutoriali ad istanza del Duca D.Francesco, così per la somma di doc.3 5.m. come per altri doc.9759. 3. 10. per complimento dell'interesse decorso per tutto li 29. Agosto 1643.

Onde a Maggio di detto anno 1643 detto Principe obbligò a beneficio di detto Duca D. Francesco varj corpi per detto capitale da restituirsegli quandocumque, e frattanto corrisponderseli l'interesse alla ragione del 6.per cento, e per li sudetti doc. 9759. 3. 10. per la rata di
detti interessi decorsi promise pagar li fra lo spazio d'anni due, e fra
tanto s'obbligò all'interesse del 9.per cento dal primo Agosto 1643.
in avanti, rimanendo detto Duca sodissatto di doc. 5384.e grana 9. d'
interesse decorso, fol. 24.6 51. proc. Ill. March. Macchiagod., 6 fol. 77. àt.

proc. 2 uol. creditorum Principis Amatricis.

Per la morte poi di detto D. Francesco Duca di Caivano, essendosi D. Beatrice di nuovo casata con detto Marchese di Macchiagodena Don Francesco Caracciolo a' 10. Novembre 1648. gli promise in dote doc. 40. m. nel seguente modo, cioè, a tempo del matrimonio doc. 2. m. contanti per lo donativo dovea sarsi da esso Marchese D. Francesco, altri docati 2. mila in tante gioje, e mobili appreziandi, e doc. 1000. in contanti, o essetti, ad elezzione d'essa D. Beatrice, e per li restanti docati 35. m. promise assignare l'infrascritti essetti, cioè per doc. 15. m. cinquecento suochi di Vassalli dell'Amatrice, per altri doc. 16666. 3. 6. ann. doc. mille di fiscali di modo, e forma erano stati assignati al detto Duca D. Francesco, e per altri doc. 3333. 1. 13. e per essi ann. doc. 200 li promise le medesime quantità dovute dal detto D. Alessandro Maria suo fratello, del modo come da lui erano stati promessi al detto quon. Duca D. Francesco suo primo marito.

Indi nell'anno 1650.a' 31. Gennaio detta D Beatrice Orfino fe l'affignamento a detto Marchese D. Francesco in conformità del contenuto in detti capitoli matrimoniali, ut fol. 5. proc. March. Macchiagoden. sopra il qual contratto a' 16. Settembre 1650. su anche impetrato il Regio

Assenso, ut fol. 18. proc. D. Beatric.

E perche le sudette quantità non surono sodisfatte da detto Principe dell'Amatrice, perciò si procedè ad alcuni atti nel S.C. specialmente al sequestro de' siscali, dove s'indirizzarono anche gli eredi del Duca di Caivano, domandando sodisfarsi di dette annualità decorse; e perche sin dal 1638. era passata all'altra vita detta Marchesa D. Beatrice, con

Digitized by Google

avere istituito erede il medesimo Principe dell'Amatrice D. Alessadro Maria, perciò domandarono quello condennarsi come erede di detta fua forella, e prestarsi l'assistenza sopra diversi beni de' suoi debitori, così per la somma di doc. 9779 . 3. 10. con i loro interessi alla ragione di 9.per cento, come anche per tutte l'altre quantità maturate, e non pagate per causa di dette doti sino al giorno della morte di detto q.D.Francesco; ed a' 14.Marzo dell' stesso anno 1666. vennero ad una transazione, in vigore della quale il detto Principe dell'Amatrice s'obbligò pagare per tutte le cause sude tudette in beneficio di detti eredi del Duca di Caivano doc. 15201. 19. in diverse tanne, cioè docati 9070. 2. 13 fra anni 24. ogni anno doc. 387. fenza alcuno interesse, e li restanti doc.6230: 3. 6. frà lo spazio d'anni 12-, e frà tanto corrispondere l'interesse alla ragione del 7.per cento, rilasciandosele il di più , fol. 275., & 3 22 proc. March. Macchie goden., & fol. 78 procef. 2.vol.credit.Ill Principis Amatricis, sopra il qual contratto a"3.Ottobre 1667. fu similmente spedito il Regio Assenso, nt fol.240, cod. proc: March. Macchiagoden.

E anche a sapersi, che la Marchesa D. Beatrice Orsino nel testamento, che se a' 11. Ottobre 1658. dopo aver istituito suo erede detto D. Alessandro Maria Orsini suo fratello lo gravò al pagamento di più legati, specialmente al Monte della Miseri cordia, alla Venerabil Casa Prosessa, al Venerabil Collegio delli Reverendi Padri di S. Demetrio, alla Venerabil Chiesa di S. Rocco della Terra di Macchiago de-

na, ed al Reverendo Capitolo della medesima Terra.

Mà nell'anno 1667, perche gli effetti sequestrati del Principe dell'Amatrice non bastavan à sodisfare l'eredi del detto Duca D.Francesco, e sudetti legatarij, perciò con pubblico istrometo si ripartiron gli annui doc. 1200, perveniendi in deposito dalli Fiscali della Terra dell'Amatrice communicadosi ad invicem le ragioni nella forma, come si legge nell'istromento fol. 75. & propriè fol. 85. àt. usque ad fol. 87. lit. B. proc. 2. vol. credit. nella qual conformità in diversi tempi ottennero le liberazioni da i Fiscali di detto Stato.

A 18. poi Maggio 1696. per parte del Gran Duca erede di detta Gran Duchessa di Toscana appariscono pagati all'Hl. Duchessa di Sicignano, ed Ill. Principe di S. Arcangelo, ed Ill. Marchese Foscaldo come eredi di D. Francesco Barrile Duca di Caivano docati 21347. i medesimi, che come eredi di detto quondam Ill. Duca pretendevan conseguire sopra detto Stato della Matrice, stante il qual pagamento per detti eredi di detto Duca D. Erancesco si se ampia cessione di ragioni à benesicio di detto Gran Duca, ed i medesimi promisero, e s'obbligarono cavarlo indenne, ed illeso d'ogni molestia, e danno, che se li sosse dato dalli sopradetti Legatarj di detta quondam Beatrice Orsino per causa della communicazione di ragioni ad invi, cem satta mediante il sopradetto istromento dell'anno 1677. ut sol.53. & prop. 1. fol.55. lit. A. & fol.60. & prop. sol.62. lit. A., & B.

Ciò posto per indubitato, come l'è; Dalla serie di tutti i sopradetti fatti nascono invincibili, motivi di ragioni a savore di S. M. per esclusione

del fudetto credito che s'è detto efferle stato ceduto.

E per prima è indubitabile, che detto preteso credito degli eredi del Duca di Caivano fosse stato per causa delle terze, o interessi decorsi delle doti di detta qu. D. Beatrice promesse dal Principe D. Alesandro Maria, quali poi furon convertiti più volte in Capitali, e de'medelimi se ne pretendono l'interessi costituiti. Se dunque detto credito confiste d'interesse d'altro interesse, due, e trè volte ridotto in Capitale, ciò in niuna maniera può pretendersi, ed esigersi l. fin. C. de usuris rei judicata lut nullo modo Cod. de usuris limprobum Cod. quibus caufis livideamus an in omnibus in fin. principij ff.de usuris li Neratius § se fervus ff. de fervo corrupto, in vigor delle quali leggi ciò come anatocismo viene proibito Faber in suo cod. lib.4. tit. 24. de usuris & mora defin.4. & defin.23. Giurba decif. Sicilia 24. xum.14. Joannes Crivelli dec. Dolania 102. Grat. difeept. forenf. 987. num. 2. lib.5. Peregrin. de fideic.art.26, num.69. in fin. Giurb. Super consuetu.l. Messan. cap.4. nu.21, fol. 291. Afflict.dec.291. Riminal Junior. conf1166. lib.2. Stracca de contractib.num.4. Cefal. cons.35.num.7. usq.ad 10. lib.pr. Gabriel Lupus, Rugerius Minadous, ed altri largamente doppo Fabio d'Anna conf.48. per totum lib.1. ed il Reggento Capecelatr.conf.59.

Inoltre quando queste terze di terze poste in Capitale si dovessero, non si potrebbero pretendere, se non con l'anteriorità de' propri contratti da' quali nascono cioè, del 1643, e 1667, tempi ne' quali suron dal Principe dell'Amatrice ridotte in Capitale, e perciò in concorso col credito di S.M., che gode l'anteriorità dell'anno 1638 rimangono po-

steriori, ed incapienti.

L'istesso è rispetto alli seudali, che sono la principal parte per no dir unica dell'effetti del Principe della Matrice, mentre altra anteriorità non può pretendersi, se non quella nascente dall'affensi spediti sopra i divisati contratti, ed in consequenza sarebbe il credito del G. Duca, en juribus di D. Beatrice Orsino cedutoli dall'eredi del Duca di Caiva posteriore al credito di S. M.

Oltre che l'istesso assenso interposto sopra l'istrumento de capitoli matrimoniali di detta D. Beatrice Ursino apparisce essere in data degli

11. Gennajo 1642., ed in consequenza più anni dopo di quell'ottenui to da D.Anna Caffarelli: ed ogn'un sà, che sopra i beni seudali, come sono i corpi dello Stato dell' Amatrice, dove non vi sono burgensatici, e gl'istessi fiscali sono seudali, dee esser preserito a tutti quello, che prima ebbe l'assenso, non potendosi acquistare ipoteca sopra i beni seudali senza assenso, tanto per disposizione di legge commune de' feudi in cap-Imperialem, de prohib. feud. alien. per Fellericum, quanto per leggi del Regno, che per la vulgata constituzione, che incomincia, constitutionem diva memoria, il che è tanto vero, che non concorrendo creditori fopra i beni feudali, i creditori fenza assenso, perche non rimangano destituti d'ogni ajuto, possono solamente implorare l'officio del Giudice per costringere con azzione personale il possessore del feudo a venderlo, acciò del di lui prezzo, come libero, si potessero sodisfare, come dalla decis. 704. del Presidente de Franch. Mà concorrendo creditori con assenso, quantunque posteriori,non debbono cocorrere i creditori senza assenso, quantunque anteriori; mà il posteriore con assenso è preserito anche sopra il danajo pervenuto dal prezzo della cosa feudale, al creditore anteriore senza assenso, giusta la pratica universale del Regno, di cui ne fa piena testimonianza il Presid.de Franch.nella decis.64.num. 1.6- 16. di il Reg. Donato Antonio de Marinis resolut.juris cap. 16.lib. 2. Quindi il Reg. Carlo Antonio de Rosa nella sua prattica civile de' decreti al cap. 1. scrisse, che non prodottosi il Regio Assenso nel concorso de' creditori, il creditore fenza assenso, tuttoche ipotecario, rimane graduato solamente coll'anteriorità sopra i beni burgensatici ; mà predottofi il Reg. Assenso s'interpone il decreto, che rimanga graduato parimente sopra i seudali dal dì, che s'interpose il Regio Assenso. Dal che vedesi chia ramente; che i crediti, che dal Gran Duca di Toscana si pretendono rappresentare sù lo Stato dell'Amatrice sono o soddisfatti, o da non doversi soddisfare, per esscre stati i contratti da principio nulli, o a lmeno fono posteriori di tempo a quelli di S.M., e confeguentemente incapienti.



PARTE

## PARTE ULTIMA

Si dimostra quanto importa il credito di S.M. sù lo Stato dell' Amatrice, così di sorte, come d'interesse.

Imofratofi pienamente la giustizia, ch'assiste a S.M. per la sodissazzione del suo credito en juribus di D. Anna Cassarelli sopra lo Stato dell'Amatrice, così nel burgensatico, come nel seudale, a tutti gli altri Creditori anteriore, rimane solamente a dire quali siano le somme, che gli si debbano per causa di detto suo credito, così attesa la sentenza interposta dal Cardinal Carasa, Delegato della Santità di Papa Innocenzo X., come in vigore delle scritture negli atti da Noi prodotte.

Ed in quanto alla prima, si è da Noi di sopra nella narrativa del satto trascritta, essendola colla medesima dichiarato, che la dote di D.An-

na Maria Cafferelli soffe flata di scudi 30,m.

Dipiù colla modefima fentenza su condennato il Principe dell'Amatrice al pagamento dell'aftifiutto della quarta dotale, o antefato per anni an alla ragione Stantiziria di filidi 7, e mezzo per cento, qual importando filidi 7500, afcendono a fcudi 12362.

Di questi anche si ne det l'intéresse dat di della sentenza de 32. Dicembre 1678, all'istesse ragione di scudi 7 e mezzo per ceto, che importa in ogni anno scudi 927 e gr. 30 e calcolati da Ottobre 1678, per Dicembre primo venturo del corrente anno 1720, sono anni

4s. che imporsano Rudi 38946. e gr.6a.

Nè può sicever dubbiezza, che l'antefato partorifia l'interelle à beneficio della donna, e de' firoi eredi, poiche per sentenza de' Dottori è dovuto, allo scrivere di Napadano in confuseud quartane ansem, verb fru sus, n.76., e di Tesauro nella decista, e, e dopo gli altri lo scrisse dottamente il Cus Giusppe di Rese consulta co.n.25. in quelle parole: Quartò dice in casa infra interesta de la consulta de secolo rium, sen ossicio sudicit, sed describe de la consulta de secolo parole: Quartò dice in casa infra interesta de secolo per se sen jure assionis, tunc paris aliud interesta de la consulta interesta alterius interesse non deberi, in elligitur, quando primu interesse debetur ossicio sudicio, ita Peregrin cons. 100. num. 36. lib.1. nbi alies addacis

Digitized by Google

quem novissime sequitur Fontanell.decis. Catalonia 204. num. 13. ubi post alios ita explicat. Quod autem in casu nostro primă interesse debeatur ure actionis principaliter adverto, quod est interesse antefati, quod debetur actione ex leg tam communi, ut eft textus in l.bac edictali, §. his illud, C.de secundis nuptiis, & in authent, de non eligendo secundo nubentes, & fin autem omnis, ut explicat Thefaurus dec. 45. quane etiam municipali ex consuetud viro mortuo, s. baredesque mariti, qua valt pro dotibus, & pro juribus dotalibus deberi mulieri interesse, em quo id deducit circa antefatum Pras.de Frach.dec.217.,quam etians ex consuetudine quartam autem constituente usumfrr clum uxori pro antefato, quam procedere etiam in antefato confisente in pecunia, nt ex eo loco usus fruitus debeatur interesse, docet ibi Napodan. verbo fructus, num 76.5 feg., & quidquid dicat Afflictus dec.291 practicari docent Urfillus d.decif. 291., & Grammat icus dec. 163., Franch.

ubi supra.

Il Gardinal Carafa computò l'usufrutto dell'antefato per anni 22. nell'anno 1678. quando dovea computarli assai più, perocche le leggi presumono vivere ciascheduno sino a cent' anni, e per tanti voglion concederli l'ulufrutto, ancorche infino à tanto ordinariamente non si vivesse, per la ragione, che potrebbe tanto vivere, come in alcuni si è veduto, l.8. si asus fructus, ff. de usu, & usufruct. legat.; e Seneca epift. 92. parlando dell'anno centesimo, disse: Hac atas ni homini quidem ultima est, e Varrone lib-5. de lingua latina, disse : Seculum spatium centum annorum ef dictum à Sene, quod longissimum spatium senescendorum bominum id putarent, dottamente Anneo Roberto rerum judicatarum lib.4. cap.2. in fin. Niente ostando l'autorita di Tito Livio, il quale parlando di Cicerone, diffe: Vixit tres & fewaginta annos, ut fi vis abfuisset ne immatnra quidem mors videri possit. e di Plinio lib. 1. epistol. 12. che di Cerdio Rufo ebbe a dire: Implevit annum sexagesimum, & septimum, qua atas etiam robustissimis longa est; imperocche l'istesso Plinio dinumera diversi spazi di vita; e l'iltesso Seneca nel lib.2. ep istol.12. disse: Non una hominibus senectus est: dispar quippe vivendi facultas data eft, neme nimis citò moritur, qui victurus diutius, quam vixit, non fuit; niete anche oftado il testo nella l.computatione, ff. ad leg. falcidiam, dove il Giureconsulto, trattando del computo da farsi degli alimenti, disse, non oltrepassarsi la considerazione degli anni 60. Imperocche in quel testo trattavasi della vigesima dell'eredità costituita a favore del Fisco dall'Imperator Augusto, come apparisee dall'iscrizione, e su avvertito dagl'Interpreti, e Commentatori

del medesimo testo, oltre Ann. Roberto nel luogo citato; del rimanente stima la legge il termine della vita umana sino a cento anni Perche però noi non abbiam gli atti, con i quali s'interpolo detti sentenza per poter conoscere l'età, così del Principe Dinterpolo detti sentenza per poter conoscere l'età, così del Principe Dinterpolo detti maria, come della Principessa D. Anna Cassarelli nel temposimoli per morte violenta datale da detto suo marito; perciò non vogliami imprendere doversi per tempo maggiore, ed in ciò accettiam quel capo della sentenza del Cardinal Carasa, con cui si dichiarato: eundem Dominum Principem teneri, o obligatum esse solvere dicto Dom. Marchioni quartam dotalem integra dotis scutoram triginta millium, in usus fructu tamen calculando per annos viginti data interpolationem pariter Statutariam scutorum septem cum dimidio pro quello bet anno, o contenario sortis dicti quarti, o pro pramissi manda tum executivam, o aliud desuper necessarium, o opportunum, de cernimus, o relaxamus.

Qual sentenza, intorno a tal capo, su giustissima, non permettendo la legge, che'l marito, per lo delitto, che commette in persona della moglie, abbia da ottenerne il lucro, co no pagare l'antefato, che altrimente averebbe dovuto pagare; Quindi il Giureconfulto Pomponis nella l.fi.ab bostib. S.fm. ff. solut.matrim. : Si vir, disse, uxorem suana eccideris, dotis actioners havedibas uxoris effe dandam, Proculus ait & recte; non enim aquine eft, virum ob facious suum dotem spetare Incrifacere. Perche la legge priva l'omicida d'ogni emolumento, los rende indegno d'arricchirsi pel suo delitto, nè permette, che succeda a coluiche volle machinar la morte, can. si quemlitet 12.quast. 2., Annans Robertus rerum judicatar.lib.z. cap.7. dove dopo avere addotti diverli elempi nella propria specie, ed il resposo del citato Giusecolulto Pomponio,, così scrive: Sed ne exemplis ab hac quastione remotis, 🗗 alienis, diutius immoremur, nibil proponi potest expresa. fins, quame Pomponii responsum illud, in quo cum unce à marito casa fuisset,& fi maritus superfies ex pacto dotem sibi incrari debere videretur, tamen ex Jureconsultorum Proculi, & Pomponii sententia, maritus ipse ob facious suum dotis emolumento privatur, haredibus antem legitimis actio dotis acquiritur, non autem fisco, les ab hostidus, s.f. vir #. folut.matrim. Per laqual causa la dote, o l'antefato, non devendo rimaner senza successor, s'acquista all'erede della don na, norgià al Fisco. Così dottamente frà gli altri Giacome Cijacia ad 13. de iis, quibus ut indignis, in quelle flarole: Alind tamen dicandum, si manitus uxorem occiderit, aut ejus dolo uxor interierit, tunc des non fet caduca, sed redditur uxoris heredibus, l.se

ab besidus, spenuls. Solutamentrius, ed india poco: leitur poortua ea uxore, dos remanes apud maritum, non tamen si mortem mulieris non vindicatur, nam vindicatur sisco, vel etiam si ipse uxorem occiderit, auseretur boc casu quasi indiguo, sed tamen sisco nou vindicabitur, sed remanebit apud haredes mulieris, qui es quintus casus, quo tanquam indiguis ablata in siscum non cadunt in principio hugus titulis, igitur marito occidente dos non sit caduca, alio occidente st caduca.

Importa dunque il credito di Sua Maestà per l'antefato scudi 12364, e loro interessi decorsi da Ottobre 1678, per Dicembre del corrente anno 1720, scudi 38946, e gr. 60, ed uniti importano scudi

51310.e gr.60.

Quanto poi alla dote, che importò scudi 30.m. colla medesima sentenza del Cardinal Carafa fi dichiarò sodissetta la partita di foudi 20005. in vigor de' mandati del Cardinal Gualtieri, e de'Cardinali Pio, ed Acciajoli, in realtà però detta sodisfazzione consistè nella forrogazione, e permuta, che si se a Dicembre dell'anno 1637. del prezzo del Palazzo di Roma con i due censi della sorte principale de'doc. 2000 di monete di Regno dovuti dall'Università dell'Ama trice, e nella partita d'annui doc.540. de' fiscali dovuti dalla medesima Università dell'Amatrice, come si spiega nella stessa fentenza, in quelle parole: Item pari noftra diffinitiva fententia , ac etiam pro exquutione sententia Dom Cardinalis Galterii, dicimus, declaramus. &c. prafatum Dominum Principem teneri, & abligatum esse pro integrali residuo dicta dotis libere tradere, & restituere dicto Domino Marchioni ud formam instrumenti permutationis inita cum B.m. D. Camilla Sabella Duciffa à Lasera Jub die 6. Decembris 1637. per a-Sa Pacicchelli Curia Capitolina Notarii in actis producti, duos tensus in forte ducatorum bis mille moneta dicti Regni debitos à communitate Amatricis, necnon functiones fiscales annui redditus ducatorum 540. ejusdem moneta ab eadem communitate pariter debitos. in di So infrumento in locum Palatii dotalis subrogatos, vel loco damnorum, & interesse teneri dicum Dominum Principem solvere dicto Marchioni pretium diconum censuum, & fiscalium, & c. & pro pradistis mandatum ad factum, & respective executivum, ac aliud quodeunque desuper necessarium, & opportunum decerneudum & relaxandum fore, et esse, prout decervimus, et relaxamus.

Di più nella medelima sentenza per la partita di scudi 9405 si disse sodissatta, e restituita al detto Marchese di Pernè, in tante liberanze della Regia Corte di Napoli, ma giamai queste si conseguirono dal detto

Digitized by Google

detto Marchefe , e colla medefina fentenza faron rifervate le ragio. ni a suo beneficio, così per lo Capitale, come per le terze.

Con ragione dunque ha domandato S. M. Imp. dever confeguire at intieri scudi 20 mila una con tutti gl' interessi decorsi dal della morte della Caffarelli alla ragione di scudi ?- e mezro per 100. la vigore di pubblici istromenti, e scritture negli atti presentati com aver in tal forma, e non altrimenti accettata detta fentenza impertando a detta ragione di scudi 2250. all' anno, dal di della morte di detta Caffarelli, che fegui a 15. Marzo 1648. per tutto Marzo 1721. la summe di scudi 164250, che uniti al Capitale di scudi 30.mila Inno scudi 194250.da'quali dedotti i scudi 1115., che & dichiararon nella sentenza per pagati al Marchese di Pernè in vigor di mandato del Cardinal Acciaĵoli, rimarranno per scudi

193135.

E questi uniti con detti scudi 51310., e grana 60. d'antefato, ed inceresse decorso, ascende per ora in tutto il credito di S. Maestà a scudi 245560., e grana 60. giusta l'istanza negli atti da noi presentata, alla quale si spera per ogni ragione doversi deserire con sodisfarta detto credito, che gode di detta anteriorità dell' anno 1638, sopra i beni burgensatici , e seudali del detto Principe dell'Amatrice D. Alefandro Maria Orfini in vigore de Capitoli matrimoniali di detta D. Annamaria Caffarelli , e Reg. Affenso sopra elli interposto, ed ordinarsi detta sodissazione al G.Duca di Toscana possessore da detto Stato, come Nipote, ed erede della G. Ducheffa D. Vittor. Montefeltria,à cui s'acquistò col peso di sodissare quei Creditori, che vi avean sopra contratte validamente, e con assenso l'ipoteche. E sperafi ancora ragionevolmente doversaprocedere intanto al sequestro del medefimo Stato, e suoi fiscali feudali, giacche I credito di S. M. per se non ammette ascuna eccezzione, ed all'incontro le opposizioni delle parti affai deboli, irragionevoli, ed inftissistenti chlaramente si veggono, o si voglia avere lo stato dell'Amatrice, come devoluto in beneficio della Regia Corte, o si vogliano attendere le prime, o le seconde grazie a noi concedute da' Serenissimi Signori di questo Regno, o sia stata la Gran Duchessa di Toscana la leggittima crede del Principe defunto, o si vogliano a minuto confiderare i crediti acquistati di D. Isabella Vitelli, o quelli veramente di D. Beatrice Orlini, che sempre mai questi sodisfatti, ed incapienti fi vederanno, ed i primi motivi non potranno certamente a martello resistere. Sì, che lo speriamo non tanto per queste, quanto per le altre ragioni, ch' i dottiffimi Giudicanti fi degneranno d' ag:

gitt-